

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ABELLI: Pensione di guerra a Melis Giovanni e Coslovich Norma (4-01332 e 01333)	406	BIGNARDI: Legislazione fiscale comunitaria su taluni prodotti (4-00321) 416
ALESI: Teleselezione Venezia-Torino-Firenze (4-01530)	406	BIGNARDI: Restauro del castello malatestiano di Rimini (4-00649) 418
ALFANO: Prezzo del pane (4-01359)	406	BIGNARDI: Prezzo indicativo del latte per la campagna lattiero-casearia (4-00822) . 418
ALFANO: Ente italiano scambi teatrali (4-02000)	407	BORTOT: Provvidenze agli allevatori di bestiame del bellunese (4-00678) 420
ALINI: Situazione della società Allocchio Bacchini di Milano (4-00372)	407	BRESSANI: Ripristino transito sulla ferrovia Pontebbana (4-01378) 420
ALINI: Uffici giudiziari del tribunale di Vigevano (Pavia) (4-01893)	407	BUZZI: Ufficio del registro di Busseto (Parma) (4-01467) 420
ALMIRANTE: Assunzione idonei del concorso ad operaio aggiustatore meccanico nel Ministero difesa (4-01323)	408	CAROLI: Corsi presso l'ISEF per professori di ginnastica (4-01060) 421
ALMIRANTE: Incidenti del 21 agosto nello stadio comunale di Ragusa (4-01330)	409	CARRARA SUTOUR: Prezzo riscatto alloggi per ferrovieri di Val Melaina a Roma (4-00710) 421
ALMIRANTE: Prezzo riscatto alloggi per ferrovieri di Val Melaina a Roma (4-01335)	409	CARRARA SUTOUR: Raddoppio tratta ferroviaria Finale Ligure-Loano e Loano-Albenga (4-01464) 422
ALPINO: Visite della marina militare italiana ai porti spagnoli (4-01138)	410	CASCIO: Situazione dei procuratori delle tasse (4-01572) 422
ALPINO: Notizie di stampa sulla presenza di Vittorio Emanuele di Savoia in Sardegna (4-01139)	410	CASSANDRO: Denuncia della produzione di grano duro nel foggiano (4-01341) 423
ALPINO: Pretesa illegittimità costituzionale della legge sulla soppressione dell'EAM (4-01296)	411	CATTANEI: Contributi compensativi ai comuni per l'abolizione delle prestazioni d'opera (4-01758) 423
ARMANI: Situazione nelle province meridionali del Sudan (4-01593)	411	CAVALLARI: Impiego del personale della MCTC nei servizi di polizia stradale (4-01766) 424
BALLARIN: Gasolio a prezzo agevolato per i piccoli pescatori di Chioggia (4-00803)	412	CECCHERINI: Cassa rurale ed artigiana di Codroipo (Udine) (4-01089) 424
BARTOLE: Assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915-18 (4-01566)	413	CESARONI: Cantina sperimentale di Velletri (Roma) (4-00070) 425
BEMPORAD: Aumento aggiunta di famiglia ai dipendenti statali di Santa Margherita Ligure (Genova) (4-01379)	413	CESARONI: Viabilità rurale nei castelli romani (4-00624) 426
BIAGINI: Assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915-18 (4-01562)	413	CICERONE: Vertenze tra le maestranze del bacino idroelettrico di Campotosto (L'Aquila) (4-01769) 426
BIAGINI: Situazione dei locali dell'ufficio del registro di Pistoia (4-01565)	413	CINGARI: Discariche di materiali in mare lungo il litorale sud di Reggio Calabria (4-00535) 427
BIASINI: Concorso per la nomina di professori aggregati (4-01646)	414	CORCHI: Incidente mortale nella miniera Feldspato di Tremenico (Como) (4-00263) 428

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

	PAG.		PAG.
CORTI: Provvidenze per danni da nubifragio in provincia di Brescia (4-01264)	429	GRASSI BERTAZZI: Sistemazione porto di Augusta (Siracusa) (4-02068)	440
COTTONE: Riparazione edificio del tribunale di Trapani danneggiato dal terremoto (4-00168)	430	GUGLIELMINO: Casi di infezione dovuti all'inquinazione dell'acquedotto a Palagonia (Catania) (4-00367)	440
COTTONE: Sistemazione porto di Augusta (Siracusa) (4-01639)	431	GUNNELLA: Potenziamento del porto di Palermo (4-00911)	441
COVELLI: Assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915-18 (4-01490)	431	GUNNELLA: Nuova sede per l'ufficio del registro di Partanna (Trapani) (4-01383)	442
D'ALESSIO: Concessioni alla società Apice per lo sfruttamento di acque termali in Capo Portiere (Latina) (4-01415)	432	GUNNELLA: Carenza di cemento in Sicilia (4-01410)	443
D'ANGELO: Dissociazione della Merisinter di Napoli dall'Unione industriali (4-00779)	432	GUNNELLA: Emolumenti del personale civile del Ministero difesa (4-01413)	443
D'ANGELO: Irregolarità presso la pretura di Napoli (4-00907)	432	IANNIELLO: Posizione contributiva di ex cottimisti della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali (4-01150)	443
D'AURIA: Inquinamento atmosferico da parte della società Siderna di Casoria (Napoli) (4-00192)	433	LAFORGIA: Alienazione di un terreno della ex GIL di Bari (4-00286)	444
DEGAN: Raddoppio linea ferroviaria Quarto d'Altino-Portogruaro (Venezia) (4-01655)	434	LATTANZI: Potenziamento dell'organico del tribunale di Ascoli Piceno (4-01614)	444
DEL DUCA: Scalo ferroviario di Sulmona (L'Aquila) (4-01107)	434	LEVI ARIAN GIORGINA: Programmi di applicazioni tecniche per le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole medie (4-00225)	445
DURAND DE LA PENNE: Collegamenti ferroviari Genova-entroterra (4-01576)	435	LEZZI: Riscatto alloggi di proprietà di istituti previdenziali in Napoli (4-00174)	445
FELICI: Costituzione nuovo comune di Ladispoli (Roma) (4-01590)	435	LIZZERO: Cassa rurale ed artigiana di Corderoip (Udine) (4-01083)	446
FERIOLI: Ufficio del registro di Busseto (Parma) (4-01640)	436	LOBIANCO: Interventi dell'AIMA nella campagna olearia 1967-1968 (4-00877)	447
FIUMANÒ: Trattamento dei salariati dello stabilimento Bricà di Bovalino (Reggio Calabria) (4-00865)	436	LUCCHESI: Pesca nelle acque interne (4-01187)	447
FIUMANÒ: Proroga appalto per pulire vetture nello scalo ferroviario di Reggio Calabria (4-01604)	436	LUCCHESI: Contro gli incendi boschivi (4-01240)	447
FLAMIGNI: Assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915-18 (4-01648)	437	LUCIFREDI: Assunzione di invalidi nelle università (4-01218)	448
FODERARO: Inquadramento personale ausiliario tecnico dei centri per la lotta all'anchilostomiasi (4-00014)	437	MACCHIAVELLI: Denuncia all'autorità giudiziaria di un passeggero di aeromobile per utilizzo di macchina fotografica durante il volo (4-00861)	449
FODERARO: Norme relative a pneumatici logori (4-00066)	437	MACCHIAVELLI: Vendite extracommerciali (4-01674)	449
FRANCHI: Cassa rurale ed artigiana di Corderoip (Udine) (4-00222)	438	MAMMI: Prezzo riscatto alloggi per ferrovieri a Val Melaina in Roma (4-01363)	450
FRANCHI: Declassamento ispettorato della MCTC di Udine (4-00455)	438	MARRAS: Commissione ministeriale di indagini sull'ETFAS (4-00929)	450
FRANCHI: Esperimento di automazione presso l'ufficio del registro di Albano Laziale (Roma) (4-01610)	438	MASCOLO: Fornitura energia elettrica a San Nicandro Garganico (Foggia) (4-01069 e 01070)	451
GATTO: Posto telefonico a Larderia (Messina) (4-01554)	439	MENICACCI: Iniziative italiane per il Biafra (4-01301)	452
GERBINO: Sistemazione porto di Augusta (Siracusa) (4-01523)	439	MENICACCI: Elezioni amministrative a Narni (Terni) (4-01746)	453
GIRAUDI: Fermata ad Asti di un treno Roma-Parigi (4-01386)	439	MILIA: Componenti della commissione per il concorso a primario nell'ospedale di Sassari (4-00220)	454
GITTI: Provvidenze per danni da nubifragio in provincia di Brescia (4-01265)	440	MINASI: Sostituzione nave-traghetto Villa della rotta Reggio Calabria-Messina (4-01624)	454

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

PAG.	PAG.		
MINASI: Recapito della corrispondenza a Farneta di Castroregio (Cosenza) (4-01787)	454	RAFFAELLI: Provvidenze per danni provocati da cinghiali nelle province di Pisa e Livorno (4-01182)	469
MORGANA: Questionario distribuito dall'ufficio imposte di Cagliari ad avvocati e procuratori per notizie sulla loro attività (4-00724)	455	RAFFAELLI: Ufficio postale in Pugnano di San Giuliano Terme (Pisa) (4-01854)	469
MORGANA: Uffici giudiziari del tribunale di Lanusei (Nuoro) (4-01510)	455	SANTAGATI: Dotazione carri refrigeranti al compartimento ferroviario di Palermo (4-01036)	469
NAPOLI: Posto di economia presso la Casa della madre e del bambino di Reggio Calabria (4-00555)	456	SAVOLDI: Provvidenze per danni da nubifragio in provincia di Brescia (4-01282)	470
NICCOLAI GIUSEPPE: Crisi delle industrie della provincia di Pisa (4-00034, 00062 e 00477)	457	SCOTTI: Irregolarità nel compartimento della polizia stradale di Napoli (4-00737)	470
NICCOLAI GIUSEPPE: Corte d'appello in Pisa (4-00072)	458	SERVADEI: Autonomia alla sezione staccata di istituto professionale di Cesenatico (Forlì) (4-00251)	471
NICCOLAI GIUSEPPE: Ufficio dello stato civile di Terrinca (Lucca) (4-00298)	458	SERVADEI: Vertenze tra l'ENEL ed imprese appaltatrici (4-00429)	471
NICCOLAI GIUSEPPE: Emolumenti degli amministratori della RAI (4-00355)	459	SERVADEI: Agevolazioni ferroviarie agli invalidi civili (4-00717)	471
NICCOLAI GIUSEPPE: Operazioni bancarie effettuate da compagnie portuali (4-01185)	459	SERVADEI: Bonifica dell'alto Adriatico dai relitti bellici (4-00718)	472
NICCOLAI GIUSEPPE: Interessamento del Governo italiano sul sequestro di un aereo israeliano (4-01300)	460	SERVELLO: Posizione previdenziale dell'ex religiosa Bianchi Angelina (4-00088)	472
NICCOLAI GIUSEPPE: Sul caso dell'emigrato Marchiani Pietro di Marostica (Vicenza) (4-01395)	460	SILVESTRI: Soppressione tariffe doganali sui tabacchi lavorati comunitari (4-00589)	473
NICCOLAI GIUSEPPE: Sulla fornitura di cannoni italiani a Cuba (4-01537)	462	SPADOLA: Cessione a riscatto di un alloggio dell'amministrazione delle poste di Ragusa (4-01317)	474
PASCARIELLO: Apertura di supermercati in Lecce (4-01809)	462	SPADOLA: Edificio postale ad Ispica (Ragusa) (4-01362)	474
PAZZAGLIA: Questionario distribuito dall'ufficio imposte di Cagliari ed avvocati e procuratori per notizie sulla loro attività (4-00923)	462	SPADOLA: Nomina di professori di educazione fisica (4-01417)	474
PELLEGRINO: Assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915-18 (3-00298, già orale)	463	SPADOLA: Sistemazione porto di Augusta (Siracusa) (4-01419)	475
PELLEGRINO: Costruzione stalle sociali nei comuni terremotati della Sicilia (4-01014)	463	SPONZIELLO: Competenze del personale della manifattura tabacchi di Lecce (4-01553)	475
PEZZINO: Vendita di un terreno situato sull'Etna (4-00354)	463	SPONZIELLO: Pensione di guerra a Soloperto Giuseppe (4-01918)	476
POCHETTI: Prezzo riscatto alloggi per ferroviari di Val Melaina a Roma (4-00942)	465	TERRAROLI: Provvidenze da nubifragio in provincia di Brescia (4-01267)	476
POLOTTI: Qualifica di diurnista a dipendenti di uffici finanziari (4-01397)	466	TOGNONI: Composizione della giunta della camera di commercio di Grosseto (4-01895)	477
QUARANTA: Aumento viaggi a riduzione ai pensionati delle poste e delle telecomunicazioni (4-01023)	466	TOZZI CONDIVI: Provvidenze creditizie e contributive previste dal primo piano verde (4-00753)	478
QUERCI: Sulla XXIX mostra d'arte cinematografica (4-01080)	467	TOZZI CONDIVI: Espletamento servizi INT (4-01498)	478
QUERCI: Contratto di ricerca tra l'Istituto superiore di sanità e la Shell (4-01304)	468	TRIPODI: Sostituzione nave-traghetto Villa della rotta Reggio Calabria-Messina (4-01625)	479
RAFFAELLI: Inquinamento acque del canale emissario del Bientina (4-00340)	468	TROMBADORI: Proroga conferimento incarichi e supplenze ai provveditori agli studi (4-02091)	479
		URSO: Limitazione apertura supermercati (4-01778)	479

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

	PAG.
USVARDI: Rivendita generi di monopolio nell'ospedale psichiatrico di Bologna (4-01615)	480
VAGHI: Esenzione fiscale per gli edifici scolastici degli enti pubblici territoriali adibiti a scuole statali (4-01514)	481
VENTUROLI: Divieto di esercitazioni dell'aeronautica militare nello spazio aereo sulla città di Bologna (4-01085)	482
VENTUROLI: Incidenti al congresso di medicina del lavoro a Bologna (4-01777)	483
ZAMBERLETTI: Sciopero nelle ferrovie della nord-Milano (4-01709)	483

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongano alla definizione della pratica di aggravamento, posizione n. 525934, intestata al signor Melis Giovanni al quale, nella visita della commissione medica del 1° ottobre 1966, venne proposta la seconda categoria. (4-01332)

RISPOSTA. — Nella visita collegiale effettuata dalla commissione di Cagliari per aggravamento di infermità, il signor Giovanni Melis è stato riscontrato affetto da « perdita anatomica della coscia sinistra per amputazione ».

Tale menomazione, conseguente all'intervento chirurgico cui fu sottoposto l'invalido nel 1965, venne determinata da una grave forma di trombo-angioite obliterante iperplastica la quale, essendo di natura arteriosclerotica, non può mettersi in relazione con i postumi di ferita d'arma da fuoco al metatarso sinistro dal predetto riportata nel 1917 e per i quali, attualmente, è in godimento di pensione vitalizia di settima categoria.

Pertanto, in conformità del parere espresso dalla commissione medica superiore, è stato emesso il decreto ministeriale del 26 giugno 1968, n. 2325804, con il quale al signor Melis viene negato diritto a più favorevole trattamento pensionistico.

Il suindicato provvedimento risulta trasmesso al comune di Muravera, per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: BERTOLA.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'attuale situazione della pratica per pensione di guerra indiretta di Coslovich Giuseppe fu Giuseppe (posizione n. 620638) e Richter Vittoria (posizione n. 7501137) a favore di Coslovich Norma. (4-01333)

RISPOSTA. — In favore della signora Norma Coslovich, quale orfana di Giuseppe e di Vittoria Richter entrambi deceduti per fatto bellico, sono stati predisposti due schemi di decreto concessivi di ratei di pensione indiretta per il periodo dal 10 maggio 1946 (data dell'evento) al 15 agosto 1961 (data di matrimonio della richiedente).

Detti schemi si trovano, attualmente, presso il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato: BERTOLA.

ALESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ravvisi l'urgente necessità di attuare il servizio di teleselezione fra Venezia e le città di Torino e Firenze, rilevato lo stato di disagio lamentato dagli operatori economici per un regolare svolgimento della loro attività, stante l'assenza di un sollecito collegamento telefonico. (4-01530)

RISPOSTA. — In base ai programmi di estensione del servizio telefonico statale in teleselezione da utente, stabiliti in relazione alla disponibilità degli impianti, l'attivazione della direttrice Venezia-Firenze è prevista entro il primo trimestre del 1969, mentre la direttrice Venezia-Torino sarà attivata entro il secondo trimestre dello stesso anno.

Il Ministro: DE LUCA.

ALFANO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie pubblicate sulla stampa relative ad un prossimo eventuale aumento del prezzo del pane che verrebbe deciso dal CIP, per aderire alle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

Per conoscere, inoltre, come i ministri pensino di ovviare alle conseguenze che tale aumento provocherebbe sulla condizione economica dei cittadini ed in specie dei lavoratori, particolarmente nelle zone più depresse come quelle meridionali. (4-01359)

RISPOSTA. — La disciplina del prezzo del pane, sino al 1° ottobre 1967, data di entrata in vigore della legge 4 luglio 1967, n. 580, relativa alla disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, delle paste alimentari, era fondata sul decreto dell'Alto commissariato per l'alimentazione del 10 ottobre 1949 e sui testi legislativi concer-

menti i poteri del Comitato interministeriale dei prezzi e dei comitati provinciali dei prezzi.

La citata legge n. 580, abrogando, con l'articolo 54, espressamente il richiamato decreto 10 ottobre 1949, ha fatto decadere l'obbligo per i prefetti di « determinare, nei singoli comuni delle rispettive province, in relazione alla consuetudine locale, un tipo di pane di normale e più diffuso consumo, stabilendo il tipo di farina e la pezzatura da usare nella preparazione », ma non la facoltà più ampia dei comitati provinciali dei prezzi ad essi accordata derivante dal combinato disposto degli articoli 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, e 4 del decreto-legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343.

Ciò premesso, si fa presente che non risulta che sia in corso, da parte dei comitati provinciali dei prezzi, competenti a stabilire i limiti massimi entro i quali debbono essere vendute le pezzature di pane di più largo consumo, iniziative intese all'aumento dei prezzi del pane.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

ALFANO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere cosa intenda fare perché l'Ente italiano scambi teatrali, privo del consiglio direttivo fin dal 30 giugno 1965, abbia al più presto il suo consiglio rinnovato e valido a tutti gli effetti o se ritenga di sopprimere tale ente, stando alla limitatissima attività svolta da tempo a questa parte. (4-02000)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1968, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 28 settembre 1968, n. 247, è stata disposta l'incorporazione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali nell'Ente teatrale italiano, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Detto provvedimento è stato adottato sia allo scopo di conseguire economie di spese, considerato che circa due terzi dei mezzi a disposizione dell'EIST venivano assorbiti dalle spese generali, mentre solo un terzo risultava destinato a spese istituzionali, sia per realizzare nel settore una opportuna concentrazione ed un armonico svolgimento dei programmi di attività.

Il Ministro: MAGRÌ.

ALINI, SANTONI, ACHILLI E RE GIUSEPPINA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza*

sociale. — Per sapere se siano a conoscenza che la società Allocchio Bacchini di Milano è in fase di smobilitazione con la conseguente messa sul lastrico, a breve scadenza, di circa 500 lavoratori dipendenti.

Trattandosi di azienda in piena efficienza produttiva a cui sono state assegnate anche commesse da parte dello Stato, ma che trovasi in difficoltà per divergenze insorte tra i due maggiori gruppi azionisti, gli interroganti chiedono in particolare di conoscere dai ministri interessati quali urgenti misure intendano adottare per la difesa dei livelli di occupazione e a garanzia della continuità produttiva dell'azienda stessa. (4-00372)

RISPOSTA. — La situazione critica della società Radio Allocchio Bacchini è dovuta sia al pesante passivo accumulato verso gli enti previdenziali e verso i fornitori, sia anche all'atteggiamento dei soci che non sono ancora riusciti ad accordarsi sulla linea di condotta da seguire per superare le difficoltà incontrate.

Comunque, qualsiasi decisione sul futuro della società dovrà essere presa dall'assemblea dei soci, giusta anche l'invito in tal senso rivolto dal tribunale di Milano, che ha recentemente respinto la richiesta di nomina di un amministratore giudiziario.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

ALINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui si trovano gli uffici giudiziari del tribunale di Vigevano. Tale situazione, che rientra nel quadro generale della crisi della giustizia che investe da lunga data tutto il territorio nazionale, presenta a Vigevano, come ripetutamente denunciato dagli organi professionali e della stampa, aspetti di particolare acutezza.

A cospetto di una popolazione circoscrizionale di oltre 200 mila abitanti, gli organici degli uffici giudiziari risultano assolutamente insufficienti. Per fronteggiare le esigenze, il numero dei magistrati e dei funzionari dovrebbe essere almeno raddoppiato, mentre risultano invece scoperti anche gli stessi attuali organici. Basti considerare che alla pretura di Vigevano a cui fanno capo oltre centomila abitanti, esiste un solo magistrato, manca un cancelliere su cinque, manca un dattilografo su due, manca financo un usciere (l'unico); e ad ogni trasferimento concesso, non fa seguito alcuna sostituzione.

Poiché da tale stato di cose deriva che i processi durano anni ed anni; sei mesi di rin-

vio fra una udienza e l'altra; dodici mesi per ottenere la sentenza dalla chiusura della istruttoria; e soprattutto lavoratori che devono attendere 3-4 anni per vedere riconosciuti i loro diritti in materia di retribuzione ecc., l'interrogante chiede in particolare di conoscere quali urgenti misure si intendano adottare per affrontare e risolvere una situazione che, persistendo, accrescerebbe la sfiducia dei cittadini vigevesi verso lo Stato (4-01893)

RISPOSTA. — Si deve anzitutto far presente che, a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, rientra nella esclusiva competenza del Consiglio superiore della magistratura la materia relativa alle assegnazioni di sede ed ai trasferimenti dei magistrati ed ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati stessi.

Per quanto riguarda la situazione delle piante organiche dei magistrati degli uffici giudiziari di Vigevano, ai quali la interrogazione si riferisce, si informa che nel tribunale l'organico prevede il posto di presidente e sei posti di giudice. Attualmente sono vacanti tre posti di giudice.

Questo Ministero, nei limiti della sua competenza (articolo 11 della menzionata legge 24 marzo 1958) ha richiesto al Consiglio superiore della magistratura la copertura di due dei posti di giudice vacanti ed è in attesa delle deliberazioni del consiglio medesimo. Sono note le difficoltà in cui il Consiglio superiore viene a trovarsi a causa della deficienza numerica del personale della magistratura e, proprio per tale situazione di carenza numerica, questo Ministero non ha potuto richiedere, sinora, la copertura del terzo posto di giudice nell'anzidetto tribunale di Vigevano.

Nella procura della Repubblica è vacante il posto di sostituto, per la cui copertura è stata anche fatta richiesta al Consiglio superiore della magistratura che non ha ancora provveduto. È tuttora in servizio alla procura predetta il sostituto dottor D'Innella che è, però, in attesa di trasferimento alla procura di San Severo.

Nella pretura di Vigevano, su due posti di pretore previsti dalla pianta organica, è vacante un posto; anche per tale vacanza è stata fatta richiesta di copertura al Consiglio superiore della magistratura e si è in attesa delle deliberazioni del Consiglio.

Circa il personale di cancelleria nel tribunale di Vigevano, su sei posti previsti dall'organico ne è vacante uno solo che sarà co-

perto non appena possibile con l'espletamento dei concorsi.

Nella procura è vacante un posto di segretario sui due posti previsti dall'organico e si provvederà analogamente. Infine nella pretura l'organico dei cancellieri, in numero di cinque, è al completo.

È pure al completo l'organico dei dattilografi, costituito da due posti, mentre si provvederà al più presto a coprire il posto di usciere vacante nella pretura.

Circa il richiesto aumento dell'organico degli uffici giudiziari di Vigevano, si informa che, con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185 con il quale sono state modificate le piante organiche dei magistrati addetti alle procure generali presso le corti di appello, ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali ed alle preture sono state considerate anche le necessità del tribunale di Vigevano, aumentando da cinque a sei posti il numero dei giudici. Non è stato possibile disporre un aumento maggiore dei magistrati addetti a quel tribunale, dovendosi tener conto delle esigenze di altri analoghi uffici aventi lo stesso, o superiore, carico di lavoro. Con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1967 è stato, poi, aumentato di un posto, da quattro a cinque, l'organico dei cancellieri della pretura di Vigevano.

Non si è mancato pertanto, pur nell'attuale deficienza numerica del personale, di tenere il massimo conto delle esigenze degli uffici giudiziari di Vigevano, sia per quanto riguarda il consentito aumento del personale, sia per quel che concerne la copertura delle vacanze in organico.

Il Ministro: GONELLA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, dato che a seguito della determinazione ministeriale pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 22 febbraio 1968, n. 47, e del concorso successivamente espletato, circa 300 giovani sono rimasti esclusi dalla assunzione come operai aggiustatori meccanici, pur essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti, il Ministero della difesa intenda dare luogo al più presto ad altra determinazione che consenta l'assunzione perlomeno, di una parte degli esclusi. (4-01323)

RISPOSTA. — Con determinazione ministeriale in corso viene disposta l'assunzione di 170 allievi operai diplomatisi presso le scuole della difesa negli anni 1966 e 1967.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

Il suddetto contingente costituisce il numero massimo dei posti che in base alle vigenti disposizioni possono essere conferiti agli allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità nell'ultimo biennio.

Dei posti da coprire tre saranno attribuiti, in relazione alle esigenze di servizio, agli allievi con qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico ».

Il Ministro: GUI.

ALMIRANTE, D'AQUINO E SANTAGATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia al corrente dei fatti verificatisi a Ragusa il 21 agosto 1968, in occasione di un incontro sportivo al quale partecipavano squadre dei paesi appartenenti al patto di Varsavia e aggressori della Cecoslovacchia. La presenza di tali squadre, in quel particolare momento, non poteva non determinare nella popolazione di Ragusa sentimenti di esecrazione e spontanei moti di protesta, dei quali si faceva interprete il deputato regionale Salvatore Cilia, che si limitava a compiere un gesto dimostrativo, lanciando nello stadio di Ragusa una tuta rossa. A seguito di tal gesto, il deputato regionale Cilia veniva aggredito da alcuni individui, si difendeva energicamente, e con sommo suo stupore poteva constatare che i funzionari di pubblica sicurezza in servizio spalleggiavano gli aggressori, giungendo financo a inoltrare successivamente una denuncia all'autorità giudiziaria a carico dello stesso Cilia.

Si chiede al ministro di voler disporre una indagine sui fatti e, qualora sia confermata la versione sopra riferita, di voler prendere provvedimenti nei confronti di chi ha sovvertito le naturali funzioni della pubblica sicurezza, spalleggiando gli aggressori e accanendosi contro l'aggredito. (4-01330)

RISPOSTA. — Il 21 agosto 1968, verso le ore 21,40, nello stadio Villa Margherita di Ragusa, nel corso dello svolgimento di un torneo internazionale femminile di pallavolo, alcuni elementi di estrema destra, fra i quali il deputato regionale Cilia, lanciavano sul terreno di giuoco le tute che le atlete polacche avevano poco prima lasciato in panchina.

Tale gesto provocava la reazione di alcune persone e degli organizzatori, sfociando in un tafferuglio prontamente sedato dal responsabile intervento delle forze di polizia.

Conseguentemente, la questura denunciava alla pretura il deputato regionale Cilia, il di lui fratello Vittorio e tale Schembari Sal-

vatore, quali responsabili del reato di disturbo di pubblico spettacolo previsto dall'articolo 659 del codice penale. Il Cilia, inoltre, veniva denunciato, a querela di parte, per lesioni volontarie, da un membro del comitato organizzatore dello stesso spettacolo.

Il Ministro: RESTIVO.

ALMIRANTE, CARADONNA E MARINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali determinanti interventi intenda operare in ordine alla grave situazione relativa alla cessione degli alloggi per ferrovieri del villaggio Angelini di Val Melaina a Roma e determinata da una errata interpretazione della legge che pone nel nulla la possibilità di acquisto da parte degli aventi diritto, assolutamente non in grado di sopportare il costo per vano fissato che viene a risultare esagerato in via assoluta e di troppo superiore a quello degli alloggi precedentemente alienati. (4-01335)

RISPOSTA. — Le valutazioni degli alloggi soggetti alla disciplina di riscatto sono state dal legislatore (decreto del Presidente della Repubblica n. 2/1959 e legge 231/1962) affidate ad un organo terzo, fra proprietari ed assegnatari degli alloggi in questione, e cioè alle apposite commissioni provinciali costituite presso gli uffici del genio civile.

L'azienda ferroviaria non provvede, quindi, alle anzidette valutazioni per gli alloggi di sua proprietà soggetti a riscatto (compresi quelli in oggetto ubicati a Val Melaina in Roma), bensì si limita a fornire alle competenti commissioni provinciali, in osservanza a quanto stabilito dal Ministero dei lavori pubblici con le circolari del 16 febbraio 1959, n. 2130 e del 10 luglio 1962, n. 2810, dati di stima che hanno funzione complementare a tutte le altre notizie che le anzidette circolari richiedono circa la composizione, superficie, orientamento, ubicazione, ecc. dei singoli alloggi e che costituiscono un « valore presunto » degli appartamenti, fornito a puro titolo informativo e comunque non condizionante le decisioni delle commissioni provinciali, giusta il profilo arbitrale del compito loro assegnato.

Nel fornire tali dati di stima, l'azienda ferroviaria si riferisce sempre al valore venale degli alloggi al momento della loro ammissione a riscatto in base all'articolo 4 della legge n. 231 del 1962, e perciò, per quelli di Val Melaina, sono stati considerati i prezzi correnti nel 1964, data in cui gli alloggi anzi-

detti furono ammessi alla cessione in proprietà.

Non ha quindi rilevanza il raffronto fra le stime degli alloggi in questione e quelle relative ad altri appartamenti già ceduti a riscatto, atteso che, in quest'ultimo caso, trattasi di alloggi di tipo diverso, ubicati in zone diverse, e soprattutto di alloggi per i quali la determinazione del valore venne effettuata in altri tempi (1960), allorché ancora non si erano verificati, nel settore edilizio, i notevoli aumenti di prezzo registrati negli ultimi anni.

Si precisa, comunque, che avverso le valutazioni delle suddette commissioni provinciali, gli interessati hanno possibilità di ricorso alle commissioni regionali sedenti presso i provveditorati alle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Il Ministro: SCALFARO.

ALPINO. — *Al Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere se effettivamente sussista per la nostra marina militare, come detto nell'articolo *Italia faziosa* di De Risio comparso su *La Nazione* del 9 agosto, il divieto di effettuare le tradizionali visite a porti della Spagna, divieto che invece non ricorre nei confronti della Jugoslavia, considerata la visita di cinque giorni compiuta di recente, sia pure nel compiacente silenzio della stampa nazionale, da una nostra divisione navale al porto di Spalato.

È manifesto che con una simile scelta si è imposta persino alla marina militare — come nota il citato articolista — una specie di apertura a sinistra e che il Governo dimostra una stupefacente preferenza per le ditature di sinistra, ritenute evidentemente più dolci e democratiche di quelle cosiddette di destra.

Si chiede di conoscere i reali criteri ispiratori di una discriminazione che, oltre a offendere gli amari ricordi cui per molti italiani sono legate certe località adriatiche, passa disinvoltamente sopra ai grossi e positivi rapporti economici esistenti con la Spagna, ove il capitale italiano ha investito oltre 1.000 miliardi, e al fatto che la Spagna medesima concorre, sia pure in via indiretta, al sistema di difesa atlantico. (4-01138)

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto asserito dal quotidiano *La Nazione* non esiste alcun divieto per la marina militare italiana di effettuare visite nei porti della Spagna. Ne è prova il fatto che visite in quei porti

vengono effettuate regolarmente da anni. Sarà sufficiente ricordare, al riguardo — per gli anni più recenti — la visita della *Stella Polaris* a Las Palmas e quella della nave scuola *Palinuro* a Barcellona nel 1968, nonché le visite della nave *Cavezzale* a Palma di Majorca, di una squadriglia di dragamine a Cadice, della *Corsaro II* e della *Vespucci* a Malaga nel 1967.

Viene meno pertanto il fondamento delle illazioni che l'interrogante ha tratto dal preteso divieto.

È comunque da tener presente, in linea generale, che la limitatezza delle unità navali disponibili per un verso e le numerose esigenze meritevoli di essere soddisfatte per un altro, limitano il numero dei porti che le unità suddette sono in grado di visitare annualmente.

Il Ministro della difesa: GUI.

ALPINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se abbia letto e in qual modo apprezzato la lettera pubblicata da *La Stampa* del 13 agosto 1968 (rubrica *Specchio dei tempi*) nella quale un lettore, che fra l'altro si qualifica non monarchico, scrive: « Un consiglio alle forze dell'ordine: cercate i banditi in Sardegna e non perdetevi il tempo con Vittorio Emanuele! Non ha ammazzato nessuno e non credo che il nostro prestigio possa essere offuscato dalla sua eventuale presenza sul territorio italiano ».

Si chiede di conoscere in base a quali notizie o indizi attendibili sia stato dato l'allarme sul supposto ingresso del principe Vittorio Emanuele in Sardegna e quante forze siano state mobilitate per fronteggiare così grave evento. Si rileva che più proficuamente l'attenzione potrebbe essere volta a prevenire episodi ben altrimenti lesivi del prestigio della Repubblica e dei pubblici poteri, quali il rientro indisturbato in paese, per contrarre matrimonio, di un latitante condannato per omicidio. (4-01139)

RISPOSTA. — La notizia della presenza di Vittorio Emanuele di Savoia sulla Costa Smeralda, pubblicata su *La Nuova Sardegna* dell'8 agosto 1968, è risultata priva di fondamento, così come la supposta mobilitazione, per la circostanza, di forze dell'ordine.

Quanto al matrimonio contratto il 20 luglio 1968, nella chiesa di Onani, da Pasquale Pau, si precisa che, essendo stato il rito celebrato di notte, in un paese ove non esiste stazione d'arma (della quale è però prossima l'istituzione) e senza la formalità delle pub-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

blicazioni, gli organi di polizia non poterono averne tempestiva conoscenza.

I due testimoni alle nozze sono stati denunciati per favoreggiamento personale; inoltre l'autorità giudiziaria sta vagliando la posizione del sacerdote celebrante.

Il Ministro: RESTIVO.

ALPINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se e quale seguito sia stato dato al ricorso inoltrato al Capo dello Stato dall'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (ANITA), per eccepire la illegittimità costituzionale di alcune norme della legge soppressiva dell'EAM. La Presidenza della Repubblica, con nota 20 marzo 1968, n. 176709/P, comunicava all'associazione predetta che l'istanza veniva in pari data « inoltrata alla Presidenza del Consiglio per ogni possibile provvedimento ».

Si precisa che, senza rimettere in questione l'auspicata soppressione dell'EAM, il ricorso formulava eccezione di illegittimità costituzionale a carico delle norme fiscali del provvedimento approvato. Infatti esso, divenuto legge 18 marzo 1968, n. 413, viola gli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto, pur venendo a cessare lo specifico organismo e il servizio separato in favore dell'autotrasporto e pur venendo il tutto riassorbito in uffici generali del Ministero pagati dalla generalità delle entrate tributarie, ha non solo confermato ma anche fortemente maggiorato l'onere « di scopo » già posto a carico degli autotrasportatori. (4-01296)

RISPOSTA. — L'unico organo competente a decidere in ordine alla legittimità costituzionale di disposizioni di legge è la Corte costituzionale, alla quale, per altro, le questioni vanno sottoposte nelle forme e secondo le procedure prescritte.

Pertanto nessun seguito è stato dato alla istanza della Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (ANITA) cui fa riferimento l'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: GALLI.

ARMANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere la situazione interna esistente nel Sudan in ordine alle vessazioni cui sarebbero, in particolare, oggetto — secondo frammentarie informazioni trapelate — le popolazioni di colore della zona meridionale dello Stato (Azania) ad opera del Governo arabo di Khartoum.

L'interrogante chiede altresì, nel caso in cui le notizie corrispondessero a verità, se ri-

tenga il nostro Ministero degli affari esteri di fare i passi ritenuti più consoni per garantire il diritto alla vita ed alla libertà dei neri del Sud-Sudan analogamente a quanto, molto opportunamente, il Governo ha fatto e fa in difesa di popolazioni di altri paesi africani. (4-01593)

RISPOSTA. — La situazione nelle province meridionali del Sudan sembra essere entrata attualmente in una fase di evoluzione positiva rispetto ai problemi lamentati negli anni scorsi. Essa non dovrebbe giustificare quindi le voci circa le vessazioni del Governo sudanese, anche se alcuni episodi limitati e particolari hanno avuto sulla nostra stampa un rilievo che, per quanto giustificato da motivi umanitari e sociali, non appare proporzionato alla realtà dei fatti.

Da oltre un anno è infatti in corso nel Sud-Sudan un processo di graduale, seppur lenta, normalizzazione. Sul piano militare, le operazioni antiguerriglia si sono ridotte a pochi episodi, mentre sul piano politico si va delineando una soluzione di compromesso. Sul piano economico, infine, il Governo sudanese ha ribadito più volte il proposito di riattivare i servizi sociali ed i programmi di sviluppo, non appena le condizioni dell'ordine pubblico lo consentiranno.

Che la situazione nel Sud sia migliorata ne fanno fede le dichiarazioni di Clement Mboro, presidente del Fronte meridionale e membro del Governo di coalizione nazionale, il quale nel dicembre 1967 dichiarava che: « esistono concrete possibilità di ristabilire nelle province meridionali un clima di pace e di ripresa dell'attività produttiva ».

Un'altra testimonianza è stata fornita da un alto prelato italiano, che ha potuto compiere alla fine del 1967 un giro di ispezione di due settimane nel Sud-Sudan. Egli ha trovato la situazione generale migliorata e la vita della popolazione pressoché normale nei capoluoghi di provincia, anche se gruppi di dissidenti risultano tuttora prevalenti nelle zone periferiche. Le calorose accoglienze riservategli ed il fatto stesso che egli abbia avuto il permesso di riprendere direttamente contatto con la Chiesa cattolica nelle province meridionali appaiono indice assai incoraggiante delle evoluzioni in atto e della volontà del Governo di dare una soluzione politica al suo più grave problema interno.

Il periodico sudista *The Vigilant*, riferendosi alle misure adottate dal Governo nel novembre dello scorso anno per favorire una soluzione pacifica al problema politico del Sud affermava: « tutto ciò non è ancora pace,

ma sono misure che conducono alla pace, alle quali dobbiamo dare il nostro assenso». Lo stesso periodico, nel commentare la visita compiuta nel gennaio 1968 dal presidente El Azhari alle province dell'Equatoria e dell'Alto Nilo, ha rilevato il mutamento di tono che distingue ora i discorsi dei governanti di Khartoum ed ha plaudito all'incitamento formulato dallo stesso El Azhari ad aprire una nuova pagina nelle relazioni tra il nord ed il sud.

Le notizie di un sostanziale cambiamento intervenuto nelle intenzioni dei dirigenti sudanesi sono confermate del resto anche da fonti ufficiali. Esso dovrebbe portare sul piano politico all'adozione di vari provvedimenti distensivi quale la graduale abolizione dello stato di emergenza e la sostituzione degli elementi del nord nei comandi di polizia e nell'esercito con elementi locali. Sul piano economico, dovrebbe essere dato inoltre un nuovo impulso alle attività meridionali per facilitare così la ricerca di una soluzione politica globale del problema.

Per quanto concerne la richiesta circa possibili passi del Governo italiano a favore delle popolazioni meridionali del Sudan, si osserva che iniziative del genere contrastano con la politica costantemente seguita dal Governo italiano e ispirata ai noti principi della non interferenza negli affari interni degli altri Stati. Pur con questa premessa, si assicura tuttavia che il Governo segue con la dovuta attenzione gli sviluppi della situazione: non ha mancato di far conoscere nei modi considerati di volta in volta più idonei e quando le circostanze lo hanno consentito, la nostra preoccupazione per gli avvenimenti e di svolgere opera distensiva in favore della pacifica convivenza e della reciproca comprensione delle popolazioni che vivono entro i confini dello Stato sudanese. Ultimo esempio di tale politica si è avuto in occasione della recente visita a Roma del signor Gervase Yak, membro del Consiglio supremo del Sudan, il quale ha avuto colloqui con autorità italiane sul problema del Sudan meridionale.

Il Sottosegretario di Stato: MALFATTI.

BALLARIN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza che i pescatori della piccola pesca di Chioggia (Venezia) e delle altre località della laguna veneta non possono utilizzare, per la loro attività nella laguna stessa, il gazolio a prezzo agevolato e che per questo sono oggetto di continui fermi con le relative conseguenze (multe) da parte delle guardie di finanza.

E se ritenga opportuno disporre adeguati provvedimenti diretti ad ovviare alla precaria situazione in cui vengono a trovarsi migliaia di lavoratori che sono fra i più poveri della nostra nazione. (4-00803)

RISPOSTA. — Non è sfuggito alla conoscenza del Ministero delle finanze il trattamento fiscale vigente per i prodotti petroliferi destinati all'azionamento dei natanti da pesca che operano nelle acque interne.

La materia — com'è noto — è disciplinata dal regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, istitutivo dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

In base all'articolo 1 di tale disposizione legislativa, gli oli minerali ed i prodotti della loro lavorazione sono assoggettati, in certa misura, ad una imposta interna di fabbricazione o ad una corrispondente sovrimposta di confine, secondo che trattasi, rispettivamente, di prodotti di fabbricazione nazionale o di provenienza estera.

L'imposta anzidetta è però abbuonata, ai sensi dell'articolo 16 del decreto succitato, qualora i prodotti petroliferi siano esportati all'estero.

La sfera agevolativa in ordine al tributo in questione è quindi determinata da un dato squisitamente oggettivo — l'esportazione all'estero del prodotto — al cui accertamento è anzi subordinata, per legge, la concessione dell'indicato abbuono.

Il particolare trattamento di cui fruiscono le unità impiegate per la pesca nelle acque marittime trova appunto il suo fondamento nella sopra richiamata disposizione, oltre che nell'articolo 62 — ultimo comma — della vigente legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in base al quale è consentito l'imbarco, per uso di bordo, di combustibili e lubrificanti su natanti azionati da motori meccanici che esercitano la loro attività al di fuori della linea doganale.

Per le ragioni su esposte, di analoga agevolazione non possono attualmente beneficiare i pescatori che si dedicano alla piccola pesca lagunare e nelle acque interne dello Stato, considerato che, nella avvertita ipotesi di favorevole soluzione, non si tratterebbe di abbuono dell'imposta sui carburanti usati per l'azionamento di barche a motore, com'è il caso innanzi accennato delle unità che esercitano la pesca nelle acque marittime, bensì di vera e propria esenzione, che la legge non prevede.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

Certo, la situazione di disagio in cui versa la categoria economica segnalata dall'interrogante è altrettanto presente all'attenzione degli organi di governo.

Tuttavia, il problema posto non può essere risolto attraverso l'adozione di un provvedimento in via amministrativa.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BARTOLE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando verrà corrisposto ai reduci della grande guerra l'assegno vitalizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, che si sarebbe dovuto erogare entro il primo semestre del corrente anno 1968. (4-01566)

RISPOSTA. — La concessione dell'assegno vitalizio in favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre precedenti, prevista dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, è subordinata al conferimento dell'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto ed all'accertamento delle altre condizioni poste dalla legge.

Per quanto concerne detto conferimento, si comunica, secondo quanto ha fatto presente il Ministero della difesa, che il consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto sta procedendo col massimo impegno all'esame della documentazione e prevede di dar corso ad un notevole contingente di prime concessioni entro breve tempo.

Comunque, per ciò che attiene alla particolare competenza del tesoro, si assicura l'interrogante che questo Ministero non ha mancato di impartire le necessarie istruzioni alle dipendenti direzioni provinciali affinché, non appena ricevuta comunicazione, da parte del citato consiglio, dell'avvenuto conferimento delle onorificenze, provvedano con ogni sollecitudine alla liquidazione del vitalizio agli aventi diritto.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
PICARDI.*

BEMPORAD. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere perché, nonostante ricorrano le condizioni di legge e la pratica sia stata da tempo istruita dagli uffici competenti, non è stato ancora adottato il provvedimento che concede l'aumento della quota di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali residenti nel comune di Santa Margherita Ligure (Genova). (4-01379)

RISPOSTA. — Non si rende possibile elevare le quote di aggiunta di famiglia attualmente vigenti per il personale statale di Santa Margherita Ligure, perché il competente uf-

ficio tecnico erariale ha accertato che la distanza, su via ordinaria, tra le sedi comunali di Santa Margherita Ligure e di Genova supera il limite di 30 chilometri consentito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni, per la concessione del beneficio.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

BIAGINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quando verrà provveduto al pagamento delle quote maturate concernenti l'assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra 1914-18 e precedenti secondo quanto stabilito dalla legge 18 marzo 1968, n. 263.

Per sapere, infine, di fronte alla più che giustificata attesa degli interessati, se ritenga opportuno intervenire immediatamente al fine di accelerare le procedure in modo che il pagamento suddetto avvenga prima delle celebrazioni del 4 novembre. (4-01562)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-01566, del deputato Bartole, pubblicata a pag. 413).

BIAGINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di turbamento esistente fra il personale dell'ufficio del registro di Pistoia in conseguenza del preoccupante stato di stabilità dell'immobile demaniale della Santissima Trinità - sito in Pistoia - via Cino, per il quale - previo accertamento tecnico - venne decretato l'immediato abbandono dell'intero immobile.

Per conoscere, infine, di fronte alla pericolosità in atto e alla circostanza che il personale è costretto a lavorare in locali indecenti, malsani, privi di luce e di aria, quali idonee e tempestive iniziative intenda assumere per ovviare a tale drammatica situazione. (4-01565)

RISPOSTA. — L'ufficio del registro di Pistoia occupa attualmente 13 vani al piano terra dell'edificio demaniale denominato Palazzo della Trinità, in cui erano prima alloggiati anche l'ufficio delle imposte dirette (al primo piano) e la conservatoria dei registri immobiliari (al piano secondo).

Detti locali risultano, da tempo, inadeguati alle accresciute necessità dei servizi anche per l'irrazionale distribuzione degli ambienti, e presentano, inoltre, altri gravi inconvenienti, quali l'umidità (per infiltrazione di acqua piovana) e la scarsa luminosità degli ambienti medesimi.

Per ovviare, anche in parte, allo stato di disagio dell'ufficio in parola, vennero studiate e adottate, in passato, delle soluzioni provvisorie, nell'attesa della progettata definitiva sistemazione dei tre uffici suddetti nel costruendo nuovo palazzo degli uffici finanziari.

Poiché la situazione dell'ufficio si era, nel frattempo, aggravata, per la sempre più scarsa funzionalità dei locali allo stesso assegnati e per gli altri gravi inconvenienti suindicati, e considerata l'impossibilità di eseguire nello stabile in parola le necessarie opere di manutenzione e di adattamento, venne prospettata da parte degli organi provinciali competenti la necessità di provvedere al trasferimento dell'ufficio in altra sede. Ciò sempre quale soluzione provvisoria, nell'attesa dell'auspicato riassetto definitivo dell'ufficio nell'erigendo nuovo palazzo degli uffici finanziari.

In data 15 marzo 1967 l'intendenza di finanza di Pistoia segnalava infatti l'offerta dell'impresa Magni, la quale si dichiarava disposta a cedere in fitto il primo piano di uno stabile in via di ultimazione in quel capoluogo, alla via Donatori di sangue, della superficie di metri quadrati 850, verso il canone annuo di lire 5.700.000, successivamente ridotto, dopo laboriose trattative, a lire 4.500.000 annue.

Il Consiglio di Stato, al quale era stato sottoposto il relativo schema di contratto di affitto per il preventivo parere, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, esprimeva, però, avviso contrario, rilevando che la superficie dei locali era da ritenersi eccessiva per la sistemazione dell'ufficio in argomento e che ugualmente eccessivo era da considerare il canone di affitto convenuto.

In conseguenza di tale sfavorevole parere l'amministrazione finanziaria, atteso il perdurare della grave situazione dell'ufficio di cui trattasi ed anzi il peggioramento continuo delle condizioni del medesimo per l'accresciuto grado di umidità dei locali, risottoponeva a più attento e completo riesame la questione, al fine di poter meglio documentare e illustrare al Consiglio di Stato i gravi motivi che erano a base del proposto trasferimento ed anche per effettuare un tentativo di ottenere eventualmente dal proprietario una ulteriore riduzione del canone.

Poiché dai nuovi elementi raccolti emergeva l'assoluta e imprescindibile necessità di far luogo alla nuova sistemazione dell'ufficio in argomento, è stata recentemente riproposta la questione al Consiglio di Stato, per il

riesame e perché, in considerazione dei gravi e giustificati motivi posti a sostegno della richiesta, volesse compiacersi modificare in senso favorevole il proprio avviso al riguardo.

Circa l'immediato abbandono dell'intero immobile della Trinità, che si assume decretato in seguito ad accertamenti tecnici, è necessario precisare che, nell'aprile del 1967, in conseguenza di dissesti statici verificatisi nei locali già adibiti a sede della conservatoria dei registri immobiliari e dell'ufficio delle imposte dirette di Pistoia, è stato disposto l'immediato abbandono di detti locali e il trasferimento dei due uffici anzidetti nei locali al secondo e terzo piano della nuova sede dell'INAIL, siti in piazza Dante.

Per l'ufficio del registro, invece, non ravvisandosi urgenza di sgombero, si è deciso di attendere il perfezionamento delle procedure di rito, occorrenti ai fini del trasferimento dell'ufficio medesimo in altra sede.

Si ritiene, comunque, di poter fornire assicurazione all'interrogante, che l'amministrazione finanziaria, pienamente consapevole dell'incresciosa situazione in cui si dibatte l'ufficio del registro di Pistoia, non mancherà di continuare a porre in essere ogni idonea iniziativa per addivenire ad una sollecita e soddisfacente sistemazione dell'ufficio in questione.

Nel frattempo è stata interessata la competente intendenza di finanza affinché, qualora le condizioni statiche del fabbricato dovessero ulteriormente aggravarsi, esami, di concerto con l'ispettorato compartimentale delle tasse, con l'UTE e con il genio civile, l'adozione dei necessari provvedimenti d'urgenza, per salvaguardare l'incolumità del personale e la conservazione degli atti e del materiale d'ufficio.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BIASINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno e necessario sollecitare le operazioni di concorso per la nomina dei professori aggregati previsti dalla legge all'uopo approvata.

L'interrogante fa presente che molto tempo è già trascorso dal 1965 e sottolinea la necessità che al più presto sia pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* la composizione delle commissioni di concorso il cui scrutinio sta per concludersi in questi giorni. L'interrogante ravvisa altresì la necessità che il Ministero della pubblica istruzione, gli organi di controllo e il Ministero di grazia e giustizia studino la possibilità di procedure eccezionali

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

mente rapide affinché le commissioni possano svolgere e concludere entro il mese prossimo i lavori almeno nei casi non controversi.

(4-01646)

RISPOSTA. — Va premesso che nella prima applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 585, concernente l'istituzione del ruolo dei professori aggregati, è stata necessaria la definizione, da parte della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, dei criteri generali per la formulazione dei « gruppi di materie affini » e il rinvio alle facoltà, per una revisione, delle prime proposte formulate. Inoltre, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, successiva a quella istitutiva del ruolo dei professori aggregati, è stata prevista l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi a posti di aggregato e la conseguente emanazione di un regolamento per la disciplina della materia. La formulazione del regolamento, secondo la procedura d'obbligo (intese con le altre amministrazioni interessate, parere del Consiglio di Stato, decreto presidenziale, controllo di legittimità della Corte dei conti) ha comportato un ulteriore ritardo nell'emanazione dei primi bandi di concorso.

Questi gli inevitabili ritardi connessi alla prima applicazione della legge.

Si considerino, poi, la complessa procedura (prevista dalla legge 25 luglio 1966, n. 585 e dalle norme relative ai pubblici concorsi) per pervenire alla nomina di un professore aggregato. Infatti occorrono, oltre a quello relativo alla determinazione dei gruppi di materie affini, due pareri della sezione prima del Consiglio superiore (sulla composizione dei collegi elettorali e sugli atti delle commissioni); senza contare gli eventuali pareri integrativi e le pronunce sull'equipollenza dei titoli posseduti dai candidati stranieri. Si aggiunga, poi, che sono necessarie quattro verifiche presso la Ragioneria centrale e quattro registrazioni presso la Corte dei conti di altrettanti provvedimenti (decreto di assegnazione dei posti, bando di concorso, decreti costitutivi delle commissioni giudicatrici, decreti di nomina). Si aggiungano, inoltre, tre pubblicazioni sul *Bollettino ufficiale* o sulla *Gazzetta ufficiale* di altrettanti provvedimenti (decreto di assegnazione dei posti, bando di concorso, decreti costitutivi delle commissioni giudicatrici).

Oltre al tempo necessario per curare gli adempimenti indicati in precedenza, si deve tener conto anche degli intervalli di tempo che, ai sensi della legge n. 585, devono inter-

correre fra una fase e l'altra della procedura di nomina dei professori aggregati. Ed esattamente, tre mesi dall'entrata in vigore della legge istitutiva per la formulazione delle prime richieste di assegnazione di posti; tre mesi dalla pubblicazione del decreto di assegnazione di posti per la formulazione delle richieste di apertura di concorso; due o tre mesi dalla pubblicazione del bando, rispettivamente, per la presentazione delle domande dei candidati italiani e stranieri; venti giorni dalla pubblicazione dei decreti costitutivi delle commissioni per l'invio delle pubblicazioni ai commissari; trenta giorni per la presentazione dei documenti di rito da parte dei vincitori; sei mesi per la chiamata dei vincitori da parte delle facoltà (termine del quale è necessaria l'abbreviazione di fatto, per evitare che la sola somma dei periodi di sospensione per la decorrenza dei termini superi l'anno).

Tutto ciò premesso si fa presente che, per quanto concerne i concorsi per il primo contingente di posti (organico al 1° novembre 1966), la commissione preposta agli scrutini e ai sorteggi per la costituzione delle commissioni giudicatrici ha terminato i suoi lavori ed ha presentato in data 27 settembre 1968 la relazione conclusiva. I professori chiamati a far parte delle commissioni vengono invitati — con lettere in corso — a comunicare la loro accettazione a giro di posta. Per altro i decreti di costituzione delle commissioni giudicatrici (356) potranno essere pubblicati solo a seguito della verifica da parte della ragioneria centrale e della registrazione presso la Corte dei conti e cioè in una data che non può essere predeterminata da questa amministrazione. Entro venti giorni dalla pubblicazione dei decreti nella *Gazzetta ufficiale*, i candidati dovranno inviare le loro pubblicazioni ai commissari e si potrà quindi procedere alla convocazione delle commissioni giudicatrici. La procedura si concluderà con l'approvazione degli atti ad opera della sezione prima del Consiglio superiore, l'invio dei documenti di rito da parte degli interessati e la chiamata dei vincitori da parte delle facoltà. Risulta pertanto evidente la materiale impossibilità di provvedere alla copertura dei posti a concorso a decorrere dal prossimo primo novembre.

Per i 200 posti previsti in organico al 1° novembre 1967, scadrà il 5 dicembre prossimo il termine per la presentazione delle richieste di apertura di concorso da parte delle facoltà interessate e potrà procedersi, quindi, alla emanazione dei bandi di concorso.

Per i 200 posti previsti in organico al 1° novembre 1968, la ripartizione avrà luogo dopo che la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione avrà espresso, nelle prossime adunanze, il giudizio tecnico sulle proposte delle facoltà.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione, si può assicurare il costante impegno del Ministero della pubblica istruzione per il superamento delle difficoltà connesse alla prima applicazione della legge e per il sollecito corso dell'*iter* procedurale, entro i limiti imposti dalla presenza dei termini sospensivi e dall'intervento, previsto per legge, degli organi consultivi e di controllo.

La semplificazione delle procedure sopra indicate non può avvenire che mediante provvedimenti legislativi.

Il Ministro: SCAGLIA.

BIGNARDI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano tempestivamente predisporre per dare attuazione all'invito rivolto dal presidente della Commissione della CEE ai governi dei sei paesi membri perché sopprimano entro il 31 dicembre 1968 tutte le discriminazioni in materia fiscale riguardanti il caffè, il cacao, lo zucchero, i vini, la birra, gli alcoolici e filati di cotone. L'interrogante rileva il palese interesse dell'Italia ad adeguare la propria legislazione fiscale nei settori indicati anche per aver titolo a contestare eventuali infrazioni o discriminazioni da parte di altri paesi membri. (4-00321)

RISPOSTA. — Il quesito posto si richiama al recente invito rivolto dalla Commissione delle Comunità europee ai ministri degli affari esteri interessati, perché gli Stati membri procedano, al più tardi entro il 31 dicembre 1968, alla eliminazione delle residue discriminazioni nel settore delle imposte di fabbricazione e di consumo (accise) che colpiscono il caffè, il cacao, lo zucchero, i vini, la birra, gli alcoli ed i filati.

Al riguardo, per quanto concerne la disciplina fiscale del caffè, si fa presente che le discriminazioni rilevate dall'anzidetta Commissione concernono il regime applicabile all'importazione dei caffè trasformati (torrefatti, decaffeinati, estratti solidi e liquidi), per i quali è stato convenuto in sede CEE un regime di tassazione fondato su rapporti forfettari di equivalenza con il caffè verde.

Tali criteri, che realizzano un'armonizzazione dei sistemi applicati in Italia, Francia

e Germania, dovranno essere adottati, entro il più breve tempo possibile, ad evitare l'instaurazione della procedura contenziosa prevista dall'articolo 169 del trattato di Roma.

A tal fine, da parte del Ministero delle finanze si stanno predisponendo i necessari strumenti legislativi.

In ordine alla regolamentazione tributaria del cacao, vigente nel nostro paese, l'esecutivo comunitario ha da tempo iniziato la procedura di cui all'articolo 169 del trattato di Roma in relazione al disposto dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1954, n. 291 sulla temporanea importazione di cacao in grani per la spremitura. Tale norma prevede, fra l'altro, che per ogni 40 chili di polvere di cacao ottenuti dal cacao temporaneamente importato deve essere riscosso, in caso di mancata riesportazione, un ammontare d'imposta di consumo corrispondente a 32 chili di cacao in grani.

Siccome tale criterio di tassazione si risolve in una riduzione della base imponibile, e quindi in una corrispondente attenuazione dell'onere fiscale della polvere di cacao così ottenuta, rispetto a quella direttamente importata, l'esecutivo comunitario ha contestato siffatta disciplina considerandola in violazione dell'articolo 95 del trattato di Roma.

Pertanto, sulla base delle adesioni già a suo tempo espresse dai Ministeri interessati, è stato predisposto uno schema di provvedimento legislativo che prevede l'abrogazione della citata legge n. 291.

Detto disegno di legge ha già ottenuto la preventiva approvazione del Consiglio dei ministri.

Per quanto attiene alla disciplina dello zucchero, i rilievi comunitari riguardano le vigenti disposizioni italiane in materia di sovrimposta di confine sui prodotti importati contenenti zucchero, che prevedono un regime di tassazione forfettaria basata su percentuali fisse predeterminate di contenuto zuccherino, con l'applicazione della maggiore aliquota d'imposta prevista per il saccarosio.

Tale criterio trae origine dalla difficoltà e, spesso, dall'impossibilità di accertare mediante analisi l'esatta percentuale di zuccheri tassabili contenuti nei suddetti prodotti, data la presenza di zuccheri naturali invertiti o la coesistenza di varie materie zuccherine (saccarosio, glucosio, lattosio, ecc.) assoggettabili a differenti aliquote d'imposta.

La questione ha trovato oggetto di approfondito esame in seno al gruppo esperti fiscali della CEE e a conclusione dei lavori sono

state concordate le seguenti proposte risolutive:

a) mantenimento dell'attuale sistema di tassazione, ma strutturato in modo da prevedere dieci scaglioni forfettari — corrispondenti rispettivamente a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 per cento di contenuto zuccherino — e l'applicazione dell'imposta, con riferimento alla percentuale media di ciascuno scaglione e cioè 5, 15, 25, ecc.;

b) facoltà per l'importatore di optare per la tassazione in base all'effettivo contenuto di zucchero, sempre che sia possibile accertare all'analisi le esatte percentuali dei vari tipi di zuccheri (saccarosio, glucosio, lattosio, ecc.) eventualmente incorporati nei prodotti dolciari importati;

c) applicazione dell'aliquota d'imposta più elevata, stabilita per il saccarosio, allorché non sarà praticamente possibile rilevare all'analisi la natura dei diversi zuccheri eventualmente incorporati, oppure la loro ripartizione percentuale.

È stato pertanto necessario porre allo studio i provvedimenti per la sollecita attuazione di tali proposte, tanto più che, come recentemente comunicato dalla nostra rappresentanza a Bruxelles, l'esecutivo comunitario ha emesso parere motivato ai sensi dell'articolo 169 del trattato di Roma.

Quanto prima, sarà quindi provveduto ad apprestare lo strumento legislativo che prevede le occorrenti modifiche alla vigente tariffa dei dazi doganali.

Relativamente al settore dei vini sono stati mossi rilievi in sede CEE in ordine alla tassazione dell'alcole aggiunto ai vini importati, per i quali le disposizioni vigenti nel nostro paese considerano comunque aggiunta la parte di alcole eccedente i 12 gradi che, come tale è assoggettata a sovrimposta di confine. Ciò — è bene avvertire — a differenza dei vini italiani, i quali sono soggetti a tale tributo soltanto per alcole effettivamente aggiunto.

Al riguardo osservasi, tuttavia, che per i vini importati la tassazione per la parte di alcole eccedente i 12 gradi non può, almeno per ora, essere modificata. D'altra parte l'incidenza fiscale in questione può dirsi soltanto apparente, ove si consideri che altri paesi CEE (Germania, Lussemburgo, Francia), nella produzione del vino ricorrono all'operazione di zuccheraggio (aggiunta di saccarosio sia allo stato solido sia liquido) se non anche a processi di alcolizzazione, mentre è noto che in Italia l'aggiunta di saccarosio e alcole in vini diversi da quelli speciali è vietata dalla legge e costituisce, anzi, reato.

Non si esclude, per altro, la possibilità di ammettere allo stesso trattamento dei vini italiani taluni vini di qualità, da determinare, previsti nella disciplina comunitaria del 4 aprile 1962 o negli annessi ai relativi accordi bilaterali. Dovrà però trattarsi, in tal caso, effettivamente di vini con gradazione alcolica naturale superiore ai 12 gradi, e che siano accompagnati da apposito certificato rilasciato dal paese produttore, previamente concordato. Detta eventualità è stata già comunicata ai competenti servizi CEE.

Le discriminazioni contestate dalla commissione CEE nel settore della birra non riguardano la posizione italiana e, pertanto, nessun provvedimento si rende necessario predisporre in materia.

Quanto al settore degli alcoli, si assicura che è stato già provveduto ad eliminare le discriminazioni contestate dall'esecutivo comunitario, concernenti:

l'applicazione di una sovrimposta di confine e del diritto erariale all'importazione dell'alcole destinato alla denaturazione e contenuto nei prodotti industriali (legge 28 marzo 1968, n. 415);

la tassazione forfettaria già prevista per le vernici, le profumerie alcoliche, la frutta allo spirito ed i liquori, che è stata sostituita, a decorrere dal 1° luglio 1968, con la tassazione dell'effettivo contenuto alcolico dei suddetti prodotti.

Sono, invece, ancora in discussione le contestazioni, ex articolo 169 del trattato, per la tassazione forfettaria delle acquaviti di vino e di vinaccia importate; per gli abbuoni di imposta relativi alle acquaviti invecchiate, di produzione nazionale; nonché per le riduzioni di imposta di fabbricazione sull'alcole impiegato nella produzione del vermut.

Le richieste comunitarie riguardanti detto settore, infatti, non possono essere ancora accolte, data la loro stretta connessione a problemi di politica agricola, tuttora allo studio presso i competenti servizi comunitari.

Con riferimento, infine, al settore dei filati, si fa presente che in base a recente parere motivato dell'esecutivo comunitario è stata iniziata, ai sensi dell'articolo 169 del trattato di Roma, la procedura contenziosa, sia in ordine all'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di cotone e di fiocco di fibra artificiale e sintetica e rispettivi manufatti importati, sia in ordine al calcolo per la liquidazione dei rimborsi dell'imposta medesima all'esportazione degli stessi prodotti.

È stato contestato al riguardo che, in violazione degli articoli 95 e 96 del trattato stes-

so, i relativi ammontare di imposta e di rimborso sono superiori all'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale che, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, si riscuote col sistema dell'abbonamento annuale.

Pertanto, al fine di eliminare le discriminazioni contestate, il ministro delle finanze ha predisposto e sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri uno schema di provvedimento legislativo, che prevede l'istituzione di un nuovo sistema di tassazione di più agevole applicazione e meglio compatibile con i vigenti impegni internazionali.

Il Ministro delle finanze: FERRARI-AGGRADI.

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per assicurare la conservazione e il restauro del castello malatestiano di Rimini, monumento di suggestiva bellezza architettonica e di grande valore storico. L'interrogante rileva che il castello malatestiano, o castel Sismondo, è stato di recente attribuito da uno studioso riminese a Filippo Brunelleschi; che comunque tale castello rappresenta il prototipo della nuova architettura militare, trasformata in seguito alla invenzione delle armi da fuoco; che fu costruito incorporando le case malatestiane, rese celebri da Dante come sede del tragico episodio di Francesca da Rimini; che, infine, essendo giunto a noi quasi intatto il nucleo fondamentale di tale castello, il ripristino dello stesso e la sua migliore ambientazione urbanistica aumenteranno di una nuova attrattiva turistica la città di Rimini. (4-00649)

RISPOSTA. — La sistemazione, restauro e valorizzazione del castello malatestiano di Rimini è da tempo oggetto di attivo interessamento da parte di questo Ministero.

Come è noto, il castello, per molti anni adibito a sede delle carceri mandamentali, alla fine dello scorso anno 1967, è stato reso disponibile per scopi più idonei alle sue caratteristiche monumentali.

Recentemente il sindaco del comune di Rimini, proprietario del castello malatestiano, ed il soprintendente ai monumenti di Ravenna hanno partecipato ad una riunione indetta appositamente per giungere ad una soluzione globale del problema. Solo un rigoroso e completo rilievo ed un approfondito studio possono costituire la base indispensabile per qualsiasi progetto di restauro che dovrà co-

munque essere sottoposto al preventivo esame del Ministero della pubblica istruzione.

In considerazione, inoltre, della particolare natura delle opere e degli studi che già sono stati compiuti, si esaminerà l'opportunità di affidare l'elaborazione del progetto a privati professionisti, eventualmente sotto la vigilanza della competente soprintendenza.

Il Ministero della pubblica istruzione potrà inoltre concedere un contributo sulla spesa sostenuta dall'ente proprietario per i lavori di stretto carattere artistico.

Il Ministro: SCAGLIA.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come intenda concretamente operare affinché le decisioni previste dal regolamento quadro comunitario del settore lattiero-caseario e dai regolamenti applicativi in materia di prezzi indicativi del latte, di intervento sul burro, sul parmigiano-reggiano a grana e sulle polveri di latte possano essere messe in pratica attuazione.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere in quale modo il Ministero tenda, per assicurare la massima efficacia alla regolamentazione comunitaria, a potenziare adeguatamente i consorzi del parmigiano-reggiano e del grana padano, e come pensi di operare per giungere al 1° gennaio 1969 all'adozione del marchio di qualità per il burro ed alla creazione dell'organismo interprofessionale addetto al controllo.

L'interrogante chiede infine di conoscere in che modo il Ministero dell'agricoltura e gli altri dicasteri interessati intendano applicare la restituzione all'esportazione come previsto dal regolamento medesimo e chiede di conoscere quali provvedimenti definitivi il Governo intenda adottare per stroncare ogni distorsione di traffico e di concorrenza derivante dall'arretratezza delle norme nazionali sui punti franchi e dalle assurde prerogative concesse a certi « paesi terzi » interclusi nel territorio nazionale e che beneficiano della extraterritorialità. (4-00822)

RISPOSTA. — Questo Ministero ritiene che il conseguimento del prezzo indicativo del latte — che per la campagna lattiero casearia 1967-1969 è stato fissato in lire 6.437,50 il quintale franco stabilimento — possa essere assicurato mediante una oculata attuazione delle norme che prevedono misure di intervento sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e la concessione di restituzioni all'esportazione.

La regolamentazione comunitaria di mercato per la fase definitiva (regolamento n. 971-68 della CEE del Consiglio del 15 luglio 1968 e regolamento n. 1107-68 della CEE della commissione del 27 luglio 1968) prevede, come è noto, interventi sul burro di prima qualità, sul latte scremato in polvere e sui formaggi parmigiano-reggiano e grana padano. Per altro, il nostro paese è particolarmente interessato alle misure d'intervento stabilite per i formaggi parmigiano-reggiano e grana padano, che rappresentano la produzione più qualificante del settore.

Ai fini del sostegno del mercato, l'intervento sul burro riveste, invece, un'importanza minore, dato, appunto, il prevalente indirizzo della nostra industria di trasformazione alla produzione di formaggi. D'altra parte, importanza assai esigua assume, in Italia, l'intervento sul latte scremato in polvere, la cui modesta produzione risulta agevolmente assorbita dal fabbisogno interno.

In base alla nuova disciplina di mercato, l'intervento sul formaggio parmigiano-reggiano e grana padano può effettuarsi a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

In particolare, l'intervento sul grana padano fresco di 30-60 giorni di età dovrà riguardare la produzione ottenuta nel periodo dal 12 novembre al 31 marzo, mentre l'intervento sul prodotto « in partita » dovrà effettuarsi sulla produzione — sia di parmigiano-reggiano sia di grana padano — ottenuta nel periodo dal 1° aprile all'11 novembre dell'annata precedente.

Allo scopo di dare attuazione alle norme dei regolamenti sopra indicati, è in corso di approntamento, presso questo Ministero, un progetto di « disciplinare », nel quale saranno stabilite le modalità pratiche dell'intervento. A tale riguardo, può sin d'ora assicurarsi che, anche nella fase di preparazione di questo disciplinare, saranno interpellati i singoli consorzi del parmigiano-reggiano e grana padano.

Ai consorzi stessi saranno affidati compiti importanti, quali l'apposizione, su ogni forma, del marchio di origine, che dovrà effettuarsi obbligatoriamente per poter beneficiare dell'intervento, nonché il controllo sulla tecnologia di fabbricazione, e ciò al fine di assicurare sia l'origine, sia la qualità del prodotto che sarà oggetto dell'intervento stesso.

Il Ministero ritiene che nessuna azione potrebbe risultare più efficace, per il potenziamento dei predetti consorzi, che il renderli compatecipi delle responsabilità dell'intervento.

Quanto alle modalità di attuazione dell'intervento sul burro, esse sono state già definite dall'AIMA e sono immediatamente applicabili. L'innovazione più importante, introdotta da tale disciplina, consiste nell'estensione dell'intervento al burro fabbricato con creme d'affioramento, sottoposte ad un trattamento di centrifugazione e di pastorizzazione.

La decorrenza delle norme relative alla adozione del marchio di qualità, per il burro in possesso dei requisiti che saranno prescritti con apposita regolamentazione comunitaria ancora in corso di esame a Bruxelles, è stata fissata, per l'Italia, al 1° gennaio 1970, anziché al 1° gennaio 1969.

Per altro, al fine di disporre sin d'ora degli elementi necessari per l'istituzione del marchio di qualità — che rappresenta una novità per il nostro paese — è stata istituita una commissione di tecnici altamente specializzati, che ha già provveduto ad approntare uno schema di regolamento in materia. Trovasi tuttora allo studio con le organizzazioni interessate (cooperative casearie, industriali, del latte ed associazioni commerciali) il problema della costituzione dell'ente che sarà autorizzato a rilasciare il marchio di qualità. Intanto, sono stati già organizzati corsi di specializzazione per tecnici-assaggiatori, presso gli istituti caseari di Lodi e di Mantova.

Per quel che concerne, poi, lo snellimento delle procedure per la concessione di restituzioni all'esportazione, si fa presente che sono in corso contatti con i dicasteri finanziari e si sta facendo il possibile per estendere, anche al settore dei prodotti lattiero-caseari, il sistema della corresponsione di acconti fino al 96 per cento dell'importo della restituzione, di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1968.

Per quanto riguarda, infine, i « punti franchi », premesso che le distorsioni di traffico, alle quali si accenna, hanno il loro fulcro nel punto franco di Trieste, si fa, comunque, presente che è allo studio in sede comunitaria, per cui la disciplina che ne deriverà avrà carattere unitario nell'ambito del mercato comune.

Va soggiunto, per altro, che la nuova disciplina comunitaria non si applicherà al punto franco di Trieste, in quanto, per esso, dovrà restare in vigore lo *status* previsto dal trattato di pace; pur tuttavia, allorché tale nuova disciplina verrà attuata, si esaminerà la possibilità di armonizzarvi, per quanto possibile, le norme contenute nel trattato stesso.

Il Ministro: SEDATI.

BORTOT. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, di fronte alle crescenti difficoltà dei coltivatori diretti della provincia di Belluno i quali vedono paurosamente diminuito il prezzo di vendita del bestiame selezionato di razza bruno-alpina il cui allevamento era stato a suo tempo incoraggiato dall'ispettorato dell'agricoltura, ritenga di ripristinare l'erogazione dei contributi anche per il bestiame venduto direttamente in stalla, e per tutto il corso dell'anno, mettendo a disposizione dell'ispettorato agrario i necessari finanziamenti. (4-00678)

RISPOSTA. — L'ispettorato agrario di Belluno, in relazione all'entità dei fondi che il Ministero ha avuto la possibilità di assegnargli, per l'esercizio 1968, per lo sviluppo ed il miglioramento del locale patrimonio zootecnico e in considerazione della riconosciuta opportunità di dare maggiore impulso agli altri interventi previsti dall'articolo 14 del secondo piano verde, intesi ad assicurare un miglioramento qualitativo degli allevamenti, ha ritenuto di limitare la concessione di contributi nella spesa per l'acquisto di bestiame, soltanto ai casi di acquisti effettuati in occasione di mostre e mercati e riguardanti, perciò, soggetti che offrono maggiori garanzie.

Per altro, questo Ministero, per venire incontro alle esigenze dei piccoli allevatori della zona, ha disposto, a favore dell'ispettorato agrario, una ulteriore assegnazione di lire 25 milioni, in aggiunta a quella di 79 milioni di lire effettuata per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: SEDATI.

BRESSANI E BELCI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, per un sollecito ripristino del transito ferroviario, sulla linea Pontebbana, interrotta per il crollo del ponte di Dogna.

In particolare si chiede di conoscere:

1) quali misure di emergenza siano state disposte per garantire il trasporto dei passeggeri, sulla tratta Tarvisio-Pontebbana-Udine;

2) quali opere di sistemazione provvisoria siano possibili, in attesa della ricostruzione del viadotto, per consentire lo svolgimento del traffico merci, stante l'importanza del medesimo per i centri menzionati e per il porto di Trieste;

3) se e quali procedure urgenti l'amministrazione si proponga di adottare per dar

corso al ripristino del manufatto nel minor tempo possibile, così da riportare alla normalità il traffico ferroviario su una linea di grande rilevanza per i collegamenti interni ed internazionali. (4-01378)

RISPOSTA. — 1) Nella stessa giornata del 16 settembre 1968, in cui la linea Udine-Tarvisio è rimasta interrotta in conseguenza del crollo del ponte sul Dogna, l'azienda ferroviaria ha adottato le misure d'emergenza atte a garantire il servizio viaggiatori sulla Pontebbana, informandone gli utenti mediante comunicati stampa ed avvisi nelle stazioni.

Tali misure consistono essenzialmente:

a) nel dirottamento via Udine-Gorizia-Nova Gorica-Jesenice-Rosembach-Villach in accordo con le ferrovie estere cointeresate, dei treni in servizio internazionale 502-503-508-509;

b) nel sollecito inoltro, con treni ordinari e straordinari da Gorizia centrale, delle relative carrozze in servizio diretto internazionale su Trieste, Milano, Genova e Roma;

c) nel mantenimento sul normale itinerario (Venezia-Udine-Tarvisio-Villach) dei treni viaggiatori in servizio locale, nonché di quelli in servizio internazionale AT.384 e AT.385 effettuati con automotrici, garantendone il proseguimento sul tratto interrotto, mediante trasbordo, con autopullman fra Pontebba e Chiusaforte.

2) Per la più sollecita riattivazione dell'esercizio ferroviario sull'intera linea, la azienda ferroviaria sta provvedendo con rito di urgenza assoluta al montaggio di stilate e travate metalliche scomponibili, sostitutive delle strutture crollate.

Con tale sistemazione provvisoria il servizio viaggiatori e quello merci, sia pure con limitazioni di velocità in corrispondenza del tratto di ponte ricostruito, in via provvisoria, si conta potranno essere ripristinati entro il mese di novembre 1968, sempreché il montaggio delle travate stesse non venga ostacolato dal maltempo.

Per la ricostruzione del manufatto con opere definitive è già in corso di studio il relativo progetto da realizzare in un secondo tempo nella maniera più sollecita possibile.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.

BUZZI E MICHELI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'amministrazione finanziaria intenderebbe sopprimere l'ufficio del registro di Busseto (Parma) e, successiva-

mente, l'ufficio distrettuale delle imposte nella stessa sede.

Gli interroganti fanno rilevare che tale provvedimento — qualora fosse adottato — priverebbe una vasta zona del parmense e un centro di primaria importanza quale la città di Busseto della presenza e dei servizi di uffici che costituiscono indubbiamente una delle condizioni positive necessarie per favorire una rapida e favorevole soluzione del difficile processo di trasformazione in atto nell'economia tradizionale di quei luoghi.

La soppressione creerebbe sicuro disagio, avrebbe il significato di un declassamento, urterebbe contro tradizioni molto sentite tanto più se si considera, fra l'altro, che l'ufficio del registro di Busseto venne istituito nel 1861. (4-01467)

RISPOSTA. — Non ha fondamento la notizia relativa alla soppressione dell'ufficio del registro di Busseto ed, inoltre, nessuna iniziativa è in corso per un provvedimento analogo riguardante l'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli insegnanti di educazione fisica che frequentano, per il secondo anno consecutivo, i corsi straordinari previsti dalla legge del 24 ottobre 1966, n. 932 presso i vari ISEF, ritenga di voler disporre, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4 della stessa legge, che gli esami finali per il conseguimento del diploma siano espletati nella sessione estiva del prossimo anno e comunque esauriti entro il 15 settembre 1969, allo scopo di consentire agli stessi di partecipare agli esami di abilitazione, che, all'uopo, dovrebbero essere fissati in periodo successivo.

È necessario tener conto del grave disagio economico che gli insegnanti in parola hanno dovuto affrontare nel periodo di frequenza ai corsi, costretti a vivere per lungo tempo lontani dalle proprie famiglie, attingendo ulteriormente alle proprie scarse disponibilità economiche, e del fatto che gli stessi si sono sottoposti già per due anni ad estenuanti prove di esami, ed a esercitazioni pratiche, particolarmente pesanti per gli insegnanti di età avanzata, nella prospettiva di assicurare al lavoro che già da anni svolgono nella scuola, il carattere della stabilità.

Tale legittima aspirazione e gli sforzi fin qui compiuti sarebbero frustrati se gli insegnanti che frequentano i corsi, d'anzi accen-

nati, non potessero ultimare questi ultimi in tempo utile per la partecipazione agli esami di abilitazione. (4-01060)

RISPOSTA. — La legge 24 ottobre 1966, n. 932, ha previsto l'istituzione, presso gli istituti superiori di educazione fisica, di un corso triennale riservato agli insegnanti incaricati di educazione fisica delle scuole secondarie, iscritti negli elenchi speciali.

Tale provvedimento ha cercato di facilitare il conseguimento del diploma di educazione fisica, titolo accademico di grado universitario, con particolari provvidenze, espressamente previste dalla legge: ammissione senza concorso, dispensa dai limiti di età e, in base all'articolo 4 di cui alla citata legge, esonero dalla frequenza alle lezioni teoriche e possibilità di frequentare le lezioni pratiche in periodi di tempo non coincidenti con quelli del calendario scolastico delle scuole secondarie.

L'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale del 3 dicembre 1966 precisa che le lezioni del gruppo tecnico-addestrativo, con obbligo di frequenza, avranno inizio il 1° luglio e termine il 30 settembre.

Pertanto, allo stato della legislazione vigente, non è consentito anticipare lo svolgimento delle lezioni del gruppo tecnico-addestrativo.

Comunque, il Ministero della pubblica istruzione sta studiando la possibilità di non escludere dagli esami di abilitazione che verranno indetti nel 1969 coloro che conseguiranno il diploma entro detto anno solare.

Il Ministro: SCAGLIA.

CARRARA SUTOUR. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare circa la questione sorta in merito alla cessione degli alloggi delle ferrovie dello Stato del villaggio Angelini nel quartiere di Val Mellina a Roma agli aventi diritto.

Detta questione sorta, come è noto, per una fiscale interpretazione di legge (da più parti, e fondatamente, ritenuta del tutto errata), rende in concreto inattuabile l'acquisizione degli alloggi da parte degli aventi diritto che, per le ben note condizioni economiche in cui versano, non sono assolutamente in grado di affrontare gli oneri che loro si vorrebbero accollare.

Il passaggio a riscatto degli alloggi in questione non può che avvenire in base al criterio del costo degli alloggi; per i fini sociali cui le disposizioni di legge in materia tendo-

no, non può assolutamente pervenirsi a diversa interpretazione delle stesse a meno che non se ne voglia snaturare lo spirito e la portata. D'altra parte trattasi, nella specie, del passaggio a riscatto del restante 20 per cento degli alloggi e non si vede perché i valori di stima attuali dovrebbero essere maggiorati dal 200 al 250 per cento di quelli relativi agli alloggi già alienati, con evidente sperequazione e disparità di trattamento.

In ogni caso si chiede che il Ministro chiarisca con quali concreti provvedimenti intenda ovviare alla gravissima ed iniqua situazione venutasi a creare per gli alloggi di Val Melaina. (4-00710)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-01335, del deputato Almirante, pubblicata a pag. 409).

CARRARA SUTOUR. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza che malgrado gli ordini del giorno, le mozioni, le richieste degli enti locali interessati (comuni e provincia) la direzione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con sua nota 20 luglio 1968 indirizzata all'amministrazione provinciale di Savona, ha ribadito la volontà della azienda di operare il raddoppio della linea ferroviaria nel tratto Finale Ligure-Loano e Loano-Albenga utilizzando l'attuale sede anziché provvedere a spostare a monte dell'abitato l'intero tracciato.

La determinazione dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato non tiene in alcun conto le vitali esigenze dei paesi rivieraschi intersecati, in modo assurdo ed irrazionale, dall'attuale tracciato, situazione che verrebbe così convalidata e resa ancor più grave. Si persiste in un errore che provoca un dispendio enorme per la pubblica amministrazione per la progettazione ed esecuzione di viadotti e sottopassaggi, uno scapito veramente micidiale per interi paesi turistici, tagliati in due dal tracciato con conseguenti difficoltà viarie, pericolo per la incolumità delle persone, scompensi economici tra zona e zona.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro intenda intervenire attivamente perché detta prospettata soluzione dello spostamento a monte del tracciato delle ferrovie dello Stato possa trovare concreta progettazione e sia, comunque, sventato il tentativo di mantenere e aggravare, in modo forse insanabile, detta assurda situazione dell'attuale tracciato; chiede di conoscere se il ministro intenda dare un qualche peso alle decisioni e alle richieste

degli enti locali, anche per sapere se, nei suddetti concetti del Governo, le determinazioni di questi enti, su questioni che involgono loro fondamentali interessi, abbiano o non abbiano rilievo. (4-01464)

RISPOSTA. — Le richieste degli enti locali della provincia di Savona intese ad ottenere che, in occasione del futuro raddoppio del tratto Finale Ligure-Loano della linea Genova-Ventimiglia, si realizzi lo spostamento a monte della sede ferroviaria dell'intero tratto Finale Ligure-Loano-Albenga, non hanno potuto trovare accoglimento atteso che il tratto Loano-Albenga, già a doppio binario, sodisfa pienamente alle esigenze ferroviarie, mentre quello contiguo Finale Ligure-Loano non presenta un andamento plano-altimetrico tale da richiedere, in occasione del suo raddoppio, sostanziali rettifiche di tracciato.

D'altra parte il richiesto spostamento comporterebbe una maggiore spesa dell'ordine di 15 miliardi di lire che l'azienda delle ferrovie dello Stato non può assumere a proprio carico, essendo essa dovuta ad esigenze di carattere extra-ferroviario.

Si assicura comunque che, in sede di elaborazione del progetto di raddoppio del suindicato tratto Finale Ligure-Loano, è stato tenuto debito conto delle esigenze urbanistiche prospettate dai comuni interessati, prevedendo la realizzazione di adeguati manufatti di attraversamento della linea ferroviaria in sostituzione degli esistenti passaggi a livello.

Il Ministro: SCALFARO.

CASCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — in attesa che il Ministero appronti i lavori normativi ai fini dell'attuazione della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, la quale prevede all'articolo 10 che entro il 31 dicembre 1968 dovrà operarsi il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in considerazione della situazione di grave disagio in cui versa la categoria dei procuratori delle tasse, molti dei quali vengono chiamati a reggere per lunghi periodi (persino quattro o cinque anni) importanti uffici del registro o vengono loro affidati incarichi speciali che richiedono una particolare preparazione professionale presso il Ministero, gli ispettorati compartimentali, ecc., senza, però, averne alcuna contropartita; situazione di disagio che è resa più grave dal fatto che l'espletamento degli incarichi sopracitati, che comporta un impegno che supera il normale orario di ufficio, non dà loro la possibilità di affrontare l'esame a carattere

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

eminentemente teorico per merito distinto previsto dall'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3 — se si ritenga, come appare opportuno, non dare esecuzione al decreto ministeriale 17 luglio 1967, registrato il 1° settembre 1967 e pubblicato il 22 gennaio 1968 che prevede l'esame per la nomina a 14 posti di vice direttore a cui possono partecipare circa 400 procuratori. (4-01572)

RISPOSTA. — Il concorso per esami di promozione a 14 posti di vicedirettore delle tasse di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1967 è stato indetto in esecuzione dell'articolo 196 del vigente testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 1, lettera *b*), della legge 7 luglio 1959, n. 469. Tali disposizioni legislative prevedono tassativamente che una parte dei posti disponibili, per promozioni, nella qualifica di vicedirettore, debbono essere conferiti mediante concorso per esami. Pertanto, il Ministero delle finanze, salvo diversa disposizione legislativa, non può assolutamente sospendere, di propria iniziativa, il concorso di cui sopra, al quale per altro hanno chiesto di partecipare 160 dipendenti.

Oltre agli impedimenti di carattere legislativo cui s'è fatto cenno, occorre poi tenere presente che la maggioranza dei partecipanti al concorso in parola non ha titolo per il conseguimento della stessa promozione mediante lo scrutinio per merito comparativo, previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 1 della citata legge 7 luglio 1959, n. 469, e, di conseguenza, l'eventuale sospensione del concorso a 14 posti di vicedirettore non solo porterebbe ad un ingiustificato accantonamento di tali posti, ma non gioverebbe nemmeno ai 160 candidati del concorso stesso, i quali, in mancanza di altre possibilità di avanzamento, si vedrebbero preclusa l'unica via attualmente esistente per l'accesso alla carriera direttiva speciale, che, in base al ripetuto articolo 196 del testo unico n. 3 del 1957, si consegue soltanto attraverso il concorso di promozione e di nomina a vice direttore.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CASSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere per quali motivi non siano stati ancora distribuiti nella provincia di Foggia i moduli per la denuncia della produzione del grano duro 1968.

Detto ritardo comporta un rinvio dei relativi pagamenti integrativi da parte dell'AIMA il che crea un grave disagio tra i cerealicoli già tanto provati dalle calamità atmosferiche. (4-01341)

RISPOSTA. — L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), sin dall'11 settembre 1968, ha provveduto ad inviare all'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Foggia i moduli *GD 1* e *GD 2*, per le denunce di produzione del grano duro della campagna 1968.

Pertanto, gli agricoltori interessati sono stati messi in grado di presentare entro il termine stabilito, recentemente prorogato al 31 ottobre 1968, la domanda per la concessione della integrazione comunitaria di prezzo del prodotto.

Il Ministro: SEDATI.

CATTANEI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere le ragioni per cui non si è ancora provveduto al pagamento ai comuni dell'integrazione dovuta per la maggiore entrata derivante dalla soppressione dell'abolita imposta sulle prestazioni d'opera (strade comodate) relative agli anni dal 1961 al 1966, pregiudicando così le possibilità già esigue dei bilanci comunali.

In proposito si cita ad esempio il caso del comune di Campomorone (Genova) il quale, in data 2 settembre 1968, ha ricevuto dalla locale intendenza di finanza la seguente comunicazione:

«...si comunica che al pagamento della integrazione dovuta per la maggiore entrata derivante dalla soppressione dell'abolita imposta sulle prestazioni d'opera relative agli anni dal 1961 al 1966, per l'importo complessivo di lire 42.240.000 (liquidato con decreto intendentizio del 7 ottobre 1967, n. 30103) si provvederà al pagamento non appena verranno i fondi in conto residui, sul cui accredito a tutt'oggi non si è avuta dal Ministero alcuna comunicazione. Per l'anno 1968 ancora non sono pervenuti i fondi in conto competenza ».

La lettera porta il n. 57224 Rep. X. (4-01758)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, sin dal 1963 ha sempre provveduto periodicamente ad erogare — in due rate annuali scadenti, rispettivamente, in maggio ed in ottobre — i contributi compensativi delle perdite subite dai comuni per effetto dell'abo-

lizzazione delle prestazioni d'opera, accreditando alle competenti intendenze di finanza, per gli anni dal 1961 al 1968, i fondi necessari a tale scopo.

Per quanto concerne, in particolare, il caso del comune di Campomorone, nei cui confronti non sarebbero stati pagati i contributi riguardanti gli anni dal 1961 al 1968, si fa poi presente che presso la direzione generale dei servizi per la finanza locale non risultano richieste di somministrazione di fondi in base al titolo in questione, né in conto residui, né in conto competenza. Si assicura tuttavia che, ad ogni buon fine, è stata interessata la competente intendenza di finanza perché, ove occorra, provveda con ogni immediatezza ai pagamenti dei detti contributi compensativi con i fondi a sua disposizione e, nel caso di insufficienza dei medesimi, perché ne richieda sollecitamente la integrazione.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CAVALLARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali il personale della direzione generale della motorizzazione civile non viene adibito alle funzioni per l'espletamento del servizio di polizia stradale, come previsto dall'articolo 137 del codice della strada, reso necessario anche dal continuo aumento degli incidenti stradali e quindi dalla assoluta necessità di rinforzare le funzioni di controllo della circolazione divenuta, quasi ovunque, caotica.

Per conoscere altresì se il turno di lavoro cui sono sottoposti gli operatori della motorizzazione civile, recentemente abilitati, consenta ai medesimi una valutazione delle capacità degli esaminandi approfondita ed obiettiva, che li porti ad escludere i meno capaci, molto spesso causa di tanti disastri quotidianamente lamentati. Risulterebbe, al riguardo, che gli stessi operatori hanno un carico medio giornaliero di 140 esami (tra pratica e teoria) che comportano un'attività lavorativa ininterrotta di dieci ore, ove si consideri la durata di un esame di soli quattro minuti.

(4-01766)

RISPOSTA. — In merito all'espletamento del servizio di polizia stradale, previsto dall'articolo 137 del codice della strada, si fa presente che per quanto si riferisce ai servizi pubblici di linea, i funzionari della direzione generale della motorizzazione civile hanno sempre svolto con la necessaria continuità ed ociosità l'attività di che trattasi, in appli-

cazione della legge del 28 settembre 1939, n. 1822, e, per quanto concerne le violazioni delle norme sulle tasse automobilistiche, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Per quanto attiene alla motorizzazione privata, tenuto conto che l'accertamento delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale spetta in via principale al corpo delle guardie di polizia stradale, nonché agli altri organi elencati nell'anzidetto articolo 137, il compito in parola, per quanto riguarda questa amministrazione, è stato espletato compatibilmente con la limitata disponibilità di personale conseguente al fatto che sullo stesso gravano numerose altre incombenze, le quali vanno intensificandosi con l'incremento notevole e costantemente progressivo della motorizzazione. Ma la questione interessa molto questa amministrazione che, in attesa dell'auspicato aumento dell'organico, sta studiando il modo di rinforzare le funzioni di controllo della circolazione, nei limiti delle proprie possibilità.

In merito a quanto prospettato circa il turno di lavoro cui sono sottoposti gli operatori in sede di esame, occorre tenere presente che l'elevato carico medio giornaliero di prove gravante sul singolo esaminatore è dato di prevalenza dagli esami teorici effettuati col metodo dei questionari, e che tale metodo è stato adottato proprio perché permette lo svolgimento della prova da parte di un consistente numero di candidati, in tempo relativamente breve, e senza pregiudizio del necessario approfondimento delle nozioni.

Comunque, non c'è dubbio che la recente immissione di personale abilitato sia servita ad aumentare il numero complessivo degli operatori disponibili, e quindi a contenere in misura adeguata la distribuzione delle operazioni *pro-capite* prima esistente. Si tratta, occorre aggiungere, di personale preparato e opportunamente selezionato attraverso accurati corsi ed esami di qualificazione.

A mano a mano che sarà possibile utilizzare altro personale in qualità di esaminatori alle prove teoriche per il conseguimento delle patenti di guida, il sistema attualmente seguito non potrà che migliorare.

Il Ministro: SCALFARO.

CECCHERINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per salvaguardare i diritti di circa 1.800 piccoli risparmiatori che avevano depo-

sitato presso la cassa rurale ed artigiana di Codroipo (Udine) i propri risparmi e che a seguito della messa in liquidazione di quella cassa temono di non poterne rientrare in possesso.

Deve tenersi presente che i risparmiatori citati sono nella quasi totalità piccoli coltivatori, emigrati, operai, artigiani, piccoli commercianti di modo che i loro depositi presso la cassa in questione rappresentano il frutto di notevoli sacrifici e di anni di lavoro in Italia e all'estero.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere i motivi che hanno consigliato gli organi competenti del Ministero del tesoro di porre in liquidazione la cassa anziché favorirne l'incorporazione in altro istituto bancario della zona. (4-01089)

RISPOSTA. — Il decreto di messa in liquidazione coatta della cassa rurale ed artigiana di Codroipo ha dovuto essere adottato per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione dell'azienda ed assicurare la *par condicio* dei creditori, in relazione ai risultati dell'ultima visita ispettiva.

Gli accertamenti svolti hanno, infatti, posto in rilievo un quadro aziendale estremamente critico, presentando la cassa una base patrimoniale compromessa, una situazione di liquidità insufficiente e un conto economico deficitario negli ultimi due esercizi.

Il provvedimento di messa in liquidazione non esclude, per altro, che nel corso della procedura abbia luogo l'intervento di altre aziende che rilevino le attività e le passività della cassa rurale.

Secondo quanto riferito dall'organo di vigilanza, sono stati avviati a questo scopo opportuni contatti, tuttora in via di svolgimento e prossimi ad una conclusione che salvaguarderebbe integralmente gli interessi dei depositanti e dei creditori.

Per alleviare il comprensibile stato di disagio di questi ultimi è stata recentemente autorizzata la corresponsione di un acconto pari al 20 per cento delle spettanze.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

CESARONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali siano i motivi per i quali, in contrasto con le opinioni espresse dalle amministrazioni locali, provincia e comune, in applicazione dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (« piano verde »), è stato deciso di trasformare la cantina sperimentale di Velletri (Roma) in

sezione periferica dell'istituto sperimentale per l'enologia con sede in Asti.

Se in considerazione del grave pregiudizio che la limitazione della sperimentazione al solo settore enologico comporta per tutta la viticoltura della regione laziale si ritenga opportuno, oltre che ripristinare l'autonomia della cantina sperimentale di Velletri e mantenere ad essa anche i compiti di sperimentazione nel settore viticolo, adottare concreti provvedimenti per il potenziamento di un organismo che da oltre 60 anni svolge una proficua attività contribuendo decisamente ad elevare il livello tecnico e produttivo di tale settore nei Castelli Romani e nel Lazio.

(4-00070)

RISPOSTA. — La necessità di contenere, nel numero, le nuove istituzioni sperimentali, al fine di poterle adeguatamente potenziare, ha suggerito al Ministero di costituire, secondo le direttive di massima contenute nella delega di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (« piano verde » n. 2), istituti altamente specializzati nei preminenti settori dell'attività agricola e di articularli in sezioni operative centrali e periferiche, queste ultime dislocate negli ambienti più congeniali e significativi per le attività oggetto della ricerca.

Nel caso specifico segnalato dall'interrogante, ritenuto necessario ubicare in Asti il nuovo istituto sperimentale per l'enologia, perché potesse subentrare alla locale stazione enologica, una delle più antiche istituzioni sperimentali italiane, si è reso indispensabile creare, alle dipendenze dell'ente centrale, due sezioni operative periferiche, in grado di assorbire e continuare l'apprezzata attività tecnica delle cantine sperimentali di Velletri e di Barletta.

Per quanto concerne, poi, l'asserita limitazione dell'attività sperimentale della sezione operativa di Velletri al settore enologico, è da precisare che, a' termini dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 novembre 1967, n. 1318, « i particolari settori di ricerca delle singole sezioni operative degli istituti saranno determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ». Tali determinazioni, ovviamente, non potranno non considerare la necessità di promuovere presso la sezione operativa di Velletri, collateralmente a quelle enologiche, ricerche e sperimentazioni applicative anche nel settore viticolo, tenendo conto e del particolare ambiente produttivo in cui la sezione

stessa opera e dell'esistente disponibilità di un vigneto sperimentale di circa 6 ettari.

Si assicura, infine, che l'attuazione del disposto riordinamento della sperimentazione agraria provocherà, quanto prima, l'approntamento, da parte dei commissari dei nuovi istituti e delle sezioni operative periferiche, di programmi intesi all'ammodernamento delle attrezzature immobiliari e tecnico-scientifiche, all'aumento delle disponibilità di personale tecnico e amministrativo, nonché al coordinamento e sviluppo delle attività di ricerca applicativa e di assistenza tecnica agli operatori agricoli. Al finanziamento di tali iniziative sono destinati, infatti, i cospicui mezzi finanziari, recati dagli articoli 2 (sperimentazione agraria) e 5 (assistenza tecnica) della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il Ministro: SEDATI.

CESARONI E LA BELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali siano i motivi per i quali i territori dei comuni dei Castelli romani sono stati esclusi dal godimento dei benefici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (« piano verde » n. 2), relativamente ai piani di viabilità rurale, e se si ritenga opportuno dare disposizioni ai competenti uffici del Ministero dell'agricoltura affinché i piani presentati dai comuni o da altri enti pubblici dei Castelli romani possano essere ammessi al godimento dei benefici suddetti.

Gli interroganti fanno presente che l'Ente di sviluppo agricolo Toscana-Lazio, centro della campagna meridionale, con sede in Velletri, da una indagine sulla situazione della viabilità rurale solo nel territorio del comune di Velletri ha accertato necessità per oltre un miliardo di spesa. (4-00624)

RISPOSTA. — L'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (« piano verde » n. 2), consente gli interventi a favore della viabilità rurale e dell'approvvigionamento idrico solo nell'ambito di determinati territori, e precisamente: nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (territori meridionali di intervento della Cassa per il mezzogiorno), nei territori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 (zone montane) e nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647 (zone depresse).

Per quest'ultima categoria di territori, per altro, la legge 22 luglio 1966, n. 614, ha stabilito una nuova classificazione che, sostituendosi a quella effettuata in base alla precedente legge n. 647 del 1950, ha valore anche

ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del secondo « piano verde ».

I territori dei comuni dei Castelli romani non rientrano, purtroppo, in alcuna delle predette categorie di territori e, pertanto, non è possibile finanziare, in base allo stesso articolo 17, opere in essi ricadenti.

Va precisato, inoltre, che il terzo comma dell'articolo 17 prevede contributi del 60 per cento in tutti i casi in cui non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma, e cioè nei casi in cui l'opera sia al servizio di aziende che interessano una popolazione inferiore ai 100 abitanti. Difatti, il citato terzo comma dice « in tutti gli altri casi », e non « in tutti gli altri territori ».

Va, comunque, osservato che, pur entro tali limiti, i fondi stanziati sulle autorizzazioni di spesa disposte per l'applicazione dell'articolo 17 si sono dimostrati del tutto inadeguati alle esigenze che si prospettano, in materia di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico, in tutte le regioni del territorio nazionale, per cui una diversa, più estensiva interpretazione della norma, oltre a non essere giustificata dalla lettera della norma stessa, aggraverebbe enormemente lo squilibrio tra esigenze da soddisfare e disponibilità finanziarie.

Il Ministro: SEDATI.

CICERONE, DI MAURO, ESPOSTO E SCIPIONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza che da 4 mesi le maestranze occupate nei cantieri del bacino idroelettrico di Campotosto (L'Aquila), con la solidarietà dell'amministrazione comunale, della popolazione di Campotosto e dei comuni dell'intero comprensorio sono stati costretti a sospendere ogni attività per il fatto che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ha mantenuto gli impegni assunti. Il ministro ricorderà che il 20 giugno 1967 dopo 54 giorni di sciopero, in una riunione presso il Ministero dell'industria, presenti due ministri - Andreotti e Natali - deputati, sindaci, organizzazioni sindacali e contadine, accolse le richieste dei cittadini di Campotosto e si impegnò ad inviare tecnici del suo Ministero sul posto per porre allo studio una iniziativa per un insediamento industriale al fine di garantire ai cittadini del comune di Campotosto, che hanno perduto ogni possibilità di occupazione, 300 posti di lavoro.

Per sapere come giustifica il fatto che a distanza di un anno dall'incontro del 20 giu-

gno 1967 - malgrado gli impegni assunti e le richieste per un incontro avanzate dal sindaco, dal comitato di agitazione, dalle organizzazioni sindacali, malgrado la paralisi dei lavori, il danno di produzione e i pericoli che le popolazioni delle zone limitrofe corrono - il ministro non ha sentito il bisogno di accogliere le richieste per la convocazione delle parti per informare i rappresentanti delle popolazioni sugli studi compiuti e sui risultati raggiunti.

Se sia a conoscenza che l'ENEL - azienda di Stato - dopo aver firmato un regolare contratto con le organizzazioni contadine il 12 settembre 1967, di recente, a seguito dello sciopero, ha bloccato i pagamenti delle terre, esercitando contro i coltivatori diretti un ricatto che non trova precedenti nei rapporti sindacali.

Gli interroganti chiedono di conoscere se - di fronte agli impegni solennemente assunti dal ministro, di fronte al lungo sciopero che gli operai sono stati costretti ad intraprendere e alle conseguenze che ne potrebbero derivare - ritenga doveroso ed opportuno accogliere la richiesta unanime per una immediata riunione presso il Ministero allo scopo di trovare una soluzione al problema, col mantenimento degli impegni assunti, con la salvaguardia degli interessi delle popolazioni di Campotosto e con l'approntamento di 300 posti di lavoro promossi, e necessari a dare una occupazione permanente a coloro che, a seguito della sommersione delle terre e dopo il completamento delle dighe, rimarranno privi di ogni possibilità di lavoro.

Gli interroganti fanno rilevare che se ciò non avvenisse, al termine dei lavori delle dighe, Campotosto si estinguerebbe come comunità ed i suoi abitanti sarebbero costretti a seguire la via dolorosa già percorsa dai loro fratelli. Ed è veramente inconcepibile che nella nostra Repubblica coloro che hanno dato il lavoro e la terra per la realizzazione di un'opera grandiosa, tanto utile allo sviluppo della ricchezza nazionale, ancora oggi vengano ripagati con una prospettiva così iniqua. (4-01769)

RISPOSTA. — I problemi interessanti il comune di Campotosto, diversamente da quanto ritenuto dagli interroganti, hanno formato e formano oggetto del più vivo e costante interessamento di questa amministrazione.

Con nota del 28 febbraio 1968, la stessa amministrazione comunale di Campotosto comunicava che « era in via di definizione la

concessione per la libera pesca nelle acque del lago » e che era stato « maggiorato l'indennizzo di esproprio dei terreni occupati dalle acque », dando atto dell'intervento svolto al riguardo dal ministro dell'industria.

Nel frattempo, la commissione interministeriale nominata nel luglio 1967 appositamente « per l'approfondimento di tutti i termini del problema », dopo di aver preso anche contatti con le autorità locali, rendeva noto l'esito dei lavori svolti: di ciò veniva data comunicazione al sindaco di Campotosto con lettera del 25 marzo 1968.

Successivamente, in relazione all'ordine del giorno votato dal consiglio comunale di Campotosto nella seduta del 10 luglio 1968, veniva interessato l'ENEL. I chiarimenti forniti dall'Ente di Stato erano portati a conoscenza del sindaco di Campotosto.

Ancora di recente, in relazione ad altre richieste ed osservazioni mosse dall'amministrazione comunale, riguardanti l'ENEL, veniva svolto un ulteriore intervento presso l'ente di Stato. Circa l'esito dell'azione svolta è stata data notizia all'autorità comunale tramite il prefetto de L'Aquila.

Da quanto precede, emerge in termini chiari l'interessamento costantemente svolto da questa amministrazione, che ha tenuto e tiene nella più evidente considerazione i problemi legittimi che riguardano l'economia di Campotosto e che concernono la competenza di questo Dicastero.

In armonia con gli intenti che hanno ispirato ed ispirano l'azione di questo Ministero, non si mancherà di assecondare, anche per il futuro nei limiti possibili e consentiti, qualsiasi iniziativa che possa contribuire a migliorare la situazione economica locale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CINGARI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza che nel tratto sud del litorale del comune di Reggio Calabria, e in particolare in località Calamizzi, tra il torrente Calopinace e il campo sportivo vengono giornalmente scaricati da automezzi di varie imprese materiali e rifiuti, impedendo non solo la tranquilla utilizzazione della spiaggia da parte dei bagnanti ma soprattutto l'esercizio della pesca ai numerosi lavoratori che da essa traggono magri compensi e che per il lamentato inconveniente si vedono spesso lacerate le reti e compromessi gli arnesi di lavoro. (4-00535)

RISPOSTA. — La discarica di materiali in mare in località Calamizzi sul litorale a sud

di Reggio Calabria fu consentita dalla capitaneria di porto di Reggio Calabria a seguito di precise richieste e sollecitazioni che nel 1960 venivano avanzate dalle autorità locali e dalle associazioni degli edili al fine di rendere possibile l'eliminazione di materiali terrosi derivanti dai lavori connessi al notevole sviluppo edilizio della città di Reggio Calabria. È, per altro, il caso di far presente a tale proposito che la capitaneria di porto si diede carico, in quell'occasione, di determinare preliminarmente - d'intesa con i rappresentanti degli enti interessati compreso l'ufficio del genio civile per le opere marittime - varie zone per la discarica in questione e che la scelta della località Calamizzi fu effettuata previa attenta ricognizione dei luoghi allo scopo di non ostacolare l'esercizio di altre attività connesse con il pubblico uso del mare: infatti in quel tratto di spiaggia non esistevano stabilimenti balneari e, in ogni caso, le attività balneari dovevano considerarsi escluse trattandosi di zona che le competenti autorità sanitarie avevano dichiarato infetta in quanto in essa sfociano quasi tutte le fognature della città. Su queste premesse fu provveduto, quindi, da parte della capitaneria di porto a disciplinare le discariche con ordinanza del 2 maggio 1960 e, successivamente, in data 15 marzo 1967. La stessa autorità marittima, inoltre, non ha mancato di richiamare l'attenzione degli enti interessati sugli inconvenienti derivanti da un esercizio delle pubbliche discariche non ordinato e non bene disciplinato ed ha perciò sollecitato, considerata l'insufficienza di personale disponibile e l'estensione di circa 35 chilometri del litorale cittadino, il concorso dei vigili urbani, al fine di evitare le discariche abusive, il getto in mare di materiali diversi da quelli terrosi ed ogni altra inosservanza alle norme sopra accennate.

La necessità di un maggiore controllo congiunto e di una revisione dei punti di discarica in atto è stata sollecitata dalla capitaneria stessa, in seguito ad esposti degli abitanti di Calamizzi, con lettera dell'8 marzo 1968, con la quale si proponeva al comune una gestione civica delle discariche pubbliche, così come effettuato a Genova ed in altri centri della Liguria. Il comune da parte sua si è riservato di far conoscere le proprie determinazioni in merito alla gestione delle discariche pubbliche ed ha, intanto, disposto il concorso dei vigili urbani nel servizio di vigilanza svolto dal personale delle capitanerie. Tuttavia il servizio non ha dato i risultati auspicati data la impossibilità di procedere - in dipendenza

della carenza numerica del personale e della notevole estensione costiera - ad una vigilanza continuata, senza contare che gli abusivi, tempestivamente avvertiti della presenza del personale di vigilanza, evitano i tratti sorvegliati spostandosi in altre località del litorale.

Per quanto riguarda il lamentato impedimento all'esercizio della pesca, la presenza sul fondale di blocchi di cemento armato provenienti dalle demolizioni edilizie e di altri materiali non terrosi affidati al capriccio delle correnti marine, effettivamente rende possibile il danneggiamento di reti da pesca, anche se in realtà non si sono avute, finora, denunce di casi del genere. Tale situazione, invero, data l'impossibilità di procedere alla bonifica del fondo marino, conferma la necessità, già rappresentata, di una gestione civica controllata dei punti di discarica non solo per una continuata vigilanza ma anche per una opportuna selezione del materiale, in modo da poter escludere il getto di immondizie, di carcasse metalliche, di blocchi di cemento armato e di altro materiale non terroso.

Allo stato non si può che assicurare l'interrogante che l'amministrazione marittima è impegnata in tale senso. In particolare la capitaneria di porto di Reggio Calabria è interessata a sollecitare e concordare una riunione con i rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle associazioni interessate al fine di predisporre i mezzi atti a contenere gli inconvenienti lamentati e di stabilire una revisione dei punti di discarica con particolare riguardo alla zona di Calamizzi.

Il Ministro: SPAGNOLI.

CORGHI E BATTISTELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'11 giugno 1968 a Tremenico (Como), in una galleria di proprietà della Feldspato società per azioni, tre lavoratori sono morti sul lavoro e 2 sono rimasti gravemente intossicati.

Gli interroganti chiedono di conoscere:

a) se il ministro intenda procedere ad un rigoroso accertamento delle cause della sciagura e delle eventuali responsabilità della ditta e degli organi preposti alla vigilanza per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori;

b) che cosa si intenda fare per le famiglie dei lavoratori scomparsi. (4-00263)

RISPOSTA. — In relazione a quanto stabilito dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sulle norme di polizia delle miniere e delle cave,

l'ingegnere capo del distretto minerario competente ha proceduto all'accertamento delle circostanze che hanno determinato gli infortuni verificatisi il giorno 11 giugno 1968, nella miniera di Feldspato « Pernighera Surlosasso Bogia », sita nel comune di Tremenico e concessa alla società per azioni Feldspato di Milano.

L'insieme degli atti relativi all'inchiesta effettuata è stato trasmesso all'autorità giudiziaria per quanto di competenza nell'accertamento di eventuali responsabilità di ordine penale.

Circa gli interventi assistenziali svolti, si fa presente che la competente sede provinciale INAIL, effettuati i necessari accertamenti, ha immediatamente provveduto al pagamento, in favore dei superstiti, dell'assegno speciale di morte previsto dall'articolo 85 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un importo complessivo di lire 836 mila.

La predetta sede ha già iniziato la procedura per l'erogazione delle prestazioni economiche permanenti alle vedove ed ai figli di due dei defunti mentre ha in corso di acquisizione i dati relativi alla convivenza dei genitori a carico del terzo operaio deceduto.

Inoltre il prefetto di Como, immediatamente dopo la sciagura, ha disposto, tramite il presidente dell'ECA del comune di Tremenico, l'erogazione di un contributo straordinario di lire 250 mila da corrispondere ai congiunti delle vittime.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

CORTI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per alleviare il disagio delle popolazioni bresciane danneggiate dal nubifragio, abbattutosi sulla zona il 29 agosto 1968, che ha prodotto danni di miliardi per il crollo di abitazioni, per le coltivazioni ed ha anche causato vittime umane. (4-01264)

RISPOSTA. — Si precisano qui di seguito gli interventi disposti dalle amministrazioni competenti in favore delle zone della provincia di Brescia colpite dai nubifragi dell'agosto scorso.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È in corso di perfezionamento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il rioscimento del carattere di pubblica calamità agli eventi atmosferici in parola.

Come è noto, detto decreto rende operante la legge 13 febbraio 1952, n. 50, che dispone provvidenze per le imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da calamità naturali.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dagli accertamenti disposti dal Ministero dell'agricoltura e foreste è risultato che, nel complesso, i danni alla produzione non sono stati rilevanti nelle zone ad ordinamento cerealicolo-zootecnico, mentre hanno assunto una certa entità nelle zone viticole e frutticole.

Del tutto modesti sono poi i danni accertati alle strutture fondiarie, essendo essi limitati, e soltanto in qualche caso, ai tetti di fabbricati rurali.

I tecnici dell'ispettorato agrario di Brescia, nel corso dei sopralluoghi effettuati per l'accertamento dei danni, hanno fornito consigli per il pronoto ripristino delle colture e per la sostituzione di quelle che non assicuravano sufficiente ripresa.

Quanto ai provvedimenti per venire incontro alle aziende agricole colpite, si ricorda che il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, reca provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

In particolare il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonché la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli e associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella

successiva, nonché al pagamento delle rate di prestiti e mutui scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subito una riduzione dei conferimenti di prodotti di oltre il 40 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Infine, il provvedimento reca autorizzazione di spesa aggiuntiva per la difesa fito-sanitaria, estendendo all'acquisto di sementi elette e di consimili prestiti, con abbuono del 40 per cento del capitale mutuato, previsto per l'alimentazione del bestiame della legge sui danni dalla siccità (legge 29 luglio 1968, n. 857).

Per quanto riguarda la provincia di Brescia, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già provveduto, con decreto del 16 settembre, alla delimitazione delle zone colpite — includendovi numerosi comuni, per gran parte del loro territorio — nelle quali potranno essere accordati benefici contributivi e creditizi, considerati dagli articoli 1 e 2 del provvedimento, ed ha in corso l'assegnazione, a favore dei competenti ispettorati agrari, compreso quello di Brescia, dei fondi necessari per la concreta attuazione di tutte le provvidenze recate dal provvedimento stesso.

A tal fine, il Ministero ha già impartito ai predetti uffici tempestive e dettagliate istruzioni.

Inoltre il Ministero ha immediatamente disposto un'assegnazione straordinaria e aggiuntiva di lire 40 milioni a favore dell'ispettorato agrario di Brescia, per l'attuazione di interventi nel settore delle strutture fondiarie aziendali e interaziendali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Quanto prima il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad assegnare allo stesso ispettorato, e per i medesimi scopi, altra somma per interventi integrativi a carico delle disponibilità del proprio bilancio per l'esercizio 1968.

Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici ha già assegnato la somma di lire 12 milioni al provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia, perché venga utilizzata, ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, per la costruzione di quattro ricoveri prefabbricati da installare due nel comune di Caino e due nel comune di Castrezzato.

Per la riparazione dei danni ad opere pubbliche ed abitazioni ed altri edifici privati ammontanti a lire 463.600.000 occorre l'emanazione di apposito provvedimento legislativo. Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno, con decreto in data 4 settembre 1968, ha provveduto ad erogare per i lavori di ripristino delle opere pubbliche dei comuni della provincia di Brescia colpiti dai nubifragi dell'agosto scorso, o contributi per un ammontare complessivo di lire 38.850.000.

Inoltre, sono stati assegnati alla prefettura di Brescia due contributi straordinari per complessive lire 20 milioni per l'attuazione di interventi assistenziali, tramite gli ECA interessati, a favore delle famiglie maggiormente bisognose.

Ministero delle finanze.

In armonia con quanto disposto all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 917, il Ministero delle finanze, in caso di perdita di almeno il 40 per cento del prodotto ordinario del fondo a causa degli eventi atmosferici in questione, accorderà ai possessori danneggiati lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, nonché delle relative sovrimeposte e addizionali, per il corrente anno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

COTTONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti immediati intendano adottare per evitare il permanente disagio con cui viene amministrata la giustizia presso il tribunale di Trapani, a causa dei danni procurati dal terremoto ai locali del tribunale stesso, e se intendano sollecitare lo stanziamento e l'immediato impiego della somma necessaria agli urgenti lavori di riparazione. (4-00168)

RISPOSTA. — L'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, stabilisce che nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, colpiti dal terremoto del gennaio 1968, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a totale carico dello Stato, al ripristino degli edifici pubblici.

Questo Ministero ha segnalato gli uffici giudiziari danneggiati dal terremoto tra cui, naturalmente quello di Trapani alle amministrazioni del tesoro e dei lavori pubblici prima ancora, ed in previsione, dell'entrata in vigore della cennata legge.

Dagli accertamenti tecnici espletati dal dicastero dei lavori pubblici tramite l'ufficio

del genio civile di Trapani, è risultato che anche il palazzo di giustizia di quella città è stato effettivamente danneggiato dal terremoto del 1968.

Pertanto il predetto dicastero ha provveduto ad assegnare all'ispettorato regionale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, con sede in Palermo, la somma complessiva di lire 6.465.000.000 per il ripristino di opere pubbliche tra cui è compreso il palazzo di giustizia di Trapani ed ha interessato l'ufficio del genio civile a redigere e presentare, con la massima urgenza, la perizia dei lavori di ripristino di quel pubblico edificio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

COTTONE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre con urgenza i lavori di dragaggio del porto di Augusta (Siracusa), considerato:

a) che si tratta di uno dei più importanti porti petroliferi d'Italia, che per il 1970 si prevede possa toccare un traffico di merci di ben 50 milioni di tonnellate;

b) che, per effetto della chiusura del Canale di Suez, il naviglio cisterniero si orienta sempre di più verso stazze elevate, e che tali super petroliere non possono attualmente manovrare nel porto a causa di alcune secche esistenti all'imboccatura;

c) che c'è il timore legittimo, perdurando lo stato di incuria del fondale, di vedere dirottare le nuove grandi petroliere verso porti stranieri mediterranei e atlantici, con grave danno per l'economia locale, isolana e nazionale. (4-01639)

RISPOSTA. — Si risponde sul problema dell'approfondimento dei fondali del porto di Augusta per consentire l'ingresso e l'ormeggio delle superpetroliere di oltre 200 mila tonnellate di portata.

L'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo ha redatto, nell'aprile del 1968, un progetto di variante al piano regolatore del porto di Augusta che prevede, oltre alla costruzione di una nuova darsena per il naviglio adibito ai servizi portuali, l'approfondimento, in due fasi successive, degli specchi acquei prospicienti i due pontili destinati alle superpetroliere. Nella prima fase è prevista l'escavazione fino a quota - 17,20 sufficiente a consentire l'ingresso, l'evoluzione e l'ormeggio di superpetroliere fino a 160 mila tonnellate. Nella seconda fase è previsto l'ul-

teriore approfondimento dei fondali fino a quota - 22 sufficiente per l'accosto di superpetroliere fino a 250 mila tonnellate di portata. La spesa per l'attuazione del progetto nelle due fasi è stata preventivata, in linea di massima, in lire 11 miliardi e mezzo circa. Il progetto è stato ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto emesso nell'adunanza del 20 settembre 1968.

Intanto, nelle more dell'esame e dell'approvazione del progetto di variante, un decreto interministeriale (lavori pubblici, marina mercantile, bilancio, tesoro) del 3 maggio 1968 ha disposto, compatibilmente con le risorse al momento disponibili, uno stanziamento di lire 300 milioni per l'esecuzione di un primo stralcio dei lavori di escavazione del bacino portuale di Augusta. L'ufficio del genio civile è stato già interessato per la redazione del progetto d'utilizzazione di questa prima disponibilità di lire 300 milioni per i lavori di dragaggio del porto di Augusta: progetto da sottoporre all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Perciò, qualora sull'elaborato non saranno mosse osservazioni, la procedura per l'appalto sarà sollecitamente espletata, e i lavori avranno inizio; sempre che nel frattempo il progetto di variante, su che si è già acquisito il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà stato approvato.

La possibilità di ulteriori stanziamenti, dopo quello di lire 300 milioni appena sufficiente per il solo inizio dei lavori, sarà esaminata quando ulteriori spese per i porti nel quadro della programmazione economica saranno state autorizzate. In proposito non è da escludere un intervento diretto della Cassa per il mezzogiorno per il finanziamento della prima fase dei lavori di escavazione (fino a - 17,20), la cui spesa dovrebbe aggirarsi sui 3 miliardi e mezzo circa.

Si assicurano gli interroganti che questo Ministero segue con la dovuta attenzione questo problema, la cui soluzione è di vitale importanza per l'economia nazionale.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

COVELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, in relazione agli impegni assunti dal Governo, quando sarà provveduto al pagamento dell'assegno vitalizio concesso con la legge 18 marzo 1968, n. 263, ai partecipanti alla guerra 1914-18 ed alle guerre precedenti, assegno che avrebbe dovuto essere corrisposto per il primo semestre entro il 30

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

giugno 1968; e se ritenga intervenire presso i dipendenti uffici per sollecitare ancora una volta le procedure relative alla attribuzione dei vari benefici contemplati dalla predetta legge, in modo che non venga delusa l'aspettativa dei vecchi e valorosi ex combattenti dopo la esplicita promessa fatta dalle autorità governative per il conferimento dei benefici stessi entro la data 4 novembre 1968 in occasione della celebrazione del cinquantenario della Vittoria. (4-01490)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-01566, del deputato Bartole, pubblicata a pag. 413).

D'ALESSIO E LUBERTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere gli intendimenti del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato circa la concessione per lo sfruttamento delle acque termali di Capo-Portiere a Latina e in particolare per sapere se sia vero che il Ministero è orientato a dare la concessione suddetta alla società Apice, proprietaria tra l'altro, di tutti i terreni circostanti la fonte, nonostante il diverso avviso del consiglio comunale e dell'opinione pubblica della città, giustamente preoccupata di evitare la già delineata operazione speculativa connessa con la ricordata concessione, di assicurare la preminenza dei pubblici interessi nella gestione e nello sfruttamento delle acque e di garantire un ordinato sviluppo urbanistico di tutta la faccia costiera. (4-01415)

RISPOSTA. — La sorgente di acqua termale in località Capo-Portiere è stata accordata in concessione, con decreto ministeriale 19 novembre 1964, alla società Terni, per la durata di anni trenta, con la denominazione di Terme di Fogliano.

Circa la richiesta degli interroganti di conoscere gli orientamenti di questo Ministero, si fa presente che la società Apice presentò il 10 aprile 1962 una istanza diretta ad ottenere un permesso di ricerca di acqua termale (e non una concessione) in concorrenza con l'istanza di concessione della Terni.

La domanda della società Apice fu respinta in data 13 aprile 1964. Non risulta che la società suddetta abbia presentato altre istanze.

D'altra parte, essendo la zona minerariamente vincolata con la concessione accordata alla società Terni, altre richieste sia di ricerca sia di concessione di acqua termale nella zona compresa nella concessione della Terni, non potrebbero essere accolte, a ciò ostando

l'articolo 11 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina della materia mineraria.

Il Ministro: ANDREOTTI.

D'ANGELO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle finanze.* — Per conoscere se ritengano necessario — nell'interesse dei lavoratori dipendenti e al fine di indirizzi aziendali autonomi da interessi particolarissimi di gruppi di industriali privati — la dissociazione della società per azioni Merisinter di Napoli dall'Unione industriali di quella città e la sua adesione all'Associazione sindacale delle aziende a partecipazione statale Intersind, in considerazione del fatto che il capitale azionario di detta società è di proprietà pubblica per il 51 per cento (49 per cento della Finmeccanica e 2 per cento del Banco di Napoli).

In particolare l'interrogante chiede di conoscere: le ragioni che consigliano il possesso del 2 per cento delle azioni da parte del Banco di Napoli; i motivi per i quali tale 2 per cento non viene rilevato dalla Finmeccanica; se il possesso del 2 per cento delle azioni da parte del Banco di Napoli non costituisca, sul piano formale, il motivo utilizzato dalla maggioranza del consiglio di amministrazione della Merisinter (rappresentante la minoranza delle azioni), per impedire l'associazione dell'azienda all'Intersind. (4-00779)

RISPOSTA. — La partecipazione azionaria posseduta dal Banco di Napoli nella società Merisinter è stata determinata dall'opportunità, per detto istituto, di essere presente in una iniziativa industriale assunta dalla società in questione in una attività produttiva napoletana, che si poneva all'avanguardia nel settore dei prodotti sinterizzati. Tale esigenza non sembra potersi considerare cessata.

La stessa finalità che ha giustificato e giustifica la partecipazione di cui sopra è cenno, fa escludere, pertanto, che essa abbia per scopo quello di impedire l'associazione dell'azienda all'Intersind, come asserito nell'interrogazione.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
Bo.

D'ANGELO E D'AURIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intenda sottoporre all'esame del Consiglio superiore della magistratura i fatti qui elencati:

1) annotazione nel registro generale della pretura di Napoli con tre mesi di ritardo — e solo dopo numerose insistenze dei legali

della parte interessata — della denuncia inoltrata dal nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli il 27 aprile 1967, con n. 72/273, e a firma del capitano Michele Santarelli;

2) mancata trasmissione di detta denuncia alla procura della Repubblica del tribunale di Napoli, competente per il reato denunciato di violenza privata, e l'affidamento dell'istruttoria alla terza sezione istruttoria della pretura medesima rubricando reati minori e non quello di violenza privata;

3) invio alla pretura, in aggiunta al procedimento già in corso, di una seconda denuncia inoltrata alla procura della Repubblica del tribunale di Napoli dalla stessa parte lesa, a seguito del persistere nel reato di violenza privata delle persone già segnalate all'autorità giudiziaria;

4) decisione della pretura di Napoli di ritenere inammissibile la riapertura del procedimento di che trattasi, dopo che esso era stato chiuso in sede istruttoria con sentenza di proscioglimento, e nonostante la decisione di invitare la pretura stessa ad operare in tal senso adottata dalla procura della Repubblica in accoglimento di una istanza inoltrata dai difensori della parte lesa. (4-00907)

RISPOSTA. — In base alle informazioni pervenute dalla competente procura della Repubblica di Napoli, circa i fatti segnalati, risulta quanto appresso, relativamente ai singoli punti della interrogazione.

Sul punto n. 1: il rapporto in data 27 aprile 1967 del nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli pervenne a quella pretura il 2 maggio successivo e fu assegnato alla terza sezione penale nella stessa data.

Il rapporto fu registrato nel registro generale della pretura il 19 maggio 1967 (e non con tre mesi di ritardo) a causa del lavoro arretrato che si era accumulato per lo sciopero del personale di cancelleria protrattosi dal 4 al 25 aprile 1967 (circa 8 mila processi da registrare).

Sul punto n. 2: col rapporto predetto fu denunciato non il reato di violenza privata, bensì quello di tentata violenza privata, di competenza del pretore, e nei fatti esposti il pretore ravvisò le ipotesi di cui agli articoli 612 (minaccia), 594 (ingiuria), 660 (molestia o disturbo alle persone), 595 (diffamazione) del codice penale sempre di competenza pretorile.

Sul punto n. 3: il 18 novembre 1967 fu presentata alla procura della Repubblica di Napoli altra denuncia per gli stessi fatti, che fu trasmessa a cura dell'ufficio di procura al

pretore per l'unione agli atti suaccennati, non essendosi ravvisata nei fatti lamentati alcuna ipotesi di reato di competenza superiore.

Sul punto n. 4: con sentenza istruttoria del 31 gennaio 1968, vistata dalla procura il 1° febbraio 1968, il pretore, prosciolsse l'imputato — in ordine ai reati attribuitigli in base alle suindicate denunce — dal delitto di cui all'articolo 612 del codice penale per tardività della querela, dai delitti di ingiurie e di diffamazione per insufficienza di prove, e dalla contravvenzione di cui all'articolo 660 del codice penale per non aver commesso il fatto.

In data 19 aprile 1968 fu presentata alla procura di Napoli una istanza tendente alla riapertura dell'istruttoria del procedimento sopraindicato, la quale, in data 6 maggio 1968, venne trasmessa al pretore per i provvedimenti di competenza. Il pretore, con ordinanza del 29 maggio 1968, ritenendo che non erano state indicate nuove prove pertinenti e che non ricorrevano pertanto le condizioni di cui all'articolo 402 del codice di procedura penale, dichiarò inammissibile l'istanza.

Gli atti relativi richiesti il 4 giugno 1968 dalla predetta procura di Napoli per un controllo risultarono conformi a giustizia e furono restituiti al pretore in data 5 luglio 1968.

Ciò premesso, si fa presente che trattasi, nella specie, di attività di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, espletata in conformità di legge in ordine alla quale non vi sono provvedimenti da adottare da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro: GONELLA.

D'AURIA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se e come intendano intervenire per imporre l'uso dei dovuti accorgimenti tecnici da parte della società siderurgica napoletana Siderna per eliminare le cause del grave inquinamento atmosferico esistente in Casoria (Napoli), città in cui è in atto un vasto sviluppo urbanistico.

E da tener presente che sulla stessa via Nazario Sauro, a poca distanza dallo stabilimento, la cooperativa CEC ha in costruzione un proprio fabbricato sociale con i finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1460, e che lo stesso ufficiale sanitario del comune, fin dall'aprile del 1967, ha segnalato il pericolo e la necessità di adottare i provvedimenti del caso. (4-00192)

RISPOSTA. — In data 29 marzo 1968, il sindaco del comune di Casoria ha emeso, a ca-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

rico della società Siderna, ordinanza per l'attuazione di accorgimenti atti all'eliminazione degli inconvenienti igienici, menzionati dall'interrogante e già accertati dall'ufficiale sanitario del posto.

Avverso detta ordinanza l'amministrazione della summenzionata società ha prodotto ricorso gerarchico che, in data 12 settembre 1968, è stato rigettato per inammissibilità.

Comunque la società in parola si è impegnata ad innalzare gli sbocchi che immettono nell'aria i fumi e si dà assicurazione che questa amministrazione seguirà con particolare interesse la questione affinché siano eliminati gli inconvenienti lamentati.

Il Ministro della sanità: ZELIOLI LANZINI.

DEGAN. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per chiedere che i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Venezia-Trieste proseguano sollecitamente fino alla conclusione interessando anche il tratto Quarto d'Altino-Portogruaro già nel prossimo anno 1969.

Si chiede inoltre che la stazione ferroviaria di Portogruaro, che sostanzialmente è nelle condizioni anteguerra con l'aggravante di un modesto riatto a riparazione dei danni bellici, venga attrezzata in modo moderno e razionale a servizio dei numerosi utenti (studenti, operai, turisti) che si ritrovano talora esposti alle intemperie senza alcuna possibilità di ripararsi.

Si fa presente l'opportunità che venga messo allo studio un progetto per dotare Portogruaro di un fabbricato nuovo e razionale, che possa effettivamente soddisfare anche per l'avvenire i crescenti compiti che le ferrovie dello Stato avranno da svolgere in quella località, a servizio di un'ampia zona del Veneto. (4-01655)

RISPOSTA. — Il ripristino del doppio binario nel tratto Quarto d'Altino-Portogruaro, della linea Venezia-Trieste, rientra nei programmi dell'azienda ferroviaria e si conta di realizzare l'opera a carico del fondo di 450 miliardi di lire a saldo del « piano decennale delle ferrovie dello Stato » per il cui finanziamento è stato già presentato alle Camere il relativo disegno di legge.

Per il fabbricato viaggiatori di Portogruaro è in corso di studio una sua sistemazione la cui realizzazione è per altro subordinata all'entità dei fondi che saranno riservati a tale settore di interventi nell'ambito del suesposto finanziamento.

Inoltre è prevista la costruzione a Portogruaro di una pensilina addossata al fabbricato viaggiatori e di altra pensilina sul marciapiedi intermedio fra il secondo ed il terzo binario, opere che figurano già negli appositi programmi da realizzare ovviamente per gradi, in relazione ai finanziamenti disponibili, secondo l'ordine di priorità stabilito dalle vigenti graduatorie.

Il Ministro: SCALFARO.

DEL DUCA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, adendo anche all'appello rivolto dal consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila), ritenga:

a) destinare di nuovo alla direzione del X reparto lavori, un funzionario della carriera direttiva, ciò in quanto anche se le assicuratezze del ministro hanno fugato le vivissime apprensioni della cittadinanza e delle popolazioni della Valle Peligna circa il temuto declassamento dello scalo ferroviario, rimane l'impressione negativa che non si voglia adeguatamente potenziare, in vista dello sviluppo della regione abruzzese e del traffico ferroviario, il nodo di Sulmona che rimane il più importante dell'intera regione;

b) e in accoglimento dei voti più volte espressi nell'ultimo decennio, che sia finalmente giunto il momento di sostituire il vetusto insicuro armamento della Pescara-Roma che è ancora oggi in molti punti, quello della vecchia società (cioè del 1890) talché, fatto eccezionale nel nostro paese, la velocità media commerciale è scesa rispetto al 1938 di circa 15 chilometri e cioè al di sotto dei 50 chilometri orari, valori questi assurdi nel momento in cui, in altri Stati, ed anche in Italia, come per la futura Roma-Milano si parla di velocità superiore ai 200 chilometri orari.

(4-01107)

RISPOSTA. — a) l'attribuzione della dirigenza del 10° reparto lavori delle ferrovie dello Stato di Sulmona ad un funzionario tecnico di livello adeguato, anche se non appartenente alla carriera direttiva, nel quadro dei criteri funzionali seguiti dall'azienda ferroviaria nella qualificazione dei posti, non può in alcun modo configurare un declassamento dell'importanza del nodo di Sulmona in quanto, ogni esigenza di potenziamento degli impianti, che vi si manifesti, resta garantita con una idonea predisposizione organizzativa;

b) riguardo alle condizioni dell'armamento della linea Roma-Pescara si precisa che le rotaie originariamente in opera del modello leggero da chilogrammi 36 a metro li-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

neare, sono da tempo state sostituite, per la loro totalità, con rotaie pesanti da chilogrammi 46 a metro lineare.

Più di recente, nei tratti con caratteristiche più sfavorevoli di tracciato ed acclività, dove si determinano più rapide usure, si è anzi provveduto al rinnovamento del binario con rotaie pesanti nuove del tipo da chilogrammi 50 a metro lineare, per un'estesa complessiva di circa 40 chilometri e sono in corso rinnovamenti, con rotaie del medesimo tipo, per ulteriori 11 chilometri.

In merito alle velocità massime ammissibili sulla linea esse sono principalmente connesse alle caratteristiche di tracciato della Roma-Pescara, che non consentono ulteriori apprezzabili miglioramenti rispetto ai limiti attuati nel corso degli ultimi anni; comunque, per quanto concerne le velocità commerciali, si sono conseguiti, rispetto a quelle del 1938, aumenti dell'ordine del 12 per cento per la maggior parte dei treni viaggiatori, raggiungendo in particolare per i treni rapidi, non esistenti a quell'epoca, i 75 chilometri orari.

Il Ministro: SCALFARO.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — in attesa dell'entrata in servizio dei cinque nuovi convogli (*ALE 803* a rapido incarrozzamento) di cui è stata disposta la costruzione — quali immediati miglioramenti possano essere attuati nei collegamenti fra Genova ed il suo entroterra oltre appenninico dove si sono trasferite numerose attività industriali già stabilite a Genova.

L'interrogante chiede al ministro se, al fine di rendere meno disagiata e gravosa il pendolamento delle maestranze fra Genova e la zona meridionale della provincia di Alessandria, ritenga possibile trasferire con urgenza nell'area genovese parti di mezzi *ALE 803*. (4-01576)

RISPOSTA. — Il materiale elettrico leggero di tipo suburbano (elettromotrici e rimorchi gruppo 803), di cui l'azienda ferroviaria dispone, è attualmente impiegato, oltreché sulle linee del compartimento di Genova, anche su quelle confluenti a Roma e Napoli per intensi servizi a spola.

Le comunicazioni assicurate con detti mezzi nei compartimenti di Roma e Napoli, pur comprendendo treni con differente indice di utilizzazione, presentano tuttavia, in complesso, buone frequentazioni con punte che raggiungono e superano anche il 100 per cento nelle ore di maggiore traffico.

Inoltre è da considerare che detti servizi sono così strettamente vincolati ai turni di utilizzazione del materiale impiegato che, anche addivenendo all'eventuale soppressione di talune corse, non se ne trarrebbe comunque alcuna disponibilità nei mezzi leggeri relativi.

Né, infine, si può prevedere l'effettuazione con materiale ordinario (carrozze trainate da locomotiva) delle nuove relazioni richieste per Genova, né di una parte di quelle già oggi svolte con mezzi leggeri a Roma e Napoli, in quanto ne deriverebbero impedimenti di esercizio, dovuti, fra l'altro, all'allungamento delle percorrenze dei treni con carrozze, al sensibile ampliamento delle soste nei terminali per trasferimento dei mezzi di trazione dalla testa alla coda dei convogli, ecc.

Sicché all'auspicato potenziamento dei servizi suburbani nel circondario di Genova si darà corso non appena pronti i nuovi ed appositi mezzi leggeri in allestimento, fermo restando che, nel frattempo, l'evoluzione e le esigenze dei traffici pendolari nella regione anzidetta saranno debitamente seguiti per predisporre in tempo le provvidenze atte a meglio soddisfare le necessità stesse.

Il Ministro: SCALFARO.

FELICI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato della petizione presentata il 23 gennaio 1965 al prefetto di Roma da parte degli abitanti della frazione di Ladispoli, nel comune di Cerveteri (Roma), per costituirsi in comune autonomo, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico del 3 marzo 1934, n. 383.

Risulta all'interrogante che a seguito della successiva nota del 20 dicembre 1965, n. 4933, del sindaco di Cerveteri, che confermava la validità della istanza, la prefettura ha compiuto una accurata e circostanziata istruttoria, incaricando il genio civile per la nuova delimitazione dei confini.

Essendo vivissimo il desiderio delle popolazioni nonché delle categorie economiche, e delle forze politiche locali, se ne auspica una concreta e sollecita definizione. (4-01590)

RISPOSTA. — In ordine alla documentata istanza prodotta dai frazionisti di Ladispoli, intesa a promuovere l'erezione di quella località in comune, mediante distacco di parte del territorio del comune di Cerveteri — inoltrata dalla prefettura di Roma nel marzo 1968 — si è reso necessario disporre un supplemento di istruttoria.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

Non appena in possesso dei dati richiesti, si avrà cura di adottare, con ogni possibile sollecitudine, le conseguenti determinazioni.

Il Ministro: RESTIVO.

FERIOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponda al vero la notizia della soppressione dell'ufficio del registro e di conseguenza dell'ufficio delle imposte dirette nel comune di Busseto (Parma).

Tale soppressione, se si realizzasse, verrebbe a determinare un grave danno morale e materiale al comune di Busseto, anche in considerazione del fatto che detto ufficio del registro è stato costituito nell'anno 1861 subito dopo l'annessione di Parma e Piacenza al Regno d'Italia. (4-01640)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-01467, del deputato Buzzi, pubblicata a pag. 420).

FIUMANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per aderire alle richieste dei sindacati di categoria e dei lavoratori dipendenti dell'azienda statale delle foreste demaniali dello stabilimento Bricà di Bovalino (Reggio Calabria), tendenti ad ottenere un più stabile rapporto di lavoro per i lavoratori salariati, in atto sottoposti a procedure di assunzione a termine e a trattamenti previdenziali e assistenziali che li assimilano al settore agricolo per gli assegni familiari e a quello dell'industria ai fini della cassa malattia e della pensione. (4-00865)

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 5 marzo 1961, n. 90, ha fatto divieto a tutte le amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, di assumere operai, sotto qualsiasi forma o denominazione.

Successivamente, questo Ministero, in virtù della legge 12 aprile 1962, n. 205, ha potuto utilizzare e utilizza, per particolari esigenze relative alla esecuzione di lavori in economia ed amministrazione diretta, operai assunti non contratto di diritto privato, per un periodo massimo di 60 giorni.

A tutte le maestranze, assunte con contratto di diritto privato, viene corrisposto il trattamento economico e normativo di categoria, in applicazione del contratto nazionale di lavoro in vigore.

Le maestranza impiegate dall'azienda di Stato per le foreste demaniali in lavori agri-

coli-forestali — come anche in lavori connessi — sono inquadrate, per il trattamento previdenziale ed assicurativo, nel settore agricolo, in quanto l'azienda stessa è impresa agricolo-forestale e non industriale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: SEDATI.

FIUMANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia che si intenderebbe prorogare a favore delle ditte in atto appaltatrici di servizi delle ferrovie dello Stato, alcuni appalti-concorso scadenti col 31 dicembre 1968 e, in particolare, se detta notizia riguardi l'appalto per la pulizia vetture per lo scalo delle ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, in appalto alla ditta Ferroser e in bre 1968. (4-01604)

RISPOSTA. — Si premette che l'Azienda ferroviaria ha in corso di realizzazione un programma di concentrazione zonale degli appalti di pulizia vetture che tende ad eliminare l'eccessivo frazionamento degli appalti stessi mercè affidamento di tutte le pulizie da curare in un intero compartimento ferroviario ad una unica ditta appaltatrice selezionata tecnicamente ed economicamente in modo da assicurare un miglioramento del servizio stesso anche mercè l'ammodernamento dei sistemi di pulizia e la meccanizzazione delle relative operazioni.

Il nuovo tipo di organizzazione è stato già realizzato nei compartimenti di Milano, Roma, Torino, Venezia e Trieste e verrà gradualmente esteso all'intera rete nel giro prevedibile di poco più di un anno.

Ciò stante, in attesa che si completi tale estensione, l'azienda ferroviaria ha ritenuto opportuno prorogare la gestione degli attuali appaltatori, per il limitato periodo di tempo (da un minimo di pochi mesi ad un massimo di poco più di un anno) intercorrente tra la data di scadenza dei relativi contratti e quella prevista per l'inizio degli appalti zionali nelle rispettive circoscrizioni. Ciò anche al fine di evitare dannosi avvicendamenti ed eventuali spiacevoli riflessi nella occupazione della manodopera impiegata dagli attuali concessionari.

In tali condizioni è venuta a trovarsi la società Ferroser, attuale appaltatrice del servizio di pulizia vetture a Reggio Calabria, il cui contratto, in scadenza al 31 dicembre 1968, verrà quindi prorogato, in conformità coi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

suesposti criteri, fino al 1° aprile 1970, data di previsto inizio dell'appalto zonale per il compartimento di Reggio Calabria.

Il Ministro: SCALFARO.

FLAMIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quanti combattenti che hanno partecipato alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, sono stati liquidati e pagati gli assegni concessi dalla legge del 18 marzo 1968, n. 263.

Per conoscere la data entro la quale gli uffici provinciali del tesoro di Forlì, Ravenna, Bologna, Ferrara, saranno in grado di provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'assegno annuo vitalizio.

L'interrogante sottolinea l'urgenza di provvedere anche in considerazione dello stato di disagio degli interessati o di un giusto riconoscimento che la coscienza civile e la solidarietà nazionale debbono assolvere verso i combattenti. (4-01648)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-01490, del deputato Covelli, pubblicata a pag. 431).

FODERARO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se intenda provvedere all'inquadramento del personale ausiliario tecnico addetto ai centri per la lotta all'anchilostomiasi, attualmente amministrati con un rapporto d'impiego assolutamente precaria, soggetto alla possibilità di risoluzione in qualsiasi momento, e senza alcuna tranquillità per il personale stesso. È evidente che questo stato di cose finirà con l'influire anche sullo spirito del predetto benemerito personale, al quale va tuttavia dato atto di una dedizione e di una abnegazione veramente encomiabili. (4-00014)

RISPOSTA. — L'interrogante non ha precisato a quale centro per la lotta all'anchilostomiasi intende riferirsi.

Comunque se intende riferirsi a quello di Reggio Calabria risulta che quella amministrazione provinciale intende assumere direttamente, e conseguentemente sistemare anche economicamente, il personale addetto ai predetti centri.

Il relativo provvedimento formale assunto dalla provincia è già stato trasmesso alla prefettura di Reggio Calabria per la prescritta approvazione dell'autorità tutoria.

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI.

FODERARO. — *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intendano disporre più rigide misure atte a far rispettare le norme contenute nella legge 4 maggio 1966, n. 263, relative ai pneumatici logori, e ciò di fronte al permanere di casi gravissimi di incidenti stradali dovuti al cattivo stato delle gomme degli autoveicoli.

L'interrogante fa presente l'opportunità e la necessità che, oltre alla polizia stradale (la quale ha bene operato in tale campo durante il decorso anno), vengano impartite disposizioni — per una più intensa sorveglianza — atta al rispetto da parte degli automobilisti ed autotrasportatori della legge succitata — anche agli altri corpi di polizia, all'ANAS per il personale addetto alla viabilità, ed alle amministrazioni provinciali ed a tutti i comuni rispettivamente per i cantonieri provinciali ed i vigili urbani.

A tale riguardo l'interrogante si augura che il ministro dell'interno voglia in particolare caldeggiare, con una apposita circolare, presso le amministrazioni provinciali ed i comuni la fornitura ai cantonieri ed ai vigili urbani di idonei strumenti atti al controllo delle buone condizioni dei pneumatici. (4-00066)

RISPOSTA. — Com'è noto, nella passata legislatura era stato presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge tendente ad inasprire la repressione delle infrazioni più pericolose, tra le quali l'uso dei pneumatici logori, sia attraverso il ritiro immediato della patente di guida, sia mediante la sospensione della carta di circolazione. Tale disegno di legge, però, è poi decaduto per fine legislatura.

Questo Ministero, conscio dell'importanza rivestita dall'uso di pneumatici efficienti ai fini della sicurezza della circolazione, non ha mancato di richiamare, sul problema, l'attenzione della polizia stradale, la cui azione repressiva, per altro, è stata veramente intensa, ove si consideri che nel 1967 le contravvenzioni accertate (118.987) sono quasi raddoppiate rispetto all'anno precedente (59.815). Tale assidua vigilanza è proseguita nel 1968, tant'è che nel primo trimestre sono state elevate 27.534 contravvenzioni, con un aumento di oltre il 13 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1967 (24.301).

Inoltre, al fine di potenziare l'efficienza del controllo, si è provveduto a fornire gli organi di polizia stradale di 3.110 spessimetri graduati al decimo di millimetro per la misurazione dei pneumatici dei veicoli.

Da parte sua, anche il Ministero dei lavori pubblici ha richiamato l'attenzione delle sezioni opere stradali circolazione e traffico, presso gli uffici del genio civile, sulla necessità di una costante e rigida applicazione delle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1966, n. 263.

Si sono raggiunti, pertanto, risultati abbastanza positivi ove si tiene conto che, in base ai dati forniti dall'ISTAT per il 1966 (quelli relativi al 1967 sono ancora in corso di elaborazione), i sinistri stradali determinati da pneumatici logori sono stati 956 (pari allo 0,31 per cento del totale), con una diminuzione del 10,65 per cento rispetto al 1965.

Al fine, tuttavia, di rendere più estesa la vigilanza, le altre amministrazioni interessate saranno invitate ad un'ulteriore intensificazione della sorveglianza a mezzo dei propri organi dipendenti che, per lo scopo, dovranno essere muniti degli strumenti idonei al controllo delle condizioni dei pneumatici.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per essere informato circa le cause che hanno determinato la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di credito nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Codroipo (Udine) e circa l'attuale situazione dell'Istituto di credito medesimo con particolare riguardo alla tutela dei numerosi utenti di Codroipo e delle zone limitrofe. (4-00222)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-01089, del deputato Ceccherini, pubblicata a pag. 424).

FRANCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere al fine di scongiurare il declassamento della sezione di Udine dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a ufficio provinciale automobili, provvedimento che contrasterebbe clamorosamente con l'entità del parco automezzi di Udine rapportato con quelli delle altre province della regione e con la importanza degli impianti speciali di funivie e sciovie tutti situati in provincia di Udine e recherebbe l'ennesimo danno alla città di Udine e alla sua provincia. (4-00455)

RISPOSTA. — La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e la relativa norma di attuazione della stessa, hanno espressamente dato alla regione Friuli-Venezia Giulia un nuovo assetto territoriale.

In ottemperanza pertanto alla norma costituzionale ed al disposto della legge 31 ottobre 1967, n. 1085, che ha rinnovato l'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, la direzione generale della motorizzazione civile ha organizzato i propri uffici periferici, operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, adeguandosi alla struttura della regione stessa.

Considerata per altro la particolare situazione territoriale della zona ed al fine di venire incontro alle manifestate esigenze dell'utenza locale, espresse nella interrogazione, l'interessamento degli enti locali ed, in particolare, della stessa amministrazione regionale, ed allo scopo di agevolare la soluzione di problemi di vario ordine connessi con il trasferimento della sede della direzione compartimentale a Trieste è stato disposto che, ferme restando le attribuzioni dell'ufficio provinciale MCTC di Udine, la direzione compartimentale MCTC di Trieste, sia organizzata, in via provvisoria, in modo che l'attività che la direzione stessa, sulla base delle sue attuali competenze, deve svolgere nella provincia di Udine o in favore di concessionari o di privati localmente residenti, venga svolta da uffici della direzione compartimentale dislocati ad Udine sotto la direzione del direttore compartimentale di Trieste.

Il Ministro: SCALFARO.

ABELLI, PAZZAGLIA E SANTAGATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quali ragioni sia stato soppresso l'esperimento che prevedeva l'introduzione negli uffici del registro della meccanizzazione integrale, che pure aveva sortito nell'ufficio di Albano Laziale positivi risultati, sia per l'alto grado di automazione raggiunto, che semplifica i controlli e consente una uniforme applicazione delle leggi fiscali in tutto il territorio nazionale, sia perché crea un primo organico collegamento tra le imposte dirette ed indirette che è l'elemento indispensabile all'istituzione dei centri zionali di anagrafe tributaria, destinati ad equilibrare le sperequazioni contributive tra le categorie ed a fornire agli organi di prelievo gli strumenti necessari ad una razionale ed equa imposizione fiscale. (4-01610)

RISPOSTA. — L'esperimento in oggetto non risulta essere stato soppresso e neppure temporaneamente sospeso in quanto l'ufficio del registro di Albano attua tuttora le nuove tecniche di lavoro introdotte con disposizione ministeriale dello scorso anno.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

Non si è tuttavia ritenuto opportuno estendere dette tecniche ad altri uffici del registro, nella considerazione che esse sono state adeguate alla legislazione attualmente vigente in materia di imposte indirette sugli affari, la quale è destinata a subire profonde innovazioni a seguito dell'attuazione della riforma tributaria.

La meccanizzazione dei menzionati uffici dovrà essere, pertanto, revisionata ed organizzata per effetto del nuovo assetto fiscale conseguente all'attuazione dell'anzidetta riforma. In tale sede saranno attentamente ricercate le soluzioni ritenute più idonee a raggiungere l'auspicata trasfusione di notizie all'istituenda anagrafe tributaria, per il perfezionamento degli accertamenti in materia di imposizione diretta.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

GATTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere le ragioni per le quali non è stata ancora concessa la autorizzazione alla SIP per la installazione di un telefono presso la delegazione di stato civile del villaggio di Lardereria Superiore (Messina).

La richiesta di autorizzazione è stata presentata a codesto Ministero dal signor sindaco di Messina con nota 4951/26028 del 28 marzo 1968, su pressione esercitata dall'intera popolazione del laborioso centro.

Essa è ampiamente giustificata dal fatto che manca un collegamento diretto con centro urbano: il servizio dei trasporti pubblici è deficitario; non vi sono *in loco* né una farmacia né un medico; si sono verificati già gravi inconvenienti con perdite di vite umane. (4-01554)

RISPOSTA. — La località di Lardereria ha già ottenuto l'impianto di un posto telefonico pubblico che venne costruito con il contributo statale ai sensi delle vigenti leggi e che fu installato a suo tempo (21 gennaio 1961) dalla SIP, dopo accordi con il comune di Messina, in Lardereria Inferiore presso Freni Salvatore.

Non è pertanto possibile prendere in considerazione la richiesta di contributo statale per l'impianto di un telefono presso la delegazione municipale di Lardereria Superiore.

Il comune interessato potrà invece prendere diretto contatto con la SIP per la realizzazione dell'impianto in questione ai sensi delle norme vigenti sugli impianti d'abbonato.

Il Ministro: DE LUCA.

GERBINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere, in relazione alla sensibile riduzione del traffico marittimo verificatosi nel porto di Augusta (Siracusa) negli ultimi due anni, dovuta in parte alla chiusura del canale di Suez in seguito alle vicende medio-orientali del giugno 1967, ma soprattutto alla tendenza del naviglio cisterniero verso stazze di 200 mila tonnellate ed oltre, che il porto di Augusta non può agevolmente accogliere per la esistenza nel porto di alcune secche che impediscono le manovre di attracco, come intendano intervenire, per rendere possibile i programmi di espansione delle aziende industriali che prevedono una ripresa dell'aumento del traffico a condizione che vengano eliminati gli inconvenienti che ostacolano le manovre nel porto, tenendo presente che altri porti mediterranei saranno attrezzati entro il 1969, per ricevere le super petroliere.

(4-01523)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-01639, del deputato Cestone, pubblicata a pag. 431).

GIRAUDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intenda venire incontro ed in quale modo alle molteplici e reiterate richieste di enti pubblici e di privati cittadini, dirette ad ottenere la fermata ad Asti del treno n. 8 in partenza da Roma alle ore 16,13, con destinazione Parigi, via Torino.

Invero, è l'unico treno, nell'arco centrale delle ore pomeridiane, che permetta di raggiungere dall'Italia centrale e meridionale la città di Asti, capoluogo di provincia, centro commerciale di rilievo, stazione ferroviaria frequentata anche dai viaggiatori da e per Cuneo. L'accoglimento della suaccennata richiesta eviterebbe anche quegli inconvenienti di persone obbligate a compiere lunghi tragitti, soste fuori programma, ecc., per non avere pensato che un treno può anche non fermare in un capoluogo di provincia. D'altra parte i due o tre minuti necessari per la fermata sarebbero facilmente recuperabili nei 56 chilometri che separano Asti da Torino, sì da evitare qualsiasi cambiamento dell'orario attualmente in vigore. (4-01386)

RISPOSTA. — Per la stazione di Asti, come per quelle di altri centri di non minore importanza, si è nell'impossibilità di accordare fermata al treno n. 8 « Rome-Express », in quanto esso ha il fine precipuo di collega-

mento celere fra Roma e Parigi, con marcia concordata con le ferrovie francesi e con conseguente assai limitato numero di fermate intermedie, onde non elevarne i tempi di percorrenza.

Per altro, per quanto più direttamente concerne la città di Asti, è da ricordare che l'orario invernale 1968-69, vigente dal 22 settembre 1968, prevede già un collegamento celere pomeridiano tra il sud, la capitale ed il Piemonte, a mezzo del treno rapido R 56 (Napoli-Roma-Torino), in partenza da Roma alle ore 1637 e con arrivo ad Asti alle ore 23,06, cioè solo lievemente posticipato rispetto all'arrivo del « Rome-Express ».

Per di più è noto che, durante la più frequentata stagione estiva, gli utenti diretti ad Asti possono utilizzare il treno n. 8 fino ad Alessandria con trasbordo in quest'ultima stazione sul successivo direttissimo 668 che giunge ad Asti a breve intervallo di tempo dal transito del ripetuto treno n. 8.

Il Ministro: SCALFARO.

GITTI, SALVI, ALLEGRI, CAPRA E PADULA. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti ritengano di adottare a sollievo delle popolazioni bresciane colpite dal nubifragio nella notte del 29 agosto 1968.

Il nubifragio in parola oltre che aver prodotto danni valutabili in vari miliardi ha fatto per il crollo di abitazioni anche vittime umane nelle zone della provincia maggiormente colpita. (4-01265)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-01264, del deputato Corti, pubblicata a pag. 429).

GRASSI BERTAZZI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se ravvisino l'urgente necessità di risolvere il problema dei dragaggi nel porto di Augusta (Siracusa) disponendone l'immediato inizio dei lavori, per poter ridare la necessaria agibilità e competitività ad uno scalo che per le sue caratteristiche è destinato a raggiungere mete di elevato ed intenso traffico in tutto il bacino mediterraneo.

Quanto sopra si rende infatti indilazionabile, stante che entro il 1970 il traffico merci nel porto di Augusta si prevede perverrà a 50 milioni di tonnellate; ma tali movimenti marittimi saranno dirottati verso scali stranieri che entro il 1969 saranno attrezzati a

riceverli, se quello di Augusta non sarà messo in grado di competere con quelli.

L'interrogante per altro chiede di sapere se sia a loro conoscenza che tutta l'economia della città di Augusta è legata al traffico commerciale del suo porto, specie a quello petrolifero, e che appunto per quest'ultimo, il naviglio cisterniero impegnato tende ormai a stazze di 200 mila ed oltre tonnellate che potranno attraccare nel porto di Augusta, solo se i lavori di dragaggio richiesti renderanno possibili i movimenti delle superpetroliere, dall'imboccatura del porto ai pontili in corso di costruzione da parte delle grandi industrie operanti nel porto stesso. (4-02068)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-01639, del deputato Cottle, pubblicata a pag. 431).

GUGLIELMINO E PEZZINO. — *Al Ministro della sanità e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se siano informati:

1) della vivissima e giustificata agitazione esistente tra la cittadinanza del comune di Palagonia (Catania) a causa della esplosione di numerosi casi di coliche addominali con sintomi di gastrite, dovuti all'inquinamento dell'acqua potabile;

2) che negli ultimi anni si sono avuti nello stesso comune 450 casi di tifo con un decesso nel 1965 e centinaia di casi di infezioni intestinali nel 1966 e 1967;

3) che l'inquinamento dell'acqua potabile è dovuto alla estrema vicinanza esistente tra la rete idrica e quella delle fognature, ambedue fatiscenti.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se i ministri interessati, ciascuno nell'ambito delle proprie specifiche competenze, intendano immediatamente intervenire:

a) per un piano straordinario d'intervento che assicuri subito alla cittadinanza acqua potabile non inquinata allo scopo di prevenire gravi epidemie;

b) per l'accelerazione delle procedure in corso ad opera dell'Ente acquedotti siciliani per il rinnovamento dell'intera rete idrica;

c) per il controllo e la sistemazione della rete fognante. (4-00367)

RISPOSTA. — Effettivamente la rete idrica interna del comune di Palagonia, a causa delle sue precarie condizioni dovute alla vetustà delle condutture, costituisce un inconveniente per le popolazioni del posto.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

Tale situazione risulta aggravata dal fatto che alcuni tratti di condotta sono siti in parallelo alla rete fognante, anche essa in condizioni precarie perché di antica costruzione.

Ciò, come è noto, ha provocato nei mesi di luglio e di agosto del 1965 un'epidemia di infezione tifoide per cui l'acqua dell'acquedotto in questione viene costantemente clorata, risultando potabile in numerosi controlli di laboratorio cui è stata sistematicamente sottoposta.

Non risulta, invece, che negli anni 1966 e 1967 vi siano stati casi di coliche addominali con sintomi di gastrite, dovuti ad inquinamento dell'acqua potabile.

Comunque, questa amministrazione, rendendosi conto che la clorazione dell'acqua e la frequenza dei controlli analitici non possono costituire un sicuro mezzo di prevenzione di eventuali ulteriori episodi epidemici di infezione tifoide, ha interessato della situazione il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno che ha fatto sapere che la realizzazione della summenzionata rete idrica e fognante non può essere attuata con finanziamento diretto a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno, la quale può intervenire soltanto in alcuni comuni con popolazione superiore ai 75 mila abitanti.

Quindi per detta realizzazione, il comune interessato potrà avvalersi del finanziamento del Ministero dei lavori pubblici previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e, ove ricorrano i requisiti di legge, ottenere dalla Cassa per il Mezzogiorno il contributo integrativo a norma degli articoli 6 e 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634, rimanendo così sollevato da ogni onere finanziario.

Il Ministro della sanità:
ZELIOLI LANZINI.

GUNNELLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza della grave crisi in cui versa il porto di Palermo e quali iniziative intenda assumere per il superamento di questo stato di cose;

b) quali provvedimenti intenda adottare per l'accelerazione dei lavori del piano regolatore del porto;

c) se ritenga opportuno, per la migliore funzionalità dell'ente autonomo del porto, procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione e della presidenza, considerando che tali organi sono scaduti dal novembre 1967;

d) quali siano i motivi per cui non si è ancora proceduto a bandire il concorso per la carica di direttore generale dell'ente autonomo del porto. (4-00911)

RISPOSTA. — In merito alla lamentata crisi del porto di Palermo si può affermare che negli anni 1965, 1966 e 1967, il movimento delle navi, delle merci e dei passeggeri nel porto di Palermo è andato sempre aumentando. Nei decorsi mesi del 1968 si è notata, invero, una leggera contrazione dovuta senz'altro a fattori indipendenti dall'attività del porto stesso, e precisamente, alla chiusura del canale di Suez, ai lavori di ampliamento del grande bacino galleggiante — che per altro attualmente risultano ultimati — ed al recente sciopero delle maestranze dei locali cantieri navali del Tirreno e riuniti. Ove poi si volesse dedurre la diminuzione del traffico portuale dai diminuiti salari delle maestranze portuali, devesi mettere in rilievo che, in questi ultimi tempi, sono andati sempre crescendo il numero e l'attività delle navi-traghetto che hanno, con le loro speciali sistemazioni ed attrezzature, modificato i sistemi tradizionali di trasporto marittimo delle merci e dato luogo, conseguentemente, ad una crisi occupazionale a carattere tecnologico delle maestranze portuali.

Lo stato attuale dei lavori per l'attuazione del piano regolatore del porto, finanziati per 5 miliardi con la legge istitutiva dell'EAP di Palermo può essere brevemente riassunto nei seguenti punti:

1) lavori ultimati	lire 2.478.455.570
2) lavori realizzati con le economie degli appalti »	226.994.230
3) lavori in corso di esecuzione »	931.050.200
4) opere in corso di approvazione »	423.500.000
5) opere in corso di progettazione »	940.000.000

Totale lire 5.000.000.000

Per quanto attiene ai lavori di cui ai primi 4 punti è opportuno precisare che i relativi tempi tecnici di approvazione ed esecuzione sono stati subordinati alla necessità di assicurare, durante la loro realizzazione, la continuazione delle operazioni portuali e, ovviamente, il soddisfacimento di tale esigenza — vitale per il porto — ha impedito di dare inizio a più opere contemporaneamente. In merito alle opere di cui al punto 5) bisogna tener presente che esse sono previste in uno

schema di variante al piano regolatore del porto — elaborato dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo fin dal gennaio 1967 e tuttora in corso di istruttoria — la cui approvazione è subordinata all'acquisizione dei pareri delle amministrazioni locali interessate, tra cui il comune di Palermo, e che quest'ultimo ha fornito il proprio parere solo il 19 luglio 1968, a seguito di vari solleciti.

In aggiunta ai predetti fondi è stato destinato al porto di Palermo, in sede di approvazione del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, un ulteriore stanziamento di 5 miliardi, per la realizzazione dell'ampliamento del porto verso nord (zona riservata all'incremento dell'attività cantieristica), del quale il primo lotto di lavori, dell'importo di 1.600.000.000 e già in corso di appalto.

Pertanto, sembra di poter assicurare l'interrogante che i lavori di attuazione del piano regolatore dell'importante scalo marittimo procedono regolarmente e che essi non hanno in alcun modo influito negativamente sull'attività commerciale dello scalo medesimo. Pare, inoltre, che si possa ragionevolmente affermare che le necessità del porto di Palermo sono costantemente tenute presenti, e che nessuno sforzo viene tralasciato per il loro soddisfacimento nei limiti imposti dalle risorse disponibili.

Per quanto attiene al rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ente — scaduto fin dal 24 marzo 1968 — e del presidente, si fa presente che il decreto di nomina del nuovo consiglio di amministrazione è tuttora in corso di emanazione in quanto alcune necessarie designazioni sono pervenute dagli enti interessati solo recentemente; mentre la nomina del presidente è stata già effettuata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 ottobre 1968, n. 253.

Infine, in ordine alla nomina del direttore generale il problema è stato a più riprese esaminato dagli organi dell'ente, i quali per altro non hanno finora ravvisato l'urgenza all'adempimento.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

GUNNELLA. — *Al Ministro delle finanze:* — Per conoscere quali provvedimenti immediati e tempestivi intenda adottare affinché l'ufficio del registro di Partanna (Trapani), cittadina terremotata, venga dotato di idonea sede per lo svolgimento del lavoro e per la ricezione del pubblico.

Detto ufficio si trova attualmente in baracca presso il villaggio Papa Giovanni di Partanna, sfornito dei più elementari servizi igienici ed accentrato in un solo vano di lavoro e di ricezione del pubblico. (4-01383)

RISPOSTA. — Nel mese di febbraio 1968 il Ministero delle finanze in dipendenza dei noti eventi sismici, conveniva sulla proposta avanzata dall'intendenza di finanza di Trapani e dall'ispettorato compartimentale tasse di Palermo di trasferire temporaneamente la sede dell'ufficio del registro di Partanna in quella di Castelvetro.

Con nota del successivo mese di marzo veniva però revocato tale provvedimento, a seguito di altro difforme parere espresso concordemente dall'intendenza di finanza e dall'ispettorato compartimentale, a causa delle difficoltà logistiche e di altra natura nel frattempo intervenute.

L'ufficio in parola veniva, pertanto, sistemato, in un primo tempo, nei locali della cantina sociale « La Vite » e poi, a seguito della richiesta di restituzione di detti locali fatta dai proprietari, in una baracca per terremotati messa a disposizione dal sindaco e composta di 2 locali di 24 metri quadrati ciascuno, con ingressi separati dall'esterno, ma non comunicanti tra loro, forniti di opportuni servizi igienici.

Tale soluzione si era resa necessaria per l'impossibilità di reperire altri locali idonei, in quanto la totalità degli edifici del comune era rimasta lesionata a causa degli eventi suddetti. Per altro, in attesa dell'emanazione del decreto per la determinazione delle zone da trasferire, non è stato possibile esaminare l'adozione di provvedimenti a carattere definitivo.

L'adesione del Ministero delle finanze alla soluzione proposta dagli organi provinciali è stata quindi determinata dall'urgente necessità di provvedere, per l'ufficio in esame, alla più idonea sistemazione consentita dalla precaria situazione di quella zona.

Occorre d'altra parte riferire che i locali di proprietà La Rocca, occupati dall'ufficio prima del verificarsi dei movimenti tellurici, ora non si prestano più come sede di servizio, date le attuali pessime condizioni di stabilità.

Si può, comunque, fornire assicurazione che la questione in argomento viene seguita con particolare attenzione da parte dell'amministrazione finanziaria. Infatti, i dipendenti uffici periferici sono stati ancora recentemente sollecitati al fine di pervenire al più presto al reperimento di idonei e confacenti

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

locali, senza trascurare, nel frattempo, di esaminare le possibilità di un miglioramento delle condizioni igieniche e ricettive di quelli attuali.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

GUNNELLA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se intenda intervenire nella difficile crisi congiunturale di disponibilità di cemento in Sicilia che frena l'attività edilizia che è parte preponderante della vita economica siciliana, e quali provvedimenti intenda prendere.

L'interrogante richiede anche un intervento presso la Regione siciliana per rimuovere gli ostacoli privati e pubblici e speculativi, che si pongono alla realizzazione di un grande cementificio in Sicilia ad iniziativa di una azienda regionale, affinché l'isola possa disporre adeguatamente di questa materia prima. (4-01410)

RISPOSTA. — In relazione alla carenza di cemento in Sicilia, questo Ministero, non appena venuto a conoscenza della anormale situazione determinatasi, è intervenuto presso il settore che, attraverso le locali cementerie, ha assicurato con priorità ogni regolare rifornimento di cemento ai cantieri delle zone terremotate e alle imprese di costruzioni di opere pubbliche e di pubblica utilità.

Su richiesta sempre di questo Ministero, è stata accelerata l'attuazione dei programmi già disposti circa il trasporto del cemento per via mare, tanto che fra la fine di settembre e i primi dieci giorni di ottobre circa 60 mila quintali di cemento sono arrivati o previsti in arrivo via mare: seguiranno subito dopo altri 25 mila quintali, sempre via mare. Inoltre, nella terza decade di settembre, altri 10 mila quintali sono stati spediti a Palermo dal continente a mezzo ferrovia.

Questo Ministero, ha poi interessato l'amministrazione dei trasporti affinché l'eccezionale fabbisogno di cemento sia fronteggiato anche con ulteriori interventi straordinari, atti a favorire il trasporto a mezzo ferrovia.

Per quanto riguarda la realizzazione del cementificio a cui fa riferimento l'interrogante, risulta che attualmente sono in corso di montaggio i macchinari e che l'entrata in funzione dello stabilimento è prevista per i primi mesi del 1969.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GUNNELLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'effettivo stato degli emo-

lumenti percepiti dal personale civile del Ministero della difesa e per conoscere i motivi della grave ed ingiustificata sperequazione esistente in particolare fra il personale civile con funzioni di archivista e quello con funzioni di operaio permanente che, a parità di ogni condizione (venti anni di servizio con tre persone a carico) percepirebbero rispettivamente un netto mensile di lire 114.323 e lire 135.347. Per conoscere quali provvedimenti il ministro intenda prendere per eliminare le sperequazioni in generale e in particolare quelle che si riferiscono alle due categorie di lavoratori citate. (4-01413)

RISPOSTA. — Le misure degli stipendi degli impiegati civili e delle paghe degli operai della difesa sono eguali a quelle stabilite, in genere, per le altre amministrazioni statali. Pertanto, il problema dei rapporti retributivi dell'anzidetto personale investe una questione di carattere generale, di specifica competenza degli organi preposti agli ordinamenti generali del personale.

Il Ministro: GUI.

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare nei confronti della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che, nonostante il parere favorevole espresso da tutti gli organi competenti, non ha ancora provveduto a regolarizzare la contribuzione INPS del personale ex cottimista al quale era stata imposta arbitrariamente la sospensione del pagamento di detti contributi dal 1959 al 14 agosto 1962, data di entrata in vigore della legge n. 959 del 1962. (4-01150)

RISPOSTA. — La sistemazione della posizione contributiva degli ex cottimisti, successivamente inquadrati tra il personale non di ruolo a norma dell'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non riguarda soltanto il personale dipendente dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, bensì circa 4 mila dipendenti dei vari uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Il personale in parola non venne, a suo tempo, assoggettato alla contribuzione INPS, in applicazione di esplicito parere negativo espresso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Successivamente, nell'interesse della categoria in questione, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno chiedere un parere in merito al Consiglio di Stato, il quale, di recente, si è espresso favorevolmente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

Di conseguenza, il Ministero delle finanze, nell'intento di adeguarsi a tale favorevole parere, ha interessato, nel giugno 1968, i competenti dicasteri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale affinché stabiliscano i criteri per la regolarizzazione delle posizioni contributive in argomento.

Si può, pertanto, fornire assicurazione che non appena saranno fissati tali criteri, sarà data sollecita definizione alla questione di che trattasi.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

LAFORGIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le ricorrenti notizie di stampa secondo le quali la Gioventù italiana, contrariamente alle assicurazioni dall'interrogante ricevute in data 21 luglio 1967 per identica interrogazione, stia procedendo ad alienare ad impresa privata il complesso sportivo ex GIL sito nella città di Bari in via Napoli, senza aver interpellato l'Ente locale interessato ad acquistare l'area in questione per fini di pubblica utilità.

Per conoscere infine quali provvedimenti intenda adottare, nel caso che le voci in questione rispondano a verità, affinché l'iniziativa adottata dai dirigenti della Gioventù italiana, in dispregio alle esigenze di pubblico interesse della città, sia tempestivamente revocata. (4-00286)

RISPOSTA. — Qualora il Commissariato per la gioventù italiana dovesse procedere all'alienazione del complesso sportivo di via Napoli, in Bari, la relativa licitazione sarebbe effettuata invitando le amministrazioni pubbliche e gli enti locali. Solo in caso di inutile esperimento della licitazione, un nuovo esperimento potrebbe essere aperto a tutti.

Il Sottosegretario di Stato: GALLI.

LATTANZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se intenda fare quanto necessario perché vengano coperti, con tutta urgenza, i due posti vacanti nell'organico dei magistrati del tribunale di Ascoli Piceno nonché i due posti di cancelliere presso il detto tribunale ed un posto, sempre di cancelleria, presso la pretura di San Benedetto del Tronto;

2) se ritenga indispensabile che sia ampliato l'organico del tribunale in questione, anche per un posto di dattilografo.

L'urgenza di provvedere deriva in particolare dal fatto che avanti al tribunale di Ascoli Piceno si discute il processo penale a

carico di Ferrari ed altri 180 imputati per la nota vicenda della sofisticazione dei vini, processo che si prevede possa durare per oltre un anno impegnando pressoché in permanenza tre magistrati ed un cancelliere e compromettendo ulteriormente l'andamento, già lento e difficile, dei processi in materia civile, molti dei quali hanno per oggetto materie di lavoro e di previdenza per loro natura bisognevoli di rapido svolgimento. (4-01614)

RISPOSTA. — Si deve fare, anzitutto, presente, che a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, rientra nell'esclusiva competenza del Consiglio superiore della magistratura la materia relativa alle assegnazioni di sede ed ai trasferimenti dei magistrati ed ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati stessi.

Attualmente nell'organico del tribunale di Ascoli Piceno sono vacanti il posto di presidente e due posti di giudice sui sette previsti dalla pianta organica.

Questo Ministero, nei limiti della sua competenza (articolo 11 della menzionata legge 24 marzo 1958) ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura la copertura dei tre posti di magistrato vacanti nel predetto tribunale ed è in attesa delle deliberazioni del Consiglio.

Circa i due posti vacanti di cancelliere, sugli otto previsti dalla pianta organica, si informa che le vacanze sono state più volte messe a concorso mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* di questo Ministero; ma non vi sono state domande di aspiranti. In attesa di poter provvedere alla copertura dei due posti, il che non si presenta facile nell'attuale deficienza numerica del personale, si è provveduto a disporre la proroga dell'applicazione al tribunale predetto di un cancelliere della pretura di Ascoli, limitatamente a tre giorni consecutivi alla settimana; in caso di necessità il presidente della Corte di Ancona potrà avvalersi della facoltà di cui all'articolo 75 terzo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, applicando un secondo funzionario del distretto.

Appena possibile, si provvederà alla copertura del posto vacante di cancelliere nella pretura di San Benedetto del Tronto.

Circa, poi, l'auspicato aumento dell'organico del tribunale di Ascoli Piceno, si informa che tale organico è stato già aumentato di un posto di giudice e di un posto di cancelliere, in occasione della recente revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari attuata, per i magistrati, con il decreto del

Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185 e, per i cancellieri, con il decreto ministeriale 8 maggio 1967. Detta revisione che ha toccato i vari uffici giudiziari, si è ispirata a criteri di ordine generale basati sulla valutazione comparativa tra il numero dei magistrati e dei cancellieri ed il carico di lavoro di ciascun ufficio, con conseguente eliminazione delle sperequazioni esistenti.

Pertanto l'attuale consistenza dell'organico del tribunale di Ascoli Piceno è da ritenere proporzionata al carico di lavoro, anche in considerazione dell'esistenza di numerosi tribunali di altri distretti aventi lo stesso organico ed un carico di lavoro superiore a quello del tribunale in questione.

Il Ministro: GONELLA

LEVI ARIAN GIORGINA E ALLERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno dettagliare maggiormente i programmi di applicazioni tecniche (classe quinta), in quanto quelli previsti dal decreto presidenziale n. 1298 per le abilitazioni e classi di concorso nella scuola media, comprensivi di un notevole complesso di materie e di argomenti, sono formulati in modo troppo generico e non forniscono ai candidati una direttiva precisa per la loro preparazione agli esami. (4-00225)

RISPOSTA. — In esecuzione dell'ordine del giorno approvato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1968 ed accolto dal Governo, è in corso di pubblicazione un decreto presidenziale modificativo del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 per rendere i programmi degli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, più rispondenti ai tipi di insegnamento impartito nella predetta scuola. Nel provvedimento si prevede, in generale, una semplificazione delle prove così come auspicato nell'ordine del giorno predetto.

In particolare per le applicazioni tecniche mentre viene mantenuta la prova scritta è previsto che al candidato sia offerta una terna di temi (e non più uno solo) fra cui scegliere quello da svolgere.

La prova pratica viene sostituita con « prova scritta-grafica ».

Mentre, infatti, la prova pratica verteva sulla progettazione e realizzazione di un oggetto, la prova scritto-grafica ne prevede la sola progettazione. A questa il candidato fa-

rà seguire una breve relazione illustrativa dei criteri seguiti e delle scelte operate.

Quest'ultima modifica tende ad eliminare le difficoltà che si presenterebbero nello svolgimento della prova di che trattasi, qualora essa dovesse conservare un carattere pratico, e prevedere anche la « realizzazione » di un manufatto.

Viene poi stabilito che sia nella prova scritto-grafica, sia nel colloquio e sia, infine, nello svolgimento della lezione, il candidato deve dimostrare di avere un orientamento di massima sui suggerimenti didattici contenuti nei programmi della scuola media e di essere in grado di scegliere le occasioni e di conoscere i modi di utilizzazione dei principali sussidi didattici, ivi compresi quelli audiovisivi.

Le modifiche predette nonché il preciso riferimento ai programmi di insegnamento, consentono ai candidati agli esami di abilitazione di conoscere il programma su cui verte l'esame di abilitazione medesimo.

Il Ministro: SCAGLIÀ.

LEZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga opportuno mettere allo studio il progetto di concedere a riscatto agli attuali inquilini gli alloggi di proprietà degli enti locali, siti in Napoli alla via Bernardino Martirano e alla via Residenziale, già via delle Repubbliche Marinare, per venire incontro ad una lunga attesa dei dipendenti del comune e della provincia di Napoli.

La concessione a riscatto dei predetti alloggi, a giudizio dell'interrogante, non nuoce agli scopi per i quali gli istituti di previdenza degli enti locali (investimento delle proprie disponibilità finanziarie a garanzia del fondo pensioni di quiescenza) hanno proceduto alla creazione di un patrimonio immobiliare, perché il ricavato della loro vendita agli attuali assegnatari può essere impegnata nell'acquisto di altri immobili.

Il riscatto dei predetti alloggi, infine, consentirebbe agli attuali assegnatari di curare maggiormente la loro manutenzione, più di quanto non abbiano fatto sino ad oggi gli istituti di previdenza. (4-00174)

RISPOSTA. — Le norme di legge attualmente in vigore stabiliscono che i 3 decimi del patrimonio degli istituti di previdenza sia investito nell'acquisto o nella costruzione di immobili, allo scopo di assicurare la stabilità del patrimonio stesso e di consentire, quindi,

la liquidazione di un adeguato trattamento di quiescenza agli iscritti alle varie Casse.

Pertanto, premesso che la citata aliquota di investimento da parte delle singole Casse non è stata ancora raggiunta, questo Ministero ritiene che l'alienazione del patrimonio in parola contrasterebbe con lo scopo cui la legge indirizza l'attività degli istituti di previdenza nel settore immobiliare e sarebbe, quindi, contraria agli interessi degli iscritti.

Il Ministro: COLOMBO.

LIZZERO, SCAINI E SKERK. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che da alcune settimane è stata chiusa la Cassa rurale ed artigiana di Codroipo (Udine), in seguito a decreto di liquidazione coatta e che ciò ha creato enorme impressione e gravissimo disagio in una zona economicamente molto depressa, in quanto il grave provvedimento interessa migliaia di piccolissimi risparmiatori e piccoli operatori economici e centinaia di lavoratori emigrati:

1) per quali ragioni sia stata scelta, una volta conosciuta la grave situazione della Cassa rurale ed artigiana di Codroipo, la soluzione del decreto di liquidazione coatta, invece di accogliere le proposte, che sono note alla pubblica opinione locale, di altri istituti di credito interessati all'apertura di uno sportello, di sanare e rilevare il passivo e l'attivo della Cassa;

2) per quali ragioni l'istituto di controllo (Banca d'Italia), non abbia operato i controlli previsti dalla legge; se inoltre siano state acclarate tutte le responsabilità di questa grave carenza e se i funzionari eventualmente responsabili, secondo la legge, per le omissioni che hanno avuto tanto gravi conseguenze per migliaia di persone, siano stati chiamati a rispondere del loro comportamento;

3) se vi sia l'intenzione di dare completa copertura per tutti i depositanti alla Cassa di cui si parla e in quale forma; se ci sia intendimento di dare subito congrui accenti ai depositanti, tenuto conto che si tratta di piccoli operatori fortemente preoccupati per il loro avvenire a causa del decreto di liquidazione coatta;

4) se vi sia l'intenzione, per le stesse ragioni di cui si è detto sopra, di dare sufficiente respiro a coloro che hanno avuto crediti dalla Cassa, in quanto non sarebbero in grado di far fronte a ritmo più rapido del normale ai loro doveri;

5) se la Banca d'Italia intenda provvedere alla chiusura contabile della situazione

della Cassa, coattivamente liquidata, a mezzo delle altre locali banche, risparmiando in tal modo le spese ora necessarie per il commissario liquidatore, per i tre aiuti del commissario e i 5 funzionari della Cassa rurale ed artigiana, trovando, per questi ultimi, conveniente e doverosa sistemazione.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti il ministro intenda adottare per la soluzione dei problemi di cui sopra. (4-01083)

RISPOSTA. — Il decreto di messa in liquidazione coatta della Cassa rurale ed artigiana di Codroipo è stato adottato per evitare l'ulteriore deterioramento dell'azienda ed assicurare la *par condicio* dei creditori.

Il provvedimento rappresenta la logica conseguenza dei risultati dell'ultima visita ispettiva, che ha posto in luce un quadro aziendale effettivamente critico, e del mancato interessamento a predisporre un concreto piano di risanamento dimostrato dai normali organi amministrativi e di controllo della Cassa, nonostante i reiterati inviti rivolti in tal senso dalla Banca d'Italia.

L'organo di vigilanza ha attentamente seguito l'attività della Cassa rurale non solo attraverso i prescritti adempimenti periodici di riscontro delle situazioni e dei bilanci, ma anche mediante visite ispettive, le ultime due effettuate con un ristretto intervallo di tempo.

La liquidazione coatta non esclude affatto l'intervento di altre aziende che rilevino le attività e le passività della Cassa rurale.

Come in precedenti casi analoghi, sono stati a questo scopo promossi opportuni contatti, tuttora in corso di svolgimento e prossimi ad una concreta conclusione che salvaguarderebbe integralmente gli interessi dei creditori.

Allo scopo di alleviare il comprensibile stato di disagio di questi ultimi, ed in specie dei risparmiatori, è stato recentemente autorizzata la corresponsione di un acconto pari al 20 per cento delle spettanze.

Rientra nei compiti del commissario adottare le misure necessarie per dare « sufficiente respiro » ai debitori dell'azienda nei casi nei quali possa ragionevolmente ritenersi che la concessione di dilazioni agevolate il rientro delle esposizioni.

Fino a che non si realizzi il previsto intervento di altre aziende di credito a favore dei depositanti, la procedura di liquidazioni deve svolgersi nel rispetto delle precise disposizioni dettate dagli articoli 67 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

e dagli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

LOBIANCO, ARMANI, PREARO, CRISTOFORI, ANDREOLI E DE LEONARDIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento determinatosi tra i produttori olivicoli a seguito delle disposizioni emanate dall'AIMA relative alle modalità di intervento sull'olio di oliva per la campagna 1967-68.

Come è noto l'AIMA con lettera indirizzata agli enti assuntori del servizio d'intervento in data 19 luglio 1968 ha comunicato le istruzioni per l'assolvimento del servizio di commercializzazione dell'olio di oliva, per la campagna 1967-68.

Con detta lettera l'AIMA informa che per il pagamento degli oli vergini di qualità pregiata conferiti all'intervento non intende avvalersi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento CEE del 30 ottobre 1967, n. 785/67.

Il citato articolo prevede che per gli oli di oliva vergini extra e fino, le cui caratteristiche organolettiche ne fanno un prodotto di alta qualità, l'organismo di intervento può concedere una maggiorazione del prezzo di intervento nella misura di 5 unità di conto per quintale.

Data l'abbondante produzione di qualità pregiate, che già prevedeva un notevole afflusso all'intervento, i danni derivanti ai produttori agricoli per la mancata applicazione dell'articolo 3 paragrafo 2 del citato regolamento sarebbero rilevanti.

Da quanto sopra esposto si chiede di conoscere per quale motivo si rinuncia ad avvalersi dei vantaggi derivanti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 785/67 CEE ottenuti dalla delegazione italiana a seguito di difficili trattative in sede comunitaria, in considerazione anche del fatto che gli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto articolo ricadono sull'erario comunitario. (4-00877)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, con deliberazione adottata nell'adunanza del 17 settembre 1968, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 24 settembre 1968, n. 243, avvalendosi della facoltà regolamento CEE n. 785/67 del 30 ottobre 1967, ha deciso di concedere, per gli oli di oliva extra e fino, le cui caratteristiche organolettiche siano tali da farne un prodotto di

alta qualità, la maggiorazione supplementare di lire 3.125 al quintale sul prezzo di intervento.

L'accertamento delle caratteristiche organolettiche, per gli oli che saranno offerti agli assuntori del servizio d'intervento come oli di alta qualità, sarà effettuato secondo un sistema organizzato di assaggio, previsto dal citato regolamento comunitario e attualmente in fase avanzata di organizzazione a cura dell'AIMA, del Ministero e dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, presso il quale sarà istituita apposita commissione di stima.

Il Ministro: SEDATI.

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, viste le tante numerose proteste circa l'applicazione delle nuove norme sulla pesca nelle acque interne, se si ritenga di riesaminare la complessa e delicata materia adottando criteri di applicazione meno rigidi al riguardo, soprattutto per quanto si riferisce alle dimensioni delle reti a bilancia installate da migliaia e migliaia di pescatori dilettanti.

Il professionismo peschitorio in questo settore è quasi del tutto inesistente e la riduzione delle dimensioni delle reti a bilancia porta solo un onere economico a coloro che le hanno installate da anni ed una diminuzione dell'interesse per questo genere di attività ricreativa, senza alcun beneficio apprezzabile per la quasi scomparsa categoria di pescatori professionisti. (4-01187)

RISPOSTA. — Per rendere possibile l'esercizio della pesca, da parte di pescatori non di mestiere, con attrezzi diversi da quelli previsti dalle licenze di pesca di tipo B e C — come auspicato dall'interrogante — occorrerebbe procedere ad una modifica della recente legge 20 marzo 1968, n. 433, la quale, come è noto, dispone tassativamente che soltanto i pescatori di mestiere, riconosciuti tali a mente delle disposizioni vigenti, possono ottenere la licenza di pesca di tipo A, con la quale è consentito l'esercizio della pesca con tutti gli attrezzi.

Comunque, questo Ministero, ha interpellato i competenti organi tecnici per acquisire elementi di giudizio per l'eventuale predisposizione di uno schema di provvedimento legislativo di modifica della citata legge.

Il Ministro: SEDATI.

LUCCHESI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere quali

intenzioni si abbiano per provvedere a ridurre i pericoli ed i gravissimi danni derivanti all'economia nazionale dai disastrosi incendi dei boschi, particolarmente allarmananti e gravi alla fine dell'estate ed al principio dell'autunno in corrispondenza con il periodo di maggiore siccità e con l'epoca della caccia.

Anche nei giorni scorsi un incendio di dette proporzioni si è sviluppato in una zona di rimboschimento dell'isola d'Elba, distruggendo 200 ettari di giovani pinete, realizzate con tanto amore e duro lavoro dagli operai elbani nei cantieri di rimboschimento degli anni 50. Tale incendio non solo ha distrutto un patrimonio di grande valore paesaggistico e turistico ma — quel che è peggio — non basterà il lavoro di una generazione per ripristinare la superficie boschiva andata perduta.

L'interrogante pensa che sia urgente e necessario adottare idonei e più efficaci strumenti di prevenzione e di vigilanza, da intensificare in questa stagione. (4-01240)

RISPOSTA. — Il problema degli incendi boschivi è particolarmente seguito da questo Ministero e da quello dell'interno.

Ogni anno, all'avvicinarsi della stagione estiva, sono state attuate tutte le possibili iniziative, ritenute maggiormente idonee, sia per prevenire sia per reprimere il fenomeno.

Sono stati, tra l'altro, presi accordi con il Ministero della difesa per assicurare il concorso del personale militare, secondo speciali modalità concordate, nell'opera di spegnimento degli incendi boschivi.

Questo Ministero ha preso l'iniziativa della costituzione di un'apposita commissione interministeriale, che ha allo studio un progetto di legge, inteso a riorganizzare tutta la materia e a dotare dei necessari mezzi gli organi di prevenzione e vigilanza, per limitare al massimo i danni causati dagli incendi boschivi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: SEDATI.

LUCIFREDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se corrisponda a verità che le università degli studi, su cui incombe il dovere di rispettare le quote d'obbligo di invalidi di guerra, si siano viste inibire l'assunzione di invalidi residenti nella sede universitaria per adempiere invece all'obbligo di assumere personale residente altrove, designato dal Ministero sulla base di indicazioni nominative degli organi centrali dell'ONIG.

L'interrogante rileva che, a parte ogni questione di lesa autonomia amministrativa, la assunzione di invalidi per destinarli a sedi lontane da quelle ove abita la loro famiglia e ove è il centro dei loro interessi è pregiudizievole, non solo agli invalidi, ma anche alle stesse università, che si vedono preclusa ogni possibilità di effettuare le scelte in funzione delle esigenze specifiche dei posti da ricoprire, e quindi traggono dai dipendenti medesimi un rendimento spesso molto inferiore a quello che il grado di invalidità consentirebbe. (4-01218)

RISPOSTA. — Va premesso che in materia di assunzione di personale non insegnante il riferimento all'autonomia universitaria non sembra pertinente. Infatti l'autonomia delle università (articolo 33 della Costituzione e articolo 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) si esprime nel diritto di provvedere alla formazione del proprio statuto e dei regolamenti, nonché nella capacità di autogoverno e di amministrazione dei propri interessi. Invece l'amministrazione del personale in servizio nelle università, sia esso di ruolo o non di ruolo, insegnante o non insegnante, ivi incluso il personale la cui amministrazione è devoluta alla competenza dei rettori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive disposizioni, è regolata dalle varie disposizioni di legge relative al pubblico impiego e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Premesso quanto sopra, si fa presente che, allorché furono emanate le varie leggi per l'assunzione obbligatoria di personale invalido e, prima fra le altre, la legge 3 giugno 1950, n. 375, il Ministero della pubblica istruzione, in ottemperanza al disposto della legge medesima, provvide ad iniziare l'istruttoria delle domande trasmesse da ciascuna università con parere favorevole al loro accoglimento.

È, per altro, da tener presente che, per la copertura dei posti riservati alle assunzioni senza concorso, le relative proposte pervennero soprattutto da parte delle università dell'Italia meridionale; le università dell'Italia settentrionale, espressamente invitate in varie occasioni a inoltrare proposte di nomina, fecero presente l'estrema difficoltà nel reperire personale avente titolo, nelle sedi stesse, stante la situazione economica delle varie zone del paese (le industrie dell'Italia settentrio-

nale avevano in gran parte assorbito il personale invalido colà esistente).

Il Ministero della pubblica istruzione provvede successivamente — sia perché tenuto a coprire i posti disponibili a norma di legge sia perché periodicamente invitato dall'ONIG e dalle altre associazioni che tutelano le varie categorie di invalidi — ad inviare alle singole sedi, in cui l'aliquota dei posti riservati agli invalidi non fosse del tutto coperta, istanze inoltrate da aspiranti che non potevano essere nominati nell'università esistente nella località di residenza o nelle immediate vicinanze, in quanto in tale ateneo l'aliquota era coperta.

Infine con la pubblicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, com'è noto, ha notevolmente ridotto l'aliquota complessiva dei posti da riservare al personale invalido, variando nell'ambito della medesima, le riserve per le singole categorie e, in particolare, riducendo sensibilmente le aliquote previste per gli invalidi di guerra e civili di guerra, sono pervenute numerose diffide da parte dell'ONIG per la nomina di invalidi di guerra e civili di guerra per i quali, in virtù della legge stessa, l'assunzione era possibile soltanto entro il termine ultimo del 30 giugno 1968.

In occasione della predetta legge n. 484 che — si ripete — viene di fatto a bloccare dal 1° luglio 1968 in poi, ogni possibilità di assunzione per le categorie sopra dette e in presenza delle diffide dell'ONIG, in ciascuna sede e in relazione a posti vacanti talvolta fin dal 1950 (data di applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375) il Ministero della pubblica istruzione non ha potuto non nominare, fino a copertura dell'intera aliquota, gli invalidi che hanno inoltrato istanza di nomina.

Il Ministro: SCAGLIA.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risponda a verità che il direttore civile dell'aeroporto di Villanova d'Albenga (Savona) avrebbe denunciato alla autorità giudiziaria alcuni passeggeri che recavano con sé la macchina fotografica, ripristinando norme del regolamento della navigazione aerea che risalgono al periodo fascista e che erano cadute in disuetudine, tanto da non essere applicate in alcun aeroporto della Repubblica italiana. (4-00861)

RISPOSTA. — Il giorno 14 luglio 1968 atterrava sull'aeroporto di Villanova d'Albenga un aeromobile il quale aveva precedentemente

effettuato il lancio di alcuni paracadutisti sullo specchio d'acqua antistante il lungomare di Pietra Ligure.

L'arma dei carabinieri, presente sul campo per lo svolgimento dei normali compiti di istituto, constatava a bordo del predetto aeromobile la presenza di un passeggero munito di macchina fotografica utilizzata durante il volo.

Riscontrando un tale fatto una violazione dell'articolo 1200 del codice della navigazione, l'arma predetta provvedeva a denunciare il responsabile all'autorità giudiziaria.

Nessuna azione è stata, pertanto, intrapresa, per la menzionata circostanza, dal direttore della circoscrizione aeroportuale di Villanova d'Albenga.

Il Ministro: SCALFARO.

MACCHIAVELLI E DI VAGNO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali urgenti iniziative intenda assumere per fronteggiare alcuni aspetti disciplinari del vasto settore della vendita, atteso che da alcuni anni numerose categorie mercantili lamentano in tale ambito il proliferare delle vendite extra commerciali e denunciano altresì una preoccupante introduzione della organizzazione diretta di vendita delle aziende della produzione presso il domicilio o gli stessi posti di occupazione di ogni privato, con attività che verrebbe esplicita al di fuori dei normali canali distributivi.

Pur considerando che nell'evolversi delle esigenze sociali e nel conforme adattamento del sistema distributivo, si impone da tempo una revisione delle strutture, gli interroganti chiedono se ritenga opportuno:

1) impartire urgentemente — alla stregua di regolamentare interpretazione — una chiara normativa che, ribadendo i dettami fondamentali della legge 16 dicembre 1926, n. 2174 e di ogni successiva disposizione che si riferisca alla materia, prescriva, tra l'altro:

a) agli enti extra commerciali di operare nel solo ambito delle proprie possibilità e finalità di istituto;

b) alle industrie ed alle organizzazioni produttive che già vi si dedichino o che intendano sviluppare un programma distributivo di minuta vendita presso i privati, il possesso della normale « licenza di commercio » da rilasciarsi a giudizio degli organi competenti, secondo le norme, le modalità e secondo i principi informativi, i riflessi economico-sociali e le valutazioni locali del caso;

2) in ogni caso ribadire gli attributi e delimitare le frontiere distributive di ogni attività extra commerciale allo scopo di ricondurre le attività commerciali svolte da ogni impresa produttiva o da ogni organizzazione industriale nel normale binario della preventiva autorizzazione locale o comunale. (4-01674)

RISPOSTA. — Il fenomeno delle « vendite extra commerciali », intese come vendite effettuate senza la prescritta licenza di commercio, ha già da tempo attirato l'attenzione di questo Ministero che ha invitato con apposite circolari le competenti autorità a reprimere con ogni rigore le violazioni alla vigente disciplina sulle licenze di commercio.

Devesi comunque osservare che l'attività di vendita al pubblico, se debitamente autorizzata, può svolgersi nelle forme e con le tecniche che gli interessati ritengano più opportune.

Qualora gli interroganti intendano alludere invece alle cosiddette « vendite per corrispondenza o su catalogo », quando parlano della organizzazione diretta di vendita delle aziende della produzione presso il domicilio o gli stessi posti di occupazione di ogni privato », si deve osservare che le vendite suddette non sono state fatte oggetto di espressa previsione normativa nel quadro della vigente disciplina sull'attività di vendita al pubblico.

Tuttavia, non potendosi ritenere che vadano sottratte al regime di licenza previsto dall'ordinamento giuridico per la vendita al pubblico di merci, esse sono da considerarsi sottoposte al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, le cui disposizioni hanno valore di norma generale in materia di attività di vendita al pubblico.

In conseguenza, già con circolare 30 maggio 1963, n. 1599, si è provveduto ad impartire opportune istruzioni al riguardo.

Dalla predetta circolare si desume che la licenza di commercio accordata dal comune nel quale ha sede l'impresa, il cui rilascio è ovviamente subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge, è titolo sufficiente per svolgere sull'intero territorio nazionale le « vendite per corrispondenza o su catalogo ».

L'attività di vendita al pubblico « esplicata al di fuori dei normali canali distributivi » è ad ogni modo oggetto di esame, per una sua più adeguata regolamentazione, in seno alla commissione di studio istituita pres-

so questa amministrazione per la revisione della vigente disciplina sull'esercizio del commercio di vendita.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MAMMI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni del diverso orientamento che sembra si intenda assumere circa la cessione degli alloggi di proprietà delle ferrovie dello Stato nel villaggio Angelini in Val Melaina a Roma.

Risulterebbe, infatti, che il residuo 20 per cento degli alloggi ancora da cedere verrebbe stimato a valori due-tre volte superiori a quelli relativi agli alloggi già alienati e che tale valutazione renderebbe impossibile il riscatto degli alloggi stessi da parte degli assegnatari. (4-01363)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-01335, del deputato Almirante, pubblicata a pag. 409).

MARRAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso di avere appreso dal testo del ricorso presentato il 1° luglio 1968 alla Corte costituzionale dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la nomina, da parte del Consiglio regionale della Sardegna, di una commissione di indagine sull'operato dell'Ente di sviluppo in Sardegna (ETFAS), che « il Ministero della agricoltura e delle foreste ha recentemente nominato una commissione composta di qualificati funzionari, con l'incarico di riferire sullo stato della gestione dell'ente in relazione ai vari punti dell'ordine del giorno approvati dall'Assemblea regionale » — se ritenga illegittima ed inopportuna la nomina di tale commissione dopo il passaggio, in seguito al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, del controllo sull'ETFAS dal Ministero alla regione ed in subordine per conoscere attraverso quali criteri intenderebbe operare la suddetta commissione ministeriale e se tra questi criteri vi sia quello di consultare il personale, gli assegnatari, le organizzazioni sindacali, cooperative e contadine ed inoltre se verrà data pubblicità ai risultati dei lavori della commissione. (4-00929)

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 14 luglio 1965, n. 901, recante delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività, all'articolo 2, nel dettare i principi e i criteri ai quali si sarebbe dovuto attenere il Governo nella

emanazione delle norme delegate per l'adeguamento degli enti di riforma fondiaria, trasformati in enti di sviluppo, ai compiti indicati dal decreto presidenziale 23 giugno 1962, n. 948, e a quelli stabiliti nella legge stessa, disponeva che dette norme avrebbero dovuto essere emanate nel rispetto delle attribuzioni delle regioni a statuto speciale.

La Regione sarda impugnò, davanti alla Corte costituzionale, la legge n. 901 del 1965, ritenendola lesiva dei propri poteri. In detta occasione, con decisione n. 37 del 1966, la Corte costituzionale, nel rilevare che l'ETFAS, sin dalla sua costituzione, è stato chiamato a svolgere compiti dello Stato; e nel dichiarare statutale detto ente, affermava tuttavia che le norme emanate in attuazione della delega contenuta nella legge n. 901, avrebbero dovuto porre « i presidi occorrenti per garantire, accanto ai poteri dello Stato e in collegamento con essi, la necessarie attività delle regioni ».

In aderenza a tale principio, il decreto presidenziale 14 febbraio 1966, n. 257, all'articolo 1, comma quinto, delegava alla Regione sarda le funzioni amministrative demandate dalla legge n. 901 del 1965 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo quelle concernenti l'amministrazione del personale, con la precisazione che le funzioni delegate agli organi regionali avrebbero dovuto essere esercitate secondo le direttive fissate dal Ministero medesimo per tutto il territorio nazionale.

Ora, non sembra esservi dubbio che non rientrano nella predetta delega le funzioni amministrative relative alla materia della riforma fondiaria (non considerata dalla legge n. 901 del 1965) né le funzioni relative alla gestione che va dal 1951 (data di istituzione dell'ETFAS) al 1965, e ciò in quanto la ripetuta legge n. 901 del 1965 dispone per l'attività futura degli enti di sviluppo e non anche per quella pregressa.

Ciò premesso, si precisa che, il 23 gennaio 1968, il consiglio della Regione sarda ha approvato un ordine del giorno, relativo alla nomina di una commissione consiliare, con l'incarico di svolgere indagini circa il complesso funzionale e strutturale dell'ETFAS, così investendo anche funzioni e direttive che la legge (decreto legislativo n. 257 del 1966 già citato) ha lasciato, in via esclusiva e senza alcuna limitazione, alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Soprattutto, l'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale ha attribuito alla commissione il compito di indagare su fatti rela-

tivi alla gestione trascorsa e alla materia della riforma fondiaria, materia che, come si è già detto, non era stata considerata dalla legge n. 901 del 1965, né compresa, e non lo poteva, nella delega contenuta nel decreto legislativo n. 257 del 1966.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti questo Ministero e quello dell'interno, ha ritenuto di proporre ricorso alla Corte costituzionale, per risolvere il conflitto di attribuzioni venutosi a creare tra lo Stato e la Regione.

Questo Ministero, dal canto suo, ha ritenuto opportuno, nell'esercizio dei propri poteri, mai trasferiti ad altri, di nominare una commissione, composta da propri funzionari, con il compito di effettuare gli accertamenti relativi ai singoli punti dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale.

Da quanto sopra esposto, non sembra che, nell'operato del Ministero, possano riscontrarsi motivi di illegittimità o di inopportunità.

Circa, infine, i criteri ai quali si atterrà la commissione ministeriale, è appena il caso di rilevare che essa potrà avvalersi di ogni fonte di informazione che riterrà utile ai fini di un compiuto espletamento dell'incarico ricevuto.

Spetterà poi al Ministero di esaminare e valutare le risultanze dell'indagine.

Il Ministro: SEDATI.

MASCOLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire con urgenza presso il distretto dell'ENEL di Bari al fine di consentire ai contadini della zona Sagri, agli imprenditori turistici di Torre Mileto e a quanti altri cittadini del comune di San Nicandro Garganico (Foggia) hanno fatto richiesta, la utilizzazione degli elettrodotti rurali costruiti da quella amministrazione comunale e passati all'ENEL.

L'interrogante fa rilevare che nonostante fin dal febbraio 1968 i relativi lavori siano stati ultimati ed in seguito provvisoriamente collaudati, e sin dal 9 luglio sia stato stipulato l'atto di formale consegna degli impianti e la relativa convenzione, non ancora viene fornita energia elettrica agli utenti richiedenti, provocando un notevole danno alle categorie interessate e all'intera cittadinanza.

(4-01069)

RISPOSTA. — L'impianto cui si riferisce l'interrogante, è stato fatto costruire dal comune di San Nicandro Garganico con finan-

ziamenti della Cassa per il Mezzogiorno e avvalendosi dell'opera di ditta specializzata. Detto impianto comprende 25,7 chilometri di linee a media tensione, 7 cabine di distribuzione e 33,6 chilometri di linee a bassa tensione, ed è destinato al servizio di alcune località rurali, fra cui Sangri e Torre Mileto.

Il distretto ENEL della Puglia, fin dal 2 agosto 1968, ha provveduto ad attivare l'impianto non appena perfezionati con l'amministrazione comunale gli atti per l'assunzione della gestione dell'impianto stesso, ed ultimati i lavori per il collegamento con la propria rete.

Gli uffici distrettuali dell'ENEL si tengono a disposizione per espletare tutte le domande di fornitura che verranno presentate. Attualmente, su 46 richieste, 34 sono state evase e, di queste, 8 utenze sono state allacciate, mentre per 26 si è in attesa che gli interessati sottoscrivano il relativo contratto; le rimanenti 12 richieste sono in corso di istruzione e fra giorni saranno espletate.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MASCOLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare e quali urgenti e decisivi interventi espletare presso il distretto dell'ENEL di Bari per consentire agli abitanti di larghe zone e numerosi quartieri di nuova costruzione del comune di San Nicandro Garganico (Foggia) di fruire della illuminazione pubblica, essendone privi da oltre tre anni, suscitando vive reazioni e malcontento sfociati in pubbliche manifestazioni di protesta.

Nonostante l'amministrazione comunale avesse, in base a preventivo dello stesso ENEL, provveduto al reperimento dei mezzi finanziari per far fronte alla spesa di ampliamento della rete pubblica, l'ENEL ha sempre negativamente risposto anche alle ripetute sollecitazioni di eseguire i lavori, giustificando il rifiuto per la mancata liquidazione di forniture arretrate. Da rilevare che l'amministrazione paga puntualmente le forniture in corso ed è in grado di fornire sufficienti garanzie per i maggiori oneri derivanti dai canoni in conseguenza dell'ampliamento.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se questo inspiegabile comportamento non sia lesivo oltre che degli interessi di una cittadina di circa 20 mila abitanti, anche dell'ente stesso.

Se, di fronte all'atto gravissimo di un ente di Stato, intenda disporre una indagine per

accertare eventuali responsabilità, giacché l'arbitrio o la personale opinione burocratica di un qualsiasi funzionario non può alterare la legge che prevede il soddisfacimento di un pubblico servizio.

Per sapere se tale condotta dell'ENEL porti in sostanza ad eludere le finalità della legge istitutiva e i compiti istituzionali dell'ente stesso; e se di fronte allo stato di gravità determinatosi ritenga opportuno, oltre che intervenire con carattere di urgenza, assicurare l'esecuzione dei lavori entro breve termine. (4-01070)

RISPOSTA. — A richiesta del comune di San Nicandro Garganico, l'ENEL elaborò, nel marzo 1966, un preventivo di spesa per l'ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione in nuovi rioni di quel centro.

In sede di trasmissione del preventivo, l'ENEL ritenne di precisare che la definizione della trattativa era subordinata al ripianamento di precisi accordi per il ripianamento della situazione debitoria del comune che, a quella data, presentava una esposizione di circa 9,9 milioni di lire, pari a 20 mensilità di fatturato arretrato.

Nel maggio 1967 il comune, senza nulla decidere in merito al ripianamento del debito, richiese all'ENEL l'esecuzione dei lavori, facendo presente di avere la possibilità di reperire i fondi per la spesa a mezzo mutuo.

Permanendo, tuttavia, l'esposizione debitoria, fu dall'ENEL ribadita la necessità di pervenire, prima, alla estinzione o riduzione del debito e, per andare incontro alle esigenze del comune, fu proposta la estinzione graduale del debito stesso secondo un piano di ammortamento da concordare.

In accoglimento di precisa richiesta del comune, l'ENEL ha predisposto un piano di ammortamento del debito in 18 bimestralità e, proprio in questi giorni, il comune ha aderito alla richiesta del distretto ENEL della Puglia di sistemare l'esposizione debitoria del comune, per cui la pratica, allo stato, si può considerare avviata ad una soluzione soddisfacente.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MENICACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere, in relazione alla grave crisi ed ai massacri perpetrati dalla Nigeria nei confronti della popolazione del Biafra, quale iniziativa il Governo italiano intenda intraprendere contro la Nigeria, e, in partico-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

lare, se ritengano di dare inizio ad una sollecita azione di aiuto con l'invio di generi alimentari e di medicinali, sì che il nostro paese dia la prova che è pronto ad assumere le proprie responsabilità nelle grandi tragedie del mondo non per mero calcolo politico, ma in senso puramente umanitario.

L'interrogante, inoltre, chiede di sapere quali passi il Governo italiano intenda fare presso i governi dell'URSS e della Gran Bretagna affinché ritirino i propri consiglieri militari dall'esercito nigeriano e cessino il rifornimento delle armi alla Nigeria, con le quali viene alimentata quella cruenta guerra civile ed ha reso possibile il massacro tuttora in corso in aperto spregio dei principi enunciati dalla carta dell'ONU.

Infine, l'interrogante chiede di sapere se il Governo italiano ravvisi l'opportunità di riconoscere il Biafra e di invitare gli altri paesi della Comunità europea a fare altrettanto in modo da internazionalizzare il conflitto e, quindi, arrestare il bagno di sangue di quelle popolazioni, che rischia di accentuarsi in vista dell'inasprirsi della lotta annunciato dal governo della Nigeria. (4-01301)

RISPOSTA. — Dal momento stesso in cui la situazione delle regioni orientali della Nigeria ha rivelato tutta la sua drammaticità, il Governo italiano ha svolto ogni possibile azione, nei limiti posti dalle sue possibilità e dalla situazione obiettiva, perché mezzi adeguati di soccorso potessero essere messi a disposizione delle popolazioni civili coinvolte nel conflitto.

A tale scopo ha versato cospicui contributi, dell'ammontare complessivo sino ad ora di oltre 360 milioni di lire, alla Croce rossa internazionale e all'UNICEF, l'istituzione delle Nazioni Unite specializzata per l'assistenza all'infanzia; ha altresì svolto ripetuti interessamenti presso il governo nigeriano e presso i capi di Stato della commissione consultiva appositamente creata dall'organizzazione per l'unità africana, diretti a rendere possibile l'inoltro a destinazione dei viveri e dei medicinali raccolti.

Il Governo italiano intende continuare a dare il suo appoggio a tutte quelle iniziative umanitarie che possono concretamente contribuire ad alleviare le sofferenze di quelle popolazioni. Non può però ignorare il carattere interno del conflitto, affermato anche recentemente dall'Organizzazione per l'unità africana nonché sottolineato a varie riprese anche dal segretario generale dell'ONU e ritenne quindi di doversi astenere da atti o gesti

che, come il riconoscimento di cui l'interrogante parla, assumerebbe il significato di ingerenza negli affari interni di un altro Stato, mentre non sarebbe di alcun aiuto o di pratica utilità per quelle popolazioni.

Va infine ricordato che il Governo italiano non ha mancato di intervenire presso i principali governi interessati facendo loro presente l'opportunità di sospendere qualsiasi assistenza militare alle parti del conflitto per promuoverne una più rapida soluzione pacifica.

Il Governo italiano intende dare ogni possibile appoggio a tutte quelle iniziative che, nel contesto indicato dai governi africani per la ricerca di una soluzione del conflitto, possano effettivamente e concretamente avvicinare il ristabilimento di condizioni di pace e di sicurezza per tutte le popolazioni nigeriane.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MALFATTI.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere i motivi che hanno determinato la esclusione del comune di Narni (Terni) dal prossimo turno elettorale per il rinnovo dei consigli comunali, quando il 17 novembre 1968 sono state fissate le elezioni nel comune di Montecastrilli appartenente alla stessa provincia di Terni e così a Spoleto e a Gubbio nella provincia finitima di Perugia, che pur trovandosi nelle stesse condizioni di durata della gestione commissariale. (4-01746)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Narni è stato sciolto in data 14 agosto 1968, per cui il prefetto di Terni, non essendo ancora scaduti i termini previsti dalla legislazione vigente per la gestione straordinaria dell'ente, non ha ritenuto di dover indire, per il 17 novembre 1968, le elezioni per la rinnovazione dello stesso consesso.

La situazione dei comuni di Montecastrilli, Spoleto e Gubbio, alla quale fa riferimento l'interrogante, è diversa in quanto i consigli comunali dei predetti centri sono stati sciolti, rispettivamente, in data 8 settembre 1967, 28 aprile 1967 e 20 marzo 1968.

Essendo, pertanto, scaduto per tali comuni il termine previsto per la gestione straordinaria dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, le elezioni per la rinnovazione dei rispettivi consigli comunali sono state indette per domenica 17 novembre 1968.

Il Ministro: RESTIVO.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

MILIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se ritenga di dovere intervenire per controllare la nomina dei componenti la commissione per il concorso per l'assegnazione del primariato di medicina della seconda divisione dell'ospedale civile di Sassari.

Ciò perché sembrerebbe che l'autorità competente, in sede locale, voglia non solo evitare — con una breve attesa — l'applicazione della riforma Mariotti in materia di concorsi ospedalieri, ma favorire determinati candidati a scapito di altri.

Ed è per questo che da più parti si sollecita il controllo della nomina dei componenti la commissione per impedire che la scelta venga fatta con criteri prevalentemente politici o di amicizia. (4-00220)

RISPOSTA. — Con deliberazione dell'11 novembre 1965, n. 137, l'amministrazione dell'ospedale civile di Sassari istituì la seconda divisione di medicina.

Con deliberazione del 28 gennaio 1968, n. 1, venne bandito il concorso pubblico di primario per la copertura del relativo posto della predetta divisione e, successivamente, veniva costituita l'apposita commissione esaminatrice.

Risulta che la nomina dei componenti la commissione in questione è avvenuta in conformità alle vigenti disposizioni e che il concorso è stato già espletato fin dall'agosto 1968.

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI.

MINASI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda disporre la sostituzione della vecchia, inservibile nave traghetto *Villa* con altra efficiente, dato che il servizio di trasporto delle merci e dei passeggeri tra Reggio Calabria e Messina, a causa delle continue avarie della predetta nave, subisce, quotidianamente e sistematicamente, un considerevole ritardo, che a volte diviene eccessivo, e con il pericolo per la incolumità dei passeggeri. (4-01624)

RISPOSTA. — Al servizio di traghetto sulla rotta Messina-Reggio Calabria è destinata in via normale la nave traghetto *Messina* la quale viene di regola sostituita dalla unità di riserva *Villa* limitatamente ai casi di indisponibilità della prima, generalmente durante le soste per riparazioni.

Si verifica per altro che, in determinati periodi, il traffico di rotabili ferroviari da traghettare raggiunga livelli tali da rendere indispensabile l'impiego sulla rotta Messina-

Villa San Giovanni di tutte le navi in servizio, sfruttandone al massimo la capacità.

In tali casi, allo scopo di evitare prolungate giacenze di rotabili in attesa di imbarco, anche la nave *Messina* viene impegnata sulla rotta Messina-Villa San Giovanni, sostituendola nel servizio su Reggio Calabria con la *Villa* che dispone di una minore capacità di traghettamento.

Tali sostituzioni vengono tuttavia contenute al minimo indispensabile, essendo l'Azienda ferroviaria ben consapevole del disagio che ne deriva agli utenti in conseguenza delle minori prestazioni d'orario offerte dalla *Villa* (maggiore percorrenza di circa il 30 per cento rispetto alla *Messina*) e della minore ricettività.

Circa le preoccupazioni espresse a proposito della pericolosità della *Villa*, si fa presente che la stessa è regolarmente classificata dal Registro italiano navale e munita delle prescritte autorizzazioni da parte dell'autorità marittima e quindi nessun dubbio può sussistere sulle sue condizioni nei riguardi della sicurezza della navigazione.

Il problema verrà comunque completamente risolto con la prossima entrata in linea delle due navi traghetto in corso di allestimento, che consentirà di assicurare il servizio su Reggio Calabria, in via permanente e senza eccezioni, con una nave perfettamente adeguata alle esigenze ed alla importanza del collegamento della città di Reggio Calabria con la Sicilia.

Il Ministro: SCALFARO.

MINASI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere i motivi per cui non si sia ad oggi provveduto all'istituzione della zona di recapito della posta di Farneta di Castroregio (Cosenza), dato che dall'ispezione disposta — a seguito di una precedente interrogazione dell'interrogante — emerse la necessità dell'istituzione della zona per come può rilevarsi dal rapporto ispettivo inviato al competente ufficio del Ministero alla fine di luglio 1968.

Pertanto se intenda disporre la sollecita disposizione al fine di alleviare il non lieve disagio che grava sulle popolazioni interessate. (4-01787)

RISPOSTA. — In data 10 ottobre 1968 la direzione provinciale delle poste di Cosenza è stata autorizzata ad istituire un servizio di recapito della corrispondenza a Farneta di Castroregio.

Il Ministro: DE LUCA.

MORGANA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga rispondente a legittimo criterio fiscale il questionario predisposto dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cagliari, distribuito agli avvocati e procuratori del distretto, col quale si chiedono notizie analitiche circa gli enti, società e privati ai quali si presta consulenza fissa e saltuaria, con la specificazione dei relativi compensi.

Tale questionario sembra senza dubbio illegittimo perché gli esercenti attività professionali sono tenuti a dichiarazione sintetica del reddito lordo e non anche alla specificazione analitica degli elementi che concorrono alla formazione del reddito medesimo.

Né sarebbe possibile un tale adempimento senza una contabilità particolare che è obbligatoria per i redditi commerciali e industriali ma non per quelli professionali e, soprattutto, senza violazione del segreto professionale.

(4-00724).

RISPOSTA. — L'uso dei questionari, da parte degli uffici delle imposte dirette per completare ed integrare le notizie e i dati richiesti con il modulo della dichiarazione e per acquisire elementi non risultanti dallo stesso, è consentito dalla norma contenuta nella lettera a) dell'articolo 39 del testo unico delle imposte dirette 29 gennaio 1968, n. 645, la quale non prevede alcuna limitazione nei confronti di determinate categorie di contribuenti. Per altro, la richiesta di dettagliate notizie e di dati non risultanti dalla dichiarazione non è fatta nel solo interesse dell'amministrazione finanziaria, ma anche a tutela dei diritti del contribuente stesso, al quale è così data la possibilità di dimostrare la veridicità della dichiarazione prodotta.

Avvalendosi della facoltà derivantegli dalla norma sopraccitata, l'ufficio imposte di Cagliari, allo scopo di integrare gli elementi acquisiti attraverso le varie fonti di spoglio e per attuare una più efficace azione di perequazione tributaria, ha ritenuto necessario approfondire, nei confronti di alcuni professionisti — e non di tutta la classe forense della zona — le indagini sull'attività da essi svolta. A tal fine è stato inviato un questionario, Modello 5, col quale ogni professionista è stato invitato a produrre l'elenco di tutte le cause trattate nei diversi gradi giudiziari, la distinta degli incarichi ricevuti da enti, istituti di credito, ecc., con la specifica degli onorari, nonché, infine, la distinta, soltanto numerica, degli onorari percepiti per transazioni; con-

sigli, consulenze e assistenza per questioni non sottoposte a giudizio.

Non sembra, pertanto, che le eccezioni sollevate contro l'operato dell'ufficio abbiano valido fondamento, sia per quanto riguarda la presunta illegittimità delle richieste contenute nel questionario, sia per ciò che concerne la pretesa violazione del segreto professionale.

In proposito, infatti, giova ricordare che la dichiarazione dei redditi deve contenere, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 del già citato testo unico delle imposte dirette, l'indicazione specifica degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione della base imponibile. Tale principio fondamentale non può ovviamente non applicarsi anche nei confronti dei redditi professionali prodotti dagli avvocati e procuratori.

La emissione totale o parziale di tali elementi ha indotto, quindi, l'ufficio di Cagliari ad inviare i questionari per acquisire i dati utili per una più efficace ed obiettiva azione di controllo delle dichiarazioni prodotte da alcuni professionisti legali, con riferimento all'attività da essi svolta sia *in loco* — desumibile anche attraverso le consuete rilevazioni presso gli uffici giudiziari — sia in altri centri non compresi nella circoscrizione dell'ufficio medesimo.

Per quanto riguarda, poi, la formulazione delle richieste contenute nei questionari, in relazione ad una possibile violazione del segreto professionale, occorre chiarire che l'ufficio non ha chiesto di conoscere l'oggetto delle singole vertenze, ma si è limitato a richiedere l'elenco delle cause trattate e la distinta degli incarichi, dati questi di cui è possibile prendere legittimamente cognizione anche attraverso lo spoglio degli atti in possesso dei competenti uffici giudiziari ed attraverso il controllo dei registri dei compensi a terzi, senza per questo incorrere in violazioni del segreto professionale. Quanto, infine, alla distinta, per altro richiesta in forma numerica, degli onorari percepiti per transazioni, consigli, ecc., valgono i chiarimenti anzidetti, non avendo l'ufficio chiesto di conoscere l'oggetto del provvedimento di volontaria giurisdizione.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MORGANA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della deliberazione con la quale il consiglio dell'ordine forense di Lanusei (Nuoro), il 10 settembre 1968, ha unanimemente proclamato la astensione da

tutte le udienze civili e penali, con decorrenza immediata e a tempo indeterminato;

2) se e come intenda provvedere a risanare la situazione, già segnalata nello scorso maggio, ed ora aggravata al punto di rendere impossibile il funzionamento degli uffici giudiziari, dove mancano ben due giudici sui quattro dell'organico del tribunale e fra essi il giudice istruttore; il titolare dell'ufficio di Procura della Repubblica; tre cancellieri su cinque e l'unico usciere in organico nello stesso tribunale; gli ufficiali giudiziari di due delle quattro preture del circondario (Seui e Tortoli), mentre pare che anche il dirigente dell'ufficio unificato del capoluogo stia per essere trasferito. (4-01510)

RISPOSTA. — Premesso che spetta, in via esclusiva, al Consiglio superiore della magistratura, per quanto riguarda i magistrati, di deliberare in ordine all'assegnazione di sedi e di funzioni e ad ogni altro provvedimento concernente lo stato dei magistrati medesimi (articolo 10 legge 24 marzo 1958, n. 195), si fa presente, circa la situazione del personale degli uffici giudiziari di Lanusei e delle preture dipendenti da quel tribunale, quanto appresso.

L'attuale organico del tribunale di Lanusei consta di 4 magistrati (il presidente e 3 giudici), di 4 cancellieri (e non 5), di 1 dattilografo, 1 usciere, 1 ufficiale giudiziario e 2 aiutanti.

Dei 3 posti di giudice (non 4) uno è occupato dal dottor Rodanò Antonino, sospeso con decreto presidenziale 13 settembre 1967, dalle funzioni e dallo stipendio perché sottoposto a procedimento disciplinare. In data 18 settembre 1968 il presidente della Corte di appello di Cagliari ha comunicato di aver provveduto ad applicare continuativamente al detto tribunale il giudice del tribunale di Cagliari dottor Giandomenico Morittu per il periodo 13 settembre-11 novembre 1968.

Sono poi vacanti 2 posti di cancelliere (non 3), dei quali uno, quello del dirigente, verrà coperto in occasione del conferimento delle promozioni all'ex grado sesto, mentre l'altro è vacante per mancanza di aspiranti. Il presidente della Corte ha, in attesa della copertura delle vacanze, disposto l'applicazione al tribunale suddetto del cancelliere della pretura di Seui per 3 giorni consecutivi settimanali. Poiché le esigenze di servizio del tribunale di Lanusei richiedono l'applicazione di cancellieri, ha anche richiesto l'autorizzazione per poter applicare altresì il cancelliere

della pretura di Tortoli; l'autorizzazione è stata concessa.

Nella procura della Repubblica di Lanusei, l'attuale organico consta di 2 magistrati (il procuratore della Repubblica e 1 sostituto), 3 segretari, 1 dattilografo e 1 usciere.

Sono attualmente vacanti:

1) il posto di procuratore della Repubblica, la cui vacanza è stata pubblicata sul *Bollettino ufficiale* n. 22 del 1967 e al riguardo il Consiglio superiore non ha finora deliberato;

2) il posto di segretario capo dirigente, che sarà coperto in occasione del conferimento delle promozioni all'ex grado sesto;

3) il posto di dattilografo per il quale non vi sono aspiranti.

Per quanto riguarda le preture del circondario, si informa che quella di Lanusei ha l'organico, costituito da 1 pretore, da 1 cancelliere, da 1 dattilografo e da 1 usciere, attualmente al completo. Anche nella pretura di Jerzu l'organico attuale che consta di 1 pretore, di 1 cancelliere e di 1 ufficiale giudiziario è coperto.

Nella pretura di Seui è vacante il posto di pretore, finora non coperto a causa del limitato lavoro. Si farà la richiesta di copertura al Consiglio superiore della magistratura, non appena la situazione del personale lo consentirà. Nell'attesa, presta attualmente servizio presso detta pretura il vice pretore onorario. È vacante anche il posto di ufficiale giudiziario ed è stata disposta la pubblicazione di tale vacanza nel *Bollettino ufficiale* ai fini della copertura.

Nella pretura di Tortoli l'organico consta di 1 pretore, 1 cancelliere e 1 ufficiale giudiziario ed, allo stato, è vacante soltanto il posto di ufficiale giudiziario ed anche di tale vacanza è stata disposta la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

Si fa presente, per quanto riguarda le vacanze di posti di magistrato e di cancelliere, che l'inconveniente riguarda numerosi uffici giudiziari ed è dovuto al fatto che nei rispettivi ruoli mancano attualmente circa 700 magistrati e circa 600 cancellieri, per cui l'inconveniente stesso potrà essere gradualmente eliminato con l'espletamento dei relativi concorsi.

Questo Ministero non ha mancato di adottare tutti i provvedimenti di sua competenza consentiti dall'attuale situazione.

Il Ministro: GONELLA.

NAPOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se — premesso che dal 1° aprile

1968 si è determinata la vacanza del posto di economo presso la Casa della madre e del bambino dipendente dal comitato provinciale ONMI di Reggio Calabria — ritenga censurabile l'operato del comitato suddetto il quale, disobbedendo l'articolo 63 del regolamento organico del personale impiegatizio dell'ONMI, ha collocato in quel posto l'economista di terza classe del medico De Angelis Antonia, assegnata al comitato provinciale di Reggio Calabria dal 1° aprile 1968 ed in servizio di ruolo soltanto dal 21 gennaio 1968 senza procedere alla valutazione delle domande di trasferimento all'uopo avanzate da aspiranti da tempo in servizio di ruolo nella provincia, alcune delle quali risultano, rispetto alla prescelta, in possesso di più validi requisiti di servizio e di famiglia; non reputa necessario intervenire sollecitamente presso la presidenza dell'ONMI, al fine di indurla a rivedere il provvedimento, che, per la sua palese arbitrarietà, ha ingenerato vivo malcontento tra gli interessati. (4-00555)

RISPOSTA. — Il commissario straordinario del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Reggio Calabria ha disposto l'assegnazione alla Casa della madre del bambino di detta città dell'economista De Angelis Antonietta a decorrere dal 1° luglio 1968, giacché la medesima era in possesso di maggiori titoli, rispetto alle altre aspiranti, per ottenere la sede cui aspirava.

Infatti, nell'effettuare l'assegnazione in questione, l'ONMI ha tenuto presente per la predetta economista, oltre un suo precedente servizio prestato in qualità di avvventizia dal 15 luglio 1955 al 1° marzo 1965 presso il summenzionato comitato provinciale di Reggio Calabria, anche i seguenti motivi preferenziali:

- 1) ricostituzione del nucleo familiare, in quanto il marito lavora a Reggio Calabria;
- 2) due figlie minori cui accudire;
- 3) sua iscrizione all'università degli studi di Messina;
- 4) orfana di caduta per causa di servizio.

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, per caso, sia in atto un particolare tipo di congiura contro la città di Pisa, da anni messa in purga da provvedimenti governativi che ne hanno ridotta la sua capacità industriale, il livello di occupazione, il tenore vita di tutti i suoi cittadini.

Se sia a conoscenza che la costruzione dello stabilimento SIV di Vasto, grazie all'intervento della società a partecipazione statale Breda, ha messo in crisi lo stabilimento Saint Gobain di Pisa dove si preannunziano massicci licenziamenti.

Se sia a conoscenza che lo stabilimento vetrario SIV di Vasto, oltre a lavorare in perdita a spese del contribuente, è costato una somma favolosa che è andata al di là di ogni pur ragionevole previsione.

Se sia a conoscenza che un altro stabilimento industriale pisano, il lanificio Marzotto, è in completa crisi a causa anche della concorrenza esercitata dai grossi complessi a partecipazione statale Lanerossi e il lanificio Rivetti di Maratea, complessi che, essendo mantenuti in vita dalla « tasca » del contribuente, sono condotti con criteri che prescindono da ogni considerazione economica.

Se sia a conoscenza che in una situazione già tanto difficile per la occupazione operaia e per l'intera economia della città di Pisa, fra l'altro bloccata da uno assurdo piano regolatore, si aggiunge ora la notizia del licenziamento di 90 dipendenti del campo Derby, dipendenti lasciati, da anni, in completa balia di se stessi dalla irresponsabile pigrizia dei Ministeri competenti e cioè quelli del lavoro, degli esteri e della difesa.

Per sapere quali provvedimenti, davanti ad una così grave situazione, il Presidente del Consiglio intenda promuovere per una « zona » che si sta sempre più « meridionalizzando » senza nemmeno godere di una Cassa, stretta e schiacciata come è a nord dal triangolo industriale e a sud dalla Cassa per il mezzogiorno.

Per sapere, in particolare, cosa il Governo intenda fare per il lanificio Marzotto e se voglia interessare al gravissimo problema l'IRI, così provvido benefattore di altre zone d'Italia. (4-00034)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda prendere in relazione alla triste vicenda del lanificio Marzotto di Pisa che, da notizie dell'ultima ora, ha preso la decisione di chiudere lo stabilimento che, fino ad oggi, ha dato il pane a 1.000 famiglie.

Per sapere se intenda convocare subito le parti prendendo, nello stesso tempo, contatti con il ministro delle partecipazioni statali e con l'IRI al fine di provocare un intervento risolutore dello Stato, non solo a favore dei lavoratori ma della stessa città di Pisa

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

che vede un altro suo stabilimento industriale finire i suoi giorni in un momento già tanto grave per la sua economia. (4-00062)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se, in ordine a quanto comunicato per cui il Governo con atto proprio e prima della fine del mese si impegna ad estendere, all'area attualmente occupata dallo stabilimento Marzotto di Pisa, i benefici della legge sulle aree depresse, come provvedimento incentivante perché altre industrie possano subentrare alla Marzotto, vi sia certezza che tutti gli 850 lavoratori della Marzotto possano trovare lavoro.

Quali assicurazioni possano essere date al riguardo, quali sarebbero le industrie che dovrebbero subentrare alla Marzotto, quali garanzie si intendano dare perché i lavoratori della Marzotto non patiscano più, in avvenire, le sofferte esperienze di questi giorni. (4-00477)

RISPOSTA. — In relazione a quanto richiesto si richiamano le dichiarazioni rese dal Governo nella seduta della Camera dei deputati in data 7 ottobre 1968, in sede di risposta ad analoghe interrogazioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quando intenda mettere in atto la promessa fatta agli elettori della circoscrizione di Pisa, Lucca, Massa-Carrara, e cioè di istituire in Pisa la corte di appello. (4-00072)

RISPOSTA. — Premesso che dagli atti di questo Ministero nulla risulta circa un impegno per l'istituzione in Pisa di una corte di appello, si fa presente, in linea generale, che è sconsigliabile la istituzione di nuove corti d'appello o di sezioni distaccate e, cioè, allo scopo di mantenere inalterata, il più possibile, l'attuale base regionale di tali uffici, aggiungendosi che, in ogni caso, dovrebbero essere escluse modificazioni parziali o isolate di circoscrizioni giudiziarie, adottandosi, invece, il più opportuno e razionale criterio di comprendere ogni modifica in un piano generale di riforma esteso a tutto il territorio dello Stato.

In merito al caso particolare di Pisa, si informa che nel 1959 detta città inoltrò istanza a questo Ministero per ottenere la istitu-

zione in sede di una corte d'appello. La richiesta fu esaminata con la massima comprensione, ma, sentiti, tra l'altro, i capi della corte di appello di Firenze, si dovette concludere che la creazione del nuovo organo giurisdizionale non era giustificata né da una esigenza della migliore tutela degli interessi della popolazione, né dalla necessità del servizio giudiziario.

Il problema è stato recentemente ripreso in esame, per un approfondito studio, a seguito di interrogazioni presentate in entrambi i rami del Parlamento; ma le conclusioni almeno per ora non sono risultate positive.

In particolare i capi della corte d'appello di Firenze hanno espresso parere decisamente contrario alla invocata istituzione di una corte d'appello o di una sezione di corte d'appello con giurisdizione sui tribunali di Pisa, Grosseto, Livorno, Lucca e Massa.

In effetti la invocata istituzione, mentre sminuirebbe in sommo grado l'importanza della corte di appello di Firenze che ha tradizioni fulgidissime e fu, sino al 1922, sede di Corte di cassazione non si risolverebbe in un reale ed apprezzabile vantaggio delle popolazioni dei circondari dei tribunali predetti, le quali sono già collegate a Firenze da agevolissime comunicazioni.

D'altronde, la corte di Firenze già ottimamente funzionante potrebbe dare attuazione con organici completi di magistrati e funzionari di cancelleria ad una giustizia rapida ed efficace senza che si debba procedere allo smembramento dell'ufficio. Tale smembramento, poi, oltre a richiedere ingenti spese, non giustificate rispetto ai vantaggi che potrebbero ottenersene, si risolverebbe sulla creazione di monconi che le note deficienze degli organici del personale dei magistrati e dei cancellieri non consentirebbero di rendere funzionali.

Allo stato, pertanto, non vi sono elementi per poter aderire alla richiesta istituzione della corte d'appello o della sezione di corte di appello in Pisa, ma questo Ministero non mancherà di tenere in evidenza il problema sotto l'aspetto generale per il caso che in avvenire si verificasse un mutamento della situazione tale da consigliare la desiderata istituzione del nuovo ufficio.

Il Ministro: GONELLA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui l'ufficio secondo di stato civile, che ha la sua sede naturale in Terrinca (Lucca), funziona,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

da oltre tre anni a Pontestazzemese sotto la dicitura « ufficio secondo di stato civile di Terrinca ».

Cosa intenda fare il ministro per ripristinare il servizio di stato civile nella sua sede naturale di Terrinca. (4-00298)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 31 ottobre 1925 venne istituito nel comune di Stazzema (Lucca) un separato ufficio di stato civile, per ricevere gli atti di nascita e di morte, con sede nella frazione di Terrinca, e competenza sulla frazione stessa e sulle frazioni di Levignani e Col di Favilla.

Il sindaco di Stazzema, con istanza 15 ottobre 1966, chiese a questo Ministero la soppressione di detto ufficio distaccato, giustificando la richiesta sia con l'attuale facilità delle comunicazioni delle ricordate frazioni col capoluogo di Pontestazzemese per l'avvenuta costruzione di strade rotabili sia con la necessità di evitare che le popolazioni interessate fossero costrette a notevoli perdite di tempo per poter ottemperare, prima all'obbligo della denuncia delle nascite e delle morti presso l'ufficio distaccato di Terrinca e per dovere poi portarsi all'ufficio anagrafe del comune, con sede a Pontestazzemese, per il rilascio degli altri certificati conseguenti alle denunce.

Alla istanza del sindaco fu allegata copia della deliberazione del consiglio comunale del 9 luglio 1966 con la quale si esprimeva parere favorevole alla soppressione dell'ufficio distaccato. In accoglimento della istanza questo Ministero, con provvedimento 12 maggio 1967, decretò la soppressione dell'ufficio separato di stato civile di Terrinca del comune di Stazzema. Conseguentemente l'ufficio suddetto ha cessato di funzionare il 1° giugno 1967 e da tale data per tutto il territorio del comune di Stazzema, con sede in Pontestazzemese, funziona un unico ufficio di stato civile, con unici registri.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere a quanto ammonti l'indennità (comprese tutte le competenze accessorie) percepita dal Presidente, dai vice presidenti, dai membri del consiglio di amministrazione, dal direttore generale della RAI-TV. (4-00355)

RISPOSTA. — Premesso che, essendo la RAI una società per azioni, la determinazione dei compensi per gli amministratori è ri-

messa, ai sensi del disposto dell'articolo 2364, n. 3, del codice civile, alla competenza dell'assemblea dei soci, qualora l'atto costitutivo non li abbia già fissati, si fa presente che nella seduta del 29 aprile 1965 l'assemblea generale ordinaria dei soci della concessionaria ha deliberato l'emolumento annuale spettante ai consiglieri di amministrazione. Il relativo verbale, oltre ad essere depositato, come prescritto, in tribunale, è stato anche trasmesso alla Corte dei conti, al cui controllo la RAI è sottoposta.

Con tale deliberazione la predetta assemblea ha attribuito al consiglio di amministrazione nel suo complesso l'importo di lire 14.475.000 da ripartire tra i suoi 20 membri.

Detto importo è stato dal consiglio stesso così suddiviso: al presidente 1.200.000 lire annue, a ciascuno dei due vicepresidenti 900 mila lire annue ed a ciascuno dei consiglieri 675 mila lire annue.

L'assemblea dei soci nella predetta seduta del 29 aprile 1965 ha deliberato anche la misura dei gettoni di presenza per ogni riunione del consiglio stesso, fissandola come segue: al presidente 30 mila lire; a ciascun vice presidente 20 mila lire; a ciascun consigliere 15 mila lire.

L'entità poi della remunerazione degli amministratori, investiti di particolari cariche (secondo comma dell'articolo 2389 del codice civile), nonché dei massimi dirigenti dell'Azienda, è determinata — tenuto conto dei rapporti di equivalenza di funzioni e responsabilità — in relazione ai trattamenti di amministratori e dirigenti operanti in altre aziende di analoghe dimensioni nell'ambito delle partecipazioni statali.

Il Ministro: DE LUCA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia consentito alle compagnie portuali svolgere operazioni di sconto e altre attività del genere, come fossero banche.

Se la risposta fosse negativa, conoscere se la compagnia portuale di Livorno, che queste « operazioni » svolge, ha avuto una particolare autorizzazione dal Governo.

(4-01185)

RISPOSTA. — Premesso che alle compagnie portuali non è consentito svolgere operazioni di sconto e altre attività del genere, come se fossero banche, si fa presente che la compagnia portuale di Livorno non svolge operazioni bancarie.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

L'osservazione secondo la quale quella compagnia portuale svolgerebbe, invece, operazioni bancarie, deve evidentemente essere riferita alle modalità di pagamento concordate tra la compagnia medesima e gli operatori economici interessati per l'adempimento a carico di questi ultimi delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni ricevute. Invero, la Compagnia normalmente esige il pagamento delle fatture di lavoro in contanti o entro otto giorni; in via eccezionale e allo scopo di conservare i propri rapporti di lavoro — già esistenti da lungo tempo — con qualche operatore trovatosi in momentanea difficoltà finanziaria, essa, nella veste d'impresa portuale, ha accettato a titolo di parziale pagamento delle prestazioni rese e salvo buon fine effetti cambiari che poi ha scontato in banca, secondo la prassi commerciale in uso. A tale particolare riguardo si può aggiungere che, da recenti accertamenti eseguiti dall'ufficiale di porto direttore del locale ufficio del lavoro portuale, con l'assistenza di un ragioniere di prefettura, è risultato che l'importo dei predetti effetti rappresenta una percentuale poco rilevante in relazione al movimento finanziario registratosi in un anno infatti, su un fatturato complessivo di più di cinque miliardi, l'ammontare degli effetti di che trattasi non supera i venti milioni.

Tuttavia, volendo trarre qualche conclusione sul merito della prassi seguita dalla compagnia portuale in questione si potrebbe osservare che essa, pur avendo consentito alla compagnia di economizzare gli interessi passivi per i maggiori scoperti di conto corrente e favorito l'incremento dei traffici portuali, non è prevista dalle vigenti disposizioni. Pertanto il citato ufficio del lavoro portuale non ha mancato di raccomandare alla compagnia medesima — anche se questa ha capacità giuridica propria nello svolgimento della sua attività essendo dotata di personalità giuridica — di evitare la prassi anzidetta.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi per i quali il Governo italiano (dopo che il Governo algerino ha tenuto sequestrati l'aereo Boeing 707 della compagnia El Al, i membri dell'equipaggio e quattro passeggeri israeliani per oltre un mese decidendo alla fine di restituire solo gli « ostaggi » ma non l'aereo e compiendo con tutto ciò atti di autentica pirateria) abbia voluto esprimere al Governo algerino il « suo sincero apprezzamento per tale gesto ». (4-01300)

RISPOSTA. — L'apprezzamento espresso dal Governo italiano a quello algerino sembra trovare il suo fondamento non solo nel fatto che l'aereo dell'El Al è giunto a Roma a poche ore di distanza dal rilascio dei passeggeri e dell'equipaggio, ma anche nella considerazione che il Governo algerino ha tenuto a prendere i provvedimenti di cui sopra non appena conclusasi l'inchiesta da esso aperta sull'avvenimento. È noto che il dirottamento dell'aereo avvenne ad opera di appartenenti ad una organizzazione palestinese e che il governo algerino concesse l'autorizzazione all'atterraggio esclusivamente per non porre in pericolo la sicurezza dei passeggeri.

Del resto, la consegna all'Italia dell'aereo ha rappresentato la felice conclusione di delicate trattative svolte dal Ministero degli affari esteri con ambedue le parti interessate.

Il Sottosegretario di Stato: MALFATTI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che Marchiori Pietro di Marostica (Vicenza), residente attualmente a Piombino via Erbestre n. 2, emigrato con la famiglia in Australia con la qualifica dichiarata agli uffici competenti di disegnatore, ha trovato, quando era già in navigazione, che sui documenti di espatrio, rilasciati dall'agenzia Seraiotto Pietro di Bassano del Grappa, risultava una diversa qualifica e cioè quella di operaio.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il Marchiori (7738916/P, registro 6975), a causa di tale cambiamento di qualifica, non dovuto a sua colpa, ha passato una lunga serie di traversie e si è trovato costretto a far ritorno in Italia, vendendo tutto quello che possedeva; per sapere se sia a conoscenza del fatto che il Marchiori, in relazione a quanto gli è capitato, non per sua colpa, ha inoltrato una istanza per risarcimento dei danni subiti; cosa intenda fare il ministro per venire incontro ad una intera famiglia che si trova letteralmente alla fame. (4-01395)

RISPOSTA. — Il Ministero degli esteri si è da lungo tempo e ripetutamente interessato — così come del resto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la prefettura di Vicenza, l'ufficio provinciale del lavoro di Livorno ed altri enti — del caso indicato dall'interrogante.

Il signor Pietro Marchiori (non Marchioni) emigrò in Australia con la propria famiglia nel giugno 1960. Sia da parte delle nostre autorità consolari, sia da parte dei com-

petenti organi australiani, vennero sottoposte al Marchiori, al suo arrivo in tale paese, ripetute offerte di lavoro in base alla qualifica di « operaio », apposta sul passaporto rilasciatogli dalla questura di Vicenza. Tali offerte furono però dallo stesso respinte, essendo egli espatriato, a suo dire, quale pittore-disegnatore.

Nell'impossibilità, pertanto, di far accettare al Marchiori una occupazione nel settore lavorativo previsto dalla qualifica attribuitagli all'atto dell'espatrio, egli venne fatto rimpatriare, unitamente alla famiglia, a spese dell'erario, nel mese di gennaio del 1961.

Furono allora svolte le indagini più accurate presso le autorità che avevano trattato la sua pratica di espatrio per appurare le ragioni del mancato riconoscimento della qualifica professionale di cui il Marchiori asseriva di essere in possesso.

Da tali indagini si appurò quanto segue.

1) la questura di Vicenza riferì che sul passaporto del lavoratore in questione venne apposta la qualifica di operaio sia perché all'anagrafe del comune di Marostica egli risultava registrato quale bracciante, manovale, pensionato, sia perché egli stesso aveva già sottoscritto una dichiarazione presso l'ambasciata d'Australia dalla quale risultava che non gli si garantiva il riconoscimento di eventuale qualifica o specializzazione;

2) l'ambasciata d'Australia, a sua volta, fece presente a questo Ministero in data 23 ottobre 1961 di avere selezionato il Marchiori non come pittore-disegnatore, ma come manovale;

3) all'ispettorato di frontiera di Trieste risultò inoltre che il predetto venne accettato per l'espatrio dall'ufficio provinciale del lavoro di Vicenza quale generico assistito CIME e cioè con viaggio a prime spese anticipate, ma con obbligo di rimborsare il tutto nel caso di rimpatrio prima di un minimo di due anni.

Le anzidette circostanze vennero precisate anche alla camera confederale del lavoro di Vicenza, che si era interessata al caso del Marchiori, invitandola anzi ad informare lo stesso della impossibilità di esperire alcun ulteriore intervento in suo favore, a meno che egli non avesse prodotto nuovi e documentati elementi circa la sua qualifica professionale (diplomi, attestati di impiego, ecc.) e le condizioni del suo ingaggio.

In seguito a nuova richiesta dell'interessato in data 2 gennaio 1963 fu chiesto alla Prefettura di Vicenza di confermare al Mar-

chiori quanto gli era già stato fatto presente in merito alla qualifica professionale.

A seguito poi di alti e ripetuti autorevoli prefettura di Vicenza di confermare al Marchiori del lavoro e della previdenza sociale, investito del caso da questo Ministero, comunicava in data 28 febbraio 1967 che i tentativi di trovare una occupazione al lavoratore Pietro Marchiori avevano avuto sino ad allora esito negativo per la cattiva volontà dimostrata dallo stesso col non accettare le varie occasioni di lavoro che gli venivano via via offerte da più parti.

Anche l'ufficio provinciale del lavoro di Livorno, cui questo Ministero si era rivolto allo stesso scopo, comunicava che il Marchiori era di difficile collocamento, data la pretesa di ottenere un impiego non rispondente ai suoi precedenti professionali. Pur avendo frequentato soltanto la terza elementare e pur asserendo egli stesso di aver svolto in precedenza mansioni di operaio (verniciatore) e di manovale, desiderava infatti essere assunto in qualità di impiegato tecnico.

L'ufficio provinciale del lavoro di Livorno, nell'assicurare per altro il proprio ulteriore interessamento al riguardo, aveva fatto presente di essersi adoperato più volte per la concessione, in favore del Marchiori, di un contributo assistenziale straordinario e di essere tra l'altro intervenuto presso l'amministrazione provinciale per ogni possibile aiuto da concedere al lavoratore in parola, sia con sussidi sia altresì con eventuali cure mediche; faceva però presente che il Marchiori, convocato presso il centro di medicina ed assistenza sociale di Piombino per effettuare i rituali accertamenti sanitari, si era rifiutato di sottoporsi alle visite mediche.

In base a tutti gli elementi forniti sembra pertanto evidente che — sia da parte del Ministero degli affari esteri sia da parte degli altri uffici sopraindicati — è stato sempre fatto il possibile per cercare di venire incontro alle necessità del Marchiori.

È appurato che il Marchiori non poteva essere considerato in Australia con qualifica diversa da quella a suo tempo specificata, e che egli, una volta rientrato in Italia ha rifiutato le offerte da più parte fattegli, sempre nel campo dei suoi specifici precedenti e delle sue reali capacità professionali.

Il Ministero degli affari esteri non può, comunque, esulando ormai la questione dalla sua specifica competenza, promuovere ulteriori passi in favore del Marchiori.

Il Sottosegretario di Stato: MALFATTI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il Governo italiano ha venduto al governo de L'Avana quattro cannoni e che altri 12, già promessi, sono stati poi rifiutati, così come si desume dal discorso pronunciato da Fidel Castro all'Avana il 23 agosto 1968, per l'intervento americano che ha scoperto la « marachella »; per sapere chi ha sollecitato e autorizzato la vendita di cannoni a Fidel Castro.

Per sapere chi, presa una volta una così strana decisione, si è fatto interprete di pressioni americane sino a costringere il nostro Governo a interrompere a metà la fornitura, dando l'impressione, dopo aver commesso la leggerezza di fornire armi al governo de L'Avana, di essere del tutto privi di ogni dignità, dimostrando di non essere in grado di tenere fede ai nostri impegni, giusti o sbagliati che fossero, alla prima tirata d'orecchi degli Stati Uniti; per sapere chi furono gli intermediari italiani e cubani autori dell'operazione, e i motivi che l'hanno determinata. (4-01537)

RISPOSTA. — La fornitura di cannoni alla quale ha fatto cenno Fidel Castro nel suo discorso del 23 agosto 1968 venne da noi autorizzata nel 1959 a seguito a regolari contratti stipulati nel pieno rispetto dei nostri impegni internazionali allo scopo di venire incontro alle necessità di un importante settore dell'industria italiana che si trovava in quel tempo in serie difficoltà.

Senonché dopo la consegna dei primi quattro pezzi, la ditta fornitrice fece sapere che la fornitura dei complessivi dodici non avrebbe potuto essere pronta prima della fine dell'estate 1960.

D'altra parte, essendosi il governo cubano rivolto altrove, come del resto specificato da Castro nel suo stesso discorso, venne deciso di soprassedere per il momento al completamento della fornitura in corso.

Gli sviluppi della situazione economico-finanziaria di Cuba e la carenza di valuta da un lato, e la delicata situazione in tutta la zona del Centro-America e particolarmente nei Caraibi dall'altra, avevano nel frattempo indotto il Governo italiano al pari di altri paesi occidentali, a riesaminare la sua linea di condotta in tema di forniture di materiale bellico in una zona così surriscaldata. Ciò del resto in armonia con la politica da noi sempre seguita di evitare l'invio di armamenti di

qualsiasi genere in regioni che possono essere teatro di conflitto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Malfatti.

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che nella città di Lecce sarebbe prossima l'apertura di un nuovo supermercato che comprometterebbe ulteriormente le disagiate condizioni dei piccoli e medi commercianti i quali oltre ad essere, notoriamente, oberati da imposte e tasse, devono già subire l'impossibile concorrenza con i grandi magazzini della Upim e della Standa, non potendo usufruire di crediti a tasso agevolato; per sapere se sia a conoscenza del fatto che la quasi totalità delle cospicue entrate realizzate dai predetti supermercati viene rastrellata e utilizzata altrove in quanto gli azionisti della Upim e della Standa appartengono ai grandi gruppi monopolistici del nord; per sapere se, per le ragioni suddette, ritenga, dopo gli opportuni accertamenti, di dovere impedire l'apertura del nuovo supermercato. (4-01809)

RISPOSTA. — Ai sensi del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, il rilascio della autorizzazione all'esercizio del supermercato rientra nella esclusiva competenza del prefetto, che vi provvede su conforme parere della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La normativa vigente, pertanto, non consente in tale fase alcun intervento da parte di questa amministrazione, la quale è competente, soltanto, a decidere gli eventuali ricorsi che gli interessati avanzassero contro il rilascio dell'autorizzazione di che trattasi.

Il Ministro: Andreotti.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia informato dall'invio da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cagliari, di un questionario contenente una richiesta di informazioni sull'attività professionale a gran parte degli avvocati iscritti all'albo di Cagliari e se ritenga che — soprattutto in relazione all'inesistenza dell'obbligo di tenuta di una contabilità, al dovere del segreto professionale ed all'impossibilità materiale di fornire i dati richiesti — tale richiesta sia illegittima e, comunque, che non sussista l'obbligo di una risposta del professionista.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

Chiede altresì di conoscere, se ritenga di impartire le necessarie urgenti e conseguenti disposizioni all'ufficio in parola. (4-00923)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-00724, del deputato Morgana, pubblicata a pag. 455).

PELLEGRINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della difesa, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui a distanza di quasi un anno dalla legge che concede lo assegno di 5 mila lire agli ex combattenti della guerra 1915-18, ancora esso assegno non viene loro corrisposto; se ritengano di intervenire perché rapidamente la misera somma venga erogata a favore di così anziani valorosi cittadini, tanti dei quali vivono in condizioni di estremo disagio. (3-00298, già orale)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-01490, del deputato Covelli, pubblicata a pag. 431).

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quando gli organi competenti si decideranno a costruire le stalle sociali previste dalle leggi sulle provvidenze ai comuni terremotati della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968. (4-01014)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ha già da tempo emesso i provvedimenti di concessione della progettazione e della esecuzione dei lavori per la costruzione delle stalle collettive per il ricovero del bestiame di coltivatori diretti, rimasti privi di idonei locali, in conseguenza dei terremoti stessi.

Trattasi della realizzazione di 27 stalle, per il ricovero di bestiame bovino ed equino, dislocate nei comuni colpiti più bisognosi, per una capacità di ricovero di circa 1.700 capi.

L'ente di sviluppo agricolo per la Sicilia, concessionario di tali opere, ha già provveduto ad esperire le gare di appalto e ad aggiudicare i lavori.

Attualmente, è in corso il reperimento dei suoli, sui quali le strutture di che trattasi dovranno sorgere e, a mano a mano che tali

aree saranno rese disponibili, si procederà alla realizzazione delle opere.

Il Ministro: SEDATI.

PEZZINO E GUGLIELMINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia informato della notizia, pubblicata il 4 giugno 1968 da un quotidiano di Catania, secondo la quale la Regione siciliana ha acquistato dai presunti proprietari Platania, sul vulcano Etna, « un vasto appezzamento di terreno, da quota 2000 in su » e cioè terreni che per la loro natura e posizione e per le vicende storico-giuridiche della Sicilia devono senza alcun dubbio essere considerati demaniali o reintegrabili al demanio e non certo demanializzabili attraverso l'acquisto presso chi non può far valere titoli validi per venderli.

In relazione a tale grosso e poco chiaro « affare » gli interrogante chiedono inoltre di conoscere se il ministro interrogato sia informato:

1) del fatto che i terreni costituiscono parte di quelli (compresi nell'area di un triangolo ideale avente la base tra Santa Maria di Licodia e Nicolosi e il vertice nel cratere centrale dell'Etna) trasferiti dai conti di Paternò, nel XII secolo, alle case monastiche benedettine sull'Etna con una tipica investitura feudale che riservava sempre alla corona il dominio eminente, essendo il concessionario un utilista; investitura per la quale, per un diritto che precede la stessa fondazione del regno, sopravvivevano come imprescindibili e inalienabili, nei feudi e nei boschi, svariati usi, dal pascolo al legnatico al grandatico, fino all'uso di semina;

2) che alcune delle « difese » (riserve) costituite dai sovrani in Sicilia per l'allevamento di equini per l'esercito e per uso agricolo si trovano sulle pendici dell'Etna (vedi lo scritto del Guaita in *La Sicilia ippica*, volume II, pagina 35, Roma 1904);

3) che una costituzione di Federico II di Svevia (1,88) prescriveva che tutti i demani della corte concessi in feudo potevano trasferirsi, tranne le paludi e i luoghi boschivi destinati alle « difese » regie o ai pubblici pascoli o agli usi di tagliar legna;

4) che il carattere demaniale dei boschi dell'Etna risulta evidente dal trattato dei boschi dell'Etna dello Scuderi, apparso negli *Atti dell'Accademia gioiennia di scienze naturali* (Catania, tomo I, 1825, pagina 273 e tomo II, 1827, pagine 1-50);

5) che la soggezione dei terreni acquistati dalla regione agli usi civici risulta ine-

quivocabilmente confermata nelle particolareggiate elencazioni contenute nelle note al capitolo I della parte seconda dell'opera *Gli usi civici in Sicilia* di A. Pupillo-Baresi, pubblicata dall'editore Giannotta in Catania nel 1903;

6) che il lodevole impegno posto dai governanti di altri tempi per salvaguardare le zone di tutti i comuni siciliani soggette agli usi civici risulta, tra l'altro, dalla *Descrizione delle fondi dei patrimoni delle università del Regno nell'anno 7, indizione 1593-94*, pubblicata da Luigi Genuardi a pagina 107 del volume *Terre comuni ed usi civici in Sicilia*, edito in Palermo nel 1911 dalla Società siciliana di storia patria;

7) che il regio decreto (borbonico) 11 dicembre 1841 relativo allo scioglimento delle « promiscuità » mentre consentiva l'assegnazione ai comuni di quote dei demani ex feudali ed ecclesiastici per essere divise ai « singoli » escludeva tassativamente le zone boschive e quelle site nelle falde troppo scoscese dei monti (quali sono appunto « tutti » i terreni di quota superiore ai 2.000 metri sull'Etna) per destinarle ancora agli usi civici;

8) che, malgrado gli intendimenti di finanza, in occasione delle censuazioni dei beni delle corporazioni religiose sopresse tra il 1862 e il 1865, non tenessero pieno conto dei precedenti storici e giuridici relativi alle istituzioni religiose, rimane indubbio che il canone enfiteutico pagato allo Stato o anche a privati, o l'acquisto stesso dei fondi, non liberavano i terreni (quelli coltivabili, rimanendo in ogni caso demaniali quelli boschivi o siti in zone impervie) *de jure* dall'onere degli usi civici, imprescrittibili e inalienabili, salvo il pagamento di un altro canone, previsto dal citato decreto del 1841 e avente lo scopo di compensare i comuni di quanto i cittadini avrebbero perduto per il mancato esercizio degli usi civici;

9) che infatti i baroni Silvestri di Palermo, che avevano acquistato il feudo Granieri in territorio di Caltagirone (già appartenente ai Benedettini come i terreni di cui i Platania affermano di essere proprietari) in base alle disposizioni sulle censuazioni dei beni delle sopresse corporazioni religiose, negli anni immediatamente successivi al 1927 e dopo l'istituzione del Commissariato per la liquidazione degli usi civici a Palermo, dette regolare esecuzione all'invito a « strasattare » nell'interesse del comune di Caltagirone per liberare il feudo dall'onere degli usi civici, mentre altrettanto non hanno fatto e non potevano fare i Platania per i terreni eventual-

mente acquistati dalla Regione siciliana, che hanno origine identica a quelli dei Silvestri, ma in quanto boschivi o siti in zone impervie, in forza del decreto del 1841 sono assiomaticamente demaniali.

Gli interroganti infine chiedono di conoscere se, nell'interesse del pubblico erario e allo scopo di evitare lo sperpero di pubblico denaro in favore di chi sa sostenere l'aberrante pretesa di essere proprietario di un vulcano e addirittura del suo cratere centrale, ritenga necessario approfondire la questione, di concerto con la Regione siciliana, accertando tra l'altro se, prima dell'acquisto, in materia sono stati interpellati, e con quali risultati:

a) il commissariato per la liquidazione degli usi civici in Sicilia;

b) l'ufficio regionale delle regie trazzere;

c) l'archivio di Stato di Palermo per quanto riguarda la situazione in materia nell'intera regione siciliana;

d) l'archivio di Stato di Catania in particolare per quanto riguarda la speciale condizione dei beni delle corporazioni religiose della provincia, con preciso riferimento al fondo archivistico dei padri Benedettini ivi conservato, e ciò soprattutto per accertare se presso tale archivio esista o meno l'atto di censurazione ai Platania anche per i boschi, nonché se i Platania siano o no in possesso dell'atto originale, mancando le quali ultime due condizioni risulterebbero clamorosamente dimostrata la già evidente infondatezza giuridica delle loro pretese. (4-00354)

RISPOSTA. — I terreni situati sul monte Etna, della estensione di ettari 1772.76.32 e compresi « nel triangolo ideale con base tra Santa Maria di Licodia e Nicolosi ed il vertice nel cratere centrale dell'Etna » risultano intestati nel nuovo catasto terreni ai signori Platania.

Essi ricadono per ettari 558.29.70 nel comune di Nicolosi, per ettari 511.66.58 nel comune di Belpasso, per ettari 702.80.04 nel comune di Paternò e, giusta le risultanze catastali, sono così coltivati:

a bosco per circa . . .	Ettari	214.00.00
a pometo	»	32.00.00
a seminativo arborato	»	4.50.00
a pascolo	»	1.00.00
incolto produttivo per circa	»	575.00.00
incolto sterile	»	946.26.32

TOTALE Ettari 1772.76.32

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

Dagli accertamenti all'uopo effettuati e dalle richieste fatte presso l'archivio di Stato a Catania è risultato che i suddetti terreni, sin dal 1852, data di impianto del cessato catasto, sono intestati a privati, danti causa ai predetti Platania, e che successivamente la proprietà dei terreni medesimi è stata sempre trasferita con atti a titolo derivativo.

Dagli estratti storici catastali si è rilevato, infatti, che i terreni sono pervenuti alle attuali ditte dai loro danti causa « Platania-Scammacca-Battiati », censiti nel nuovo catasto terreni sin dal suo impianto e cioè dal 10 novembre 1930, precisamente agli articoli 1866 e 1867 per il comune di Nicolosi, agli articoli 2841 e 2842 per il comune di Belpasso e all'articolo 3111 per quello di Paternò.

Nessun elemento è stato possibile acquisire in ordine alla presunta demanialità delle zone più elevate del monte Etna, né è stato possibile consultare il catasto onciario istituito da Carlo III di Borbone con le famose prammatiche del 1741 e 1742, essendo andato distrutto, secondo quanto comunicato in proposito dagli organi periferici, nei moti popolari del 1848.

Verosimilmente, in base al criterio *ubi feuda ibi demania* in epoca lontanissima e, in ogni caso, prima del 1852, i terreni in questione furono prima demaniali e poi infeudati (parrebbe nel feudo del duca di Ferrandina), ma da tale data (1852) la condizione giuridica privata dei terreni stessi non è stata mai in contestazione fra il demanio dello Stato e gli attuali possessori.

Sempre in via di ipotesi, potrebbe essere accaduto — come per molti terreni della Sicilia — che il diritto di proprietà privata sui terreni di che trattasi si sia consolidato nel periodo dal 1816 al 1838, allorché il feudo continuò a sopravvivere in Sicilia come istituto di diritto privato, con conseguente acquisto, a titolo privato, da parte dei notabili locali, dei terreni costituenti il beneficio feudale.

D'altra parte, nè il vecchio codice del 1865 (articolo 427 e seguenti), nè il nuovo codice del 1942 (articoli 822 e seguenti) comprendono nell'elencazione dei beni di demanio pubblico i monti o i vulcani, per cui l'amministrazione demaniale mai avrebbe potuto rivendicarne la proprietà pubblica. A ciò è da aggiungere che non risultano titoli specifici (atti e documenti) che avrebbero potuto facultare contestazioni sulla appartenenza a privati di detti terreni.

Sembra quindi poter derivare da tali risultanze che la condizione giuridica e di fatto dei beni in parola non ammetta possibilità di

intervento da parte dell'amministrazione, figurando gli stessi intestati a privati da tempo immemorabile.

Si assicura, ciò nondimeno, che il Ministero delle finanze non mancherà di approfondire gli accertamenti in ogni possibile direzione — interessando i dipendenti uffici anche per quanto riguarda l'esistenza, presente e passata, di usi civici in zone dell'Etna ed interpellando, se del caso, l'organo legale del competente foro erariale — al fine di stabilire la reale condizione giuridica dei beni in questione ed il titolo legittimo del possesso da parte degli attuali intestatari, per quindi adottare le determinazioni conseguenziali.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

POCHETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'interpretazione data, dall'azienda delle ferrovie dello Stato, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e delle modifiche ad esso apportate con gli articoli 4 e 5 della legge 27 aprile 1962, n. 231, e dei gravissimi oneri che deriverebbero ai locatari di alloggi delle ferrovie dello Stato siti in Roma Val Melaina, Villaggio Angelini.

È opinione dell'interrogante che, anche a voler prescindere da ogni criterio di equità tra diversi gruppi di aventi diritto al riscatto degli alloggi, l'interpretazione di « valore venale » di cui si fa menzione nella legge n. 231 del 27 aprile 1962 non può portare a discostarsi di molto dai valori di costo (lire 691.706 per vano) e dai valori risultanti dalla capitalizzazione del canone fatto pagare agli inquilini.

La valutazione dell'azienda ed i successivi lievi ritocchi apportati dalla commissione provinciale, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica, hanno portato i prezzi di riscatto a lire 1.200.000-1.500.000 per vano (200-250 per cento del costo di costruzione) determinando gravi ostacoli e, spesso, l'impossibilità del riscatto per la totalità degli inquilini (dipendenti, ex dipendenti, vedove ed orfani di dipendenti della Azienda delle ferrovie dello Stato).

L'interrogante chiede pertanto se i titolari dei dicasteri interessati possano e intendano, attraverso una diversa equa valutazione, rimuovere gli ostacoli che si oppongono al riscatto degli alloggi. (4-00942)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-01335, del deputato Almirante, pubblicata a pag. 409).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

POLOTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che presso gli uffici finanziari si trovano circa 3 mila dipendenti per i quali, pur avendo presentato domanda per il passaggio a diurnista, ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, non è stato ancora provveduto in conformità alla legge; ciò comporta un grave disagio, soprattutto ai dipendenti degli uffici finanziari di Milano, dove maggiore è il loro numero.

I suddetti impiegati vengono retribuiti con fondi speciali, che spesso vengono a mancare, per cui in una città come Milano, lo stipendio relativo al mese di luglio è stato pagato ai primi di settembre, mentre non viene ancora liquidato quello relativo al mese di agosto.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare per riportare nelle famiglie degli interessati la necessaria e relativa tranquillità.

(4-01397)

RISPOSTA. — L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, prevede, con effetto dal 14 aprile 1968, il collocamento con la qualifica di diurnista (a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte) nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, di tutti coloro che, comunque assunti o denominati, retribuiti con fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso uffici da questo dipendenti, almeno dal 1° marzo 1968 e siano in possesso dei prescritti requisiti.

Ai fini di un'esatta applicazione delle norme contenute nel citato articolo, il Ministero delle finanze ha emanato la circolare del 16 maggio 1968, n. 27, con la quale sono state chiarite le modalità relative al previsto collocamento e sono state impartite disposizioni agli uffici dell'amministrazione finanziaria per l'inoltro delle domande e della relativa documentazione alle competenti direzioni generali, che ne hanno immediatamente iniziato lo esame.

Per i casi in cui è stata riscontrata la regolarità e la sufficienza della documentazione, si è già provveduto all'emanazione dei formali provvedimenti di collocamento ed all'invio dei medesimi alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, mentre per i numerosi casi in cui la documentazione è risultata carente o irregolare, si è reso necessario un supplemento di istruttoria.

Si può, pertanto, fornire assicurazione che tutti coloro che avranno presentato tempestivamente domanda, saranno collocati con la qualifica di diurnista nelle suindicate categorie del personale non di ruolo entro il corrente anno.

Per quanto concerne, poi, il lamentato ritardo nel pagamento delle retribuzioni nei confronti del personale straordinario in servizio presso gli uffici finanziari di Milano, si comunica che i pagamenti stessi risultano essere stati regolarmente corrisposti, con l'osservanza, ovviamente, della particolare procedura prevista dalle norme della contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

QUARANTA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga sia il caso di aumentare il numero dei viaggi a riduzione in favore dei pensionati delle poste e telegrafi che attualmente beneficiano di quattro viaggi all'anno.

Va considerato che trattasi di fedeli servitori dello Stato, che hanno dato il meglio di loro stessi per un'intera vita lavorativa.

(4-01023)

RISPOSTA. — I pensionati del Ministero delle poste e telecomunicazioni, alla stregua di tutti gli altri dipendenti statali in quiescenza, beneficiano attualmente, in base al decreto interministeriale (trasporti-tesoro) 8 giugno 1962, n. 4516, di otto scontrini l'anno per viaggi di corsa semplice a tariffa n. 51 che prevede una riduzione di circa il 44 per cento rispetto alla tariffa ordinaria.

Precedentemente fruivano di 4 scontrini fino al 1949 e di 6 scontrini dal 1949 al 1952.

Tali scontrini sono utilizzabili anche dai familiari del titolare della concessione ed il beneficio viene conservato a detti familiari anche in caso di morte del pensionato statale.

L'attribuzione ai pensionati del Ministero anzidetto di un maggior numero di scontrini porterebbe inevitabilmente ed immediatamente all'estensione del nuovo beneficio a tutti i dipendenti statali in quiescenza e rappresenterebbe una ulteriore concessione tariffaria di vasta portata, stante il considerevole numero dei pensionati dello Stato e dei loro familiari, nonché quello dei nuclei familiari dei pensionati deceduti.

Il relativo onere, per quanto non esattamente determinabile *a priori*, ascenderebbe certamente ad una cifra dell'ordine di qualche miliardo, che resterebbe a carico del bilancio

dell'azienda ferroviaria, stante il sistema di forfezzazione in atto per il rimborso alle ferrovie degli oneri di carattere extra-aziendali.

Va aggiunto che beneficerebbero del provvedimento non tanto i pensionati che hanno dedicato la loro opera allo Stato fino al limite massimo di età, quanto, piuttosto, coloro che, avvalendosi di particolari provvedimenti legislativi, hanno lasciato il servizio in età non avanzata e sono quindi in grado di svolgere ancora altre attività remunerative.

In considerazione di quanto precede, non si può che esprimere parere contrario in merito al richiesto aumento degli attuali limiti concessionali previsti per i pensionati dello Stato.

Comunque, l'eventuale provvedimento dovrebbe essere adottato previo assenso del Ministero del tesoro, il quale per altro ha recentemente riconfermata l'opportunità di seguire criteri restrittivi in materia di agevolazioni tariffarie in dipendenza della situazione del bilancio aziendale.

Il Ministro: SCALFARO.

QUERCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere le intenzioni del Governo in merito alla XXIX edizione della mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia la cui maggiore manifestazione dovrebbe avere inizio il prossimo 25 agosto.

Attorno alla mostra si è creato nelle ultime settimane un vasto movimento di opposizione che investe autori, critici, organizzatori culturali, riviste specializzate e raggruppamenti politici, i quali, pur nella diversità delle motivazioni, unanimemente si propongono di contestare la XXIX edizione della rassegna cinematografica veneziana, basata, come è noto, su uno statuto che risale al periodo fascista e che, nonostante le modifiche di regolamento e di prassi, positivamente apportate in questi ultimi anni dalla direzione della mostra, è del tutto inadeguato alle esigenze dell'arte e della cultura cinematografica per cui la mostra è nata.

Fondamento di tali richieste sono: la definitiva sparizione degli apparati mondani della manifestazione; la eliminazione di ogni possibile equivoco sulle determinanti influenze che sulla mostra ha l'industria cinematografica nazionale e internazionale la quale tende a vedere ogni manifestazione cinematografica, inclusa quella veneziana, come palestra per il lancio di prodotti e non come il luogo di libero confronto tra opere; la abo-

lizione del criterio competitivo, o almeno della tradizionale competizione, basata su selezioni, giurie e ovvi compromessi all'interno delle une e delle altre; una gestione non personale, non autoritaria della mostra e nella quale i più legittimamente interessati (autori, critici, organizzatori culturali) si sentano i soggetti attivi e non passivi oggetti di paternalistiche « aperture » e di personalistiche « chiusure »; la reale autonomia della mostra non solo dal potere politico e dal potere industriale ma anche dalle gestioni, come quella attuale, dove l'istituzione e chi è chiamato a gestirla giungono a pericolose identificazioni.

Dalla innegabile fondatezza di tali motivazioni è dato anche che le parti contrapposte continuano a negarsi ad ogni dialogo (ciò soprattutto grazie alle aprioristiche chiusure del direttore della mostra il quale, se ha da un lato molti meriti, ha dall'altro la caratteristica di comportarsi come se la mostra fosse un suo centro di potere personale), l'interrogante chiede se si ritenga opportuno intervenire, tramite i competenti organi di controllo, sull'ente Biennale affinché la XXIX edizione della mostra cinematografica sia rinviata a quando potrà essere ordinata sulla base di un nuovo statuto, accelerando al contempo tutte le prese di contatto con le forze politiche e con le categorie interessate per portare urgentemente a soluzione il problema. (4-01080)

RISPOSTA. — La eventuale sospensione, come richiesto dall'interrogante, della XXIX edizione della mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia, oltre a comportare una restrizione della sfera di autonomia della « Biennale » e dei suoi organi, che il Governo ha sempre voluto scrupolosamente rispettare, sarebbe stata di pregiudizio per la tradizione di continuità di tale manifestazione artistica, e avrebbe determinato disappunto nelle varie categorie interessate della cittadinanza veneziana.

Si è ritenuto, quindi, più conveniente fare svolgere regolarmente la XXIX « Mostra » in attesa che vengano esaminati i progetti di riforma dell'ordinamento della « Biennale » presentati ai due rami del Parlamento (disegno di legge n. 22 senatore Codignola ed altri; proposta di legge n. 72 dei deputati Gagliardi e Piccoli).

Si assicura, per altro, che il Governo è favorevole ad un rapido aggiornamento delle strutture della « Biennale ».

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: MAGRÌ.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

QUERCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia di un recente contratto di ricerca dell'importo di lire 40 milioni che sarebbe stato firmato tra l'Istituto superiore di sanità e la ditta Shell, e, nel caso affermativo, per sapere per quali motivi si sia ritenuto di dover procedere in tale senso.

L'interrogante infatti fa notare che l'Istituto superiore di sanità ha rifiutato nel passato di svolgere un programma in collaborazione con altri paesi, con finanziamento Euratom, sul riconoscimento delle derivate alimentari irradiate, adducendo il motivo che non si possono stipulare contratti con terzi, e nello stesso tempo svolgere, con il concorso dello Stato, ricerche sul conto di terzi.

L'interrogante domanda allora — specie nel caso che la notizia del nuovo contratto risulti confermata — se sia lecito osteggiare o addirittura rifiutare contratti di ricerca con enti di Stato italiani oppure con enti sovranazionali, come l'Euratom, in campi che migliorerebbero le possibilità dell'istituto di colpire eventuali trasgressori della legge, mentre è lecito ricevere denaro da privati che potenzialmente sono soggetti a possibili controlli da parte dell'istituto stesso. Anche perché, nel caso di privati, ci si domanda da chi verrebbero sfruttate le invenzioni ed i brevetti eventualmente realizzati nel corso della sperimentazione, tenuto conto che l'Istituto superiore di sanità non può dare certo inizio ad attività industriali in collaborazione con la Shell. (4-01304)

RISPOSTA. — Non risulta a questa amministrazione che sia stato stipulato tra l'Istituto superiore di sanità e la società Shell un contratto di ricerca dell'importo di 40 milioni.

Né consta che il predetto Istituto superiore di sanità abbia potuto rifiutare di svolgere programmi di ricerca con finanziamenti Euratom, giacché, come è noto, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, non può avvalersi di entrate di qualsiasi provenienza, come avviene invece negli altri paesi.

Appunto per ciò, nel progetto di riforma del summenzionato istituto, attualmente all'esame del Parlamento, sono state introdotte apposite norme atte a favorire la cooperazione del medesimo con enti di ricerca nazionali e stranieri.

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI.

RAFFAELLI. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza del profondo disagio e della viva e giustificata preoccupazione delle popolazioni dei comuni di Buti, Bientina e Calcinaia e di parte di quello di Cascina, nonché del comune di Vecchiano e di parte di quello di San Giuliano Terme (Pisa), per lo stato di inquinamento delle acque del canale emissario del Bientina e del fiume Serchio;

b) se siano informati che in una riunione tenuta presso il comune di Calcinaia il 3 agosto 1967, l'ufficiale sanitario di quel comune ha riferito che lo stato delle acque del canale emissario « è legato all'incidenza delle malattie infettive soprattutto all'epatite virale della quale, recentemente, nell'ambito del comune se ne ebbero a registrare ben quindici casi », e che tutti i presenti alla riunione tra i quali il medico provinciale hanno indicato che il pericoloso inquinamento del corso d'acqua è causato dall'immissione di scarichi industriali non depurati e degli scoli della fognatura nera della città di Lucca;

c) quali sono i provvedimenti che ritengono di dovere prontamente adottare per la tutela della salute della popolazione e per evitare il pericolo di diffusione di malattie infettive nonché la distruzione del patrimonio ittico. (4-00340)

RISPOSTA. — L'inquinamento delle acque del canale emissario del Bientina è determinato dallo scarico indiscriminato dei rifiuti di numerose lavorazioni industriali e dei liquami di vari centri abitati fra cui alcuni notevoli (ad esempio la città di Lucca).

Il problema, di particolare importanza, ha formato oggetto di esame da parte dell'apposita commissione interministeriale istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per lo studio dei casi più gravi di inquinamento di acque pubbliche, la quale ha indicato i seguenti provvedimenti come atti a ridurre entro limiti di tollerabilità l'inquinamento in questione:

1) indurre i comuni interessati ad affrontare al più presto i progetti delle fognature complete di impianti di depurazione e a realizzare le relative opere;

2) indurre le industrie anche a carattere artigianale, che esercitano attività per effetto delle quali le acque subiscono gli inquinamenti più massicci, ad adottare misure di depurazione idonee a ridurre gli inquinamenti stessi.

Inoltre questa amministrazione ha raccomandato, con apposita circolare, di impedire con ogni mezzo la apertura di nuovi stabilimenti industriali i cui scarichi possano arrecare danno alle acque.

Per quanto riguarda poi l'inquinamento del fiume Serchio, che pure è connesso con quello dell'emissario del Bientina, il problema sarà sottoposto all'esame della summenzionata commissione in una delle prossime riunioni.

Si fa infine presente che il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato che alla città di Lucca è stato promesso recentemente il contributo sulla spesa di lire 350 milioni per la costruzione della fognatura.

Il Ministro della sanità: ZELIOLI LANZINI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che i terreni confinanti con la Azienda di Stato per le foreste demaniali nel territorio dei comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance (Pisa) e Bibbona (Livorno) sono invasi continuamente da numerosi cinghiali provenienti dai boschi demaniali, che hanno provocato e provocano rilevanti danni alle coltivazioni; per sapere se ritenga necessario che la Azienda provveda ad opere di recinzione e ad adeguata assistenza agli animali e se ritenga doveroso risarcire i danni subiti dai coltivatori diretti e dai contadini tenendo conto anche che la zona è una fra le più depresse delle province di Pisa e Livorno. (4-01182)

RISPOSTA. — L'interrogante ripropone la annosa questione della « responsabilità » dei danni arrecati alle colture ad opera della selvaggina; danni che, essendo la selvaggina stessa considerata *res nullius*, non possono essere, ovviamente, risarciti ai danneggiati.

Nel caso specifico dei danni che verrebbero arrecati da cinghiali che si presume provengano da foreste demaniali, costituite per legge in bandite di rifugio e ripopolamento allo scopo di tutelare ed incrementare la selvaggina, si fa, innanzi tutto, presente che non appare possibile accertare la effettiva provenienza dei cinghiali che avrebbero causato i danni stessi, in quanto è a tutti noto che questo selvatico, per procurarsi il cibo, nottetempo compie spostamenti anche di parecchi chilometri.

Comunque, la legge (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, articoli 4 e

25) allo scopo di tutelare in qualche modo gli interessi dei proprietari dei terreni coltivati, considera il cinghiale animale « nocivo quando si introduca nei fondi coltivati e vi produca danni », consentendo, in tali casi, che esso possa essere cacciato, anche in epoca di divieto.

Per quanto riguarda le opere di recinzione, si precisa che queste vengono attuate dove l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha impiantato allevamenti di selvaggina ungulata, ma non possono essere estese a tutte le foreste demaniali, mentre, per ciò che concerne la tutela e l'assistenza alla selvaggina nelle foreste stesse, non si manca di porre in atto tutte le provvidenze e le misure possibili.

Il Ministro: SEDATI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo disagio delle popolazioni di Pugnano, Colognole e Patrignone in comune di San Giuliano Terme (Pisa) che, a causa della mancanza dell'ufficio postale, sono costrette a recarsi nella frazione di Molina di Quosa con notevoli difficoltà specialmente per i pensionati e con aggravio di quell'ufficio; e per sapere se ritenga necessario istituire un ufficio in Pugnano che servirebbe anche le frazioni di Colognole e Patrignone. (4-01854)

RISPOSTA. — Allo scopo di esaminare la possibilità di istituire un ufficio postale che serva tutte e tre le frazioni di Pugnano, Colognole e Patrignone del comune di San Giuliano Terme, è stato disposto un apposito sopralluogo ispettivo, al termine del quale saranno vagliati tutti gli elementi di giudizio per decidere se sussistano le condizioni necessarie per far luogo al richiesto provvedimento.

Il Ministro: DE LUCA.

SANTAGATI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga di intervenire subito presso l'amministrazione ferroviaria ed in particolare presso il compartimento di Palermo perché provveda ad aumentare la dotazione dei carri refrigeranti sulla rete ferroviaria siciliana con il precipuo obiettivo di consentire il sollecito carico della produzione locale di uva da tavola che, specie a Vittoria (Ragusa), corre il rischio a causa dell'insufficiente numero di carri disponibili di far deperire irrimediabilmente il prodotto, danneggiando seriamente sia i produttori sia gli esportatori. (4-01036)

RISPOSTA. — Durante l'ultima campagna dell'uva in Sicilia, che ha presentato il suo massimo sviluppo nello scorso mese di luglio e può ormai considerarsi da tempo esaurita, risulta che le ferrovie dello Stato hanno potuto, in genere, soddisfare adeguatamente le richieste di trasporto presentate dall'utenza.

Qualche lieve ritardo nella fornitura dei carri vuoti si è verificato, infatti, soltanto nei primi giorni dello stesso luglio, di riflesso dei mancati tempestivi rientri di refrigeranti dall'estero (agitazioni in Francia e conseguenti ingombri ai transiti) e di situazioni particolari di traffico e circolazione nei compartimenti del nord maggiormente interessati a tale scambio di carri da e per l'estero.

In particolare, per quanto concerne lo scalo di Vittoria, nel mese di luglio sono stati complessivamente caricati 300 refrigeranti, dei quali 165 di grande superficie. E poiché le richieste di carri di quest'ultimo tipo sono state complessivamente 234, esse sono state in definitiva soddisfatte al 70 per cento, misura nettamente superiore alla media nazionale in quanto è noto che i carri refrigeranti di grande superficie, particolarmente accetti agli speditori, costituiscono, per ora, solo il 40 per cento circa del totale del parco refrigeranti delle ferrovie dello Stato. E tale trattamento è stato, appunto, fatto in considerazione delle particolari esigenze degli speditori dell'isola e grazie anche alla disponibilità del contingente di 200 carri di grande superficie della Regione siciliana.

Naturalmente, per le rimanenti richieste è stato in ogni momento possibile mettere a disposizione degli speditori carri di minore superficie, dei quali è sempre esistita adeguata disponibilità e per la cui utilizzazione sono state previste, fin dal 1° luglio 1968, particolari agevolazioni tariffarie.

Si aggiunge che, per le prossime campagne, l'azienda delle ferrovie dello Stato e la società Interfrigo hanno concordato, ed in parte già posto in attuazione, programmi intesi ad ottenere una maggiore disponibilità complessiva di carri refrigeranti di tipo più moderno con i quali sarà possibile soddisfare meglio le necessità della clientela.

Il Ministro: SCALFARO.

SAVOLDI. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere la reale entità dei danni causati dal nubifragio che ha devastato vaste zone della provincia di Brescia nella notte tra il 29 e il 30

agosto, causando perdite di vite umane, crollo di abitazioni civili, allagamenti di immobili industriali, danneggiamenti alle colture agricole.

In modo particolare, l'interrogante sollecita che siano disposti provvedimenti dai competenti ministeri per:

- a) assicurare completa assistenza alle persone colpite;
- b) garantire la rapida ripresa del lavoro e della occupazione;
- c) assistere le aziende agricole o indennizzare gli agricoltori dei gravi danni patiti;
- d) finanziare i lavori di imbrigliamento dei torrenti causa dell'allagamento. (4-01282)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-01264, del deputato Corti, pubblicata a pag. 429).

SCOTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se rispondano ad effettive esigenze di servizio oppure a mere ragioni estetiche le disposizioni, recentemente emanate dal comandante del compartimento della polizia stradale di Napoli, con le quali si fa obbligo agli agenti in servizio di piantone in caserma di indossare permanentemente giacca e cinturone con relativa pistola.

Per sapere inoltre se sia a conoscenza degli abusi che con notevole frequenza vengono commessi da alcuni ispettori di circoscrizione della pubblica sicurezza in occasione di loro gite domenicali, con le rispettive famiglie, usando auto del comando. Fra l'altro in tali occasioni i funzionari suddetti svolgessero attività di controllo nei confronti del servizio dei subalterni in forme ritenute vessatorie. (4-00737)

RISPOSTA. — Il servizio di guardia alle caserme della polizia stradale viene eseguito da piantoni, anziché da sentinelle, allo scopo di evitare la distrazione di più militari da preminenti servizi d'istituto.

I piantoni, di conseguenza, oltre ad assicurare la sorveglianza ininterrotta dell'accesso alla caserma e l'avviamento del pubblico ai vari uffici del comando, eseguono anche il servizio di guardia, che ha lo scopo di custodire, con vigilanza armata, persone, immobili e materiali.

Detto servizio va disimpegnato ai sensi delle vigenti disposizioni, comuni a tutte le forze armate dello Stato, da militari di pubblica sicurezza in uniforme, della quale fanno parte la giubba e la pistola di ordinanza.

In passato, tali disposizioni, dettate nell'interesse esclusivo del servizio, venivano già

osservate nelle caserme della polizia stradale di Napoli e l'intervento del nuovo comandante di compartimento per richiamare l'attenzione dei dipendenti sull'osservanza delle norme stesse non ha apportato alcuna innovazione.

Si precisa, infine, che dagli accertamenti esperiti non sono emerse le irregolarità segnalate dall'interrogante.

Il Ministro: RESTIVO.

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la concessione della richiesta autonomia all'attuale sezione staccata di Cesenatico (Forlì) dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

L'interrogante rappresenta come tale autonomia, per gli aspetti legati all'attività marinara, corrisponda alle vive esigenze delle popolazioni e dell'economia della zona, ciò che è dimostrato dagli sforzi del comune per dotare la scuola di una nuova sede e di adeguate attrezzature, dal numero degli allievi, dall'aiuto fornito dalle organizzazioni pescherecce, ecc. (4-00251)

RISPOSTA. — Va premesso che per il funzionamento della scuola professionale di Cesenatico, coordinata con l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Rimini, non risulta che le organizzazioni pescherecce diano contributi, né che il comune abbia fornito le attrezzature.

Tuttavia, in considerazione dell'interesse economico locale, la scuola predetta viene tenuta in vita pur con un numero di alunni (45 nelle tre classi per meccanici navali e 15 in una prima classe per elettricisti di bordo) che però non giustificherebbe la trasformazione della scuola medesima in istituto professionale autonomo.

Il Ministro: SCAGLIA.

SERVADEI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i loro intendimenti intesi ad evitare che l'ENEL costringa ditte appaltatrici a licenziare i dipendenti estranei alla cosiddetta fascia dell'obbligo stabilita dall'accordo sindacale del 18 dicembre 1963, oppure a svolgere lo stesso lavoro con salari dimezzati.

L'interrogante ritiene che l'attuale angosciosa vertenza possa essere risolta senza danno per alcuna parte in causa mediante nuove trattative sindacali e con l'assorbimento del personale interessato attraverso appositi con-

corsi che considerino le condizioni di fatto nelle quali sono venuti a trovarsi i lavoratori in oggetto. (4-00429)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che l'ENEL non ha mai imposto alle imprese appaltatrici di licenziare i lavoratori non rientrati nella cosiddetta fascia d'obbligo prevista dall'accordo sindacale 18 dicembre 1963; piuttosto, in conseguenza del graduale assorbimento in gestione diretta dei lavori in esercizio da parte dell'ente, è venuta a cessare per le imprese di cui sopra la possibilità di eseguire detti lavori.

Circa la richiesta di nuove trattative sindacali, è certamente noto all'interrogante che l'ENEL non ritiene di poter aderire ad una richiesta del genere in materia di appalti, avendo espressamente convenuto con le organizzazioni sindacali interessate che, con il citato accordo del 18 dicembre 1963 — che ha natura di atto privato — il problema doveva considerarsi definitivamente chiuso.

Per quanto concerne, infine, la partecipazione dei lavoratori provenienti da imprese appaltatrici ai concorsi banditi dall'ENEL per nuove assunzioni, si informa che, in fase di trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dell'ENEL è stata concordata la seguente particolare agevolazione:

« Possono partecipare ai concorsi che vengono banditi dall'ENEL entro il 31 dicembre 1970 i lavoratori che alla data del 1° gennaio 1968 si trovavano alle dipendenze di imprese appaltatrici per conto dell'ENEL, quali addetti alla esecuzione di lavori di esercizio come individuati nell'allegato a) all'accordo 18 dicembre 1963 e che nell'espletamento di tale attività abbiano prestato la loro opera per almeno due anni consecutivi (anche se con interruzioni che nel complesso non siano superiori ad un mese) sempre che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi stessi non abbiano superato il trentottesimo anno di età e siano in possesso di tutti gli altri requisiti di ammissibilità al concorso; qualora i predetti lavoratori abbiano prestato la loro opera per almeno tre anni consecutivi, il limite di età è elevato fino a trentanove anni ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la concessione di particolari facilitazioni ferroviarie agli

invalidi civili costretti a fare uso di carrozelle e di accompagnatori.

L'interrogante ritiene la misura necessaria sia sul piano della solidarietà verso cittadini tanto duramente provati dalla sorte, sia in termini comparativi rispetto ad altre benemerite categorie che già usufruiscono dei benefici richiesti. (4-00717)

RISPOSTA. — In atto particolari facilitazioni ferroviarie sono previste esclusivamente a favore di coloro che abbiano riportato invalidità per causa di guerra o di servizio.

Nei confronti degli invalidi per altre cause, le vigenti disposizioni prevedono la tassazione del trasporto degli eventuali mezzi di locomozione, necessari a motivo dell'invalidità, sulla base del peso convenzionale di 10 chilogrammi, notevolmente inferiore, in molti casi, a quello effettivo dei mezzi stessi.

L'accoglimento della richiesta di agevolazioni tariffarie in favore degli invalidi civili, da estendere agli accompagnatori e ai mezzi di locomozione, determinerebbe un nuovo aggravio del bilancio dell'azienda ferroviaria, ove il Ministero del tesoro, col cui assenso dovrebbe essere comunque emanato il prescritto provvedimento, non provvedesse al conseguente rimborso alle ferrovie dello Stato, separatamente e in aggiunta a quello degli oneri extra-aziendali in atto forfettizzati.

Al riguardo, per altro, il predetto Ministero ha fatto presente che l'eventuale estensione agli invalidi civili delle facilitazioni ferroviarie in atto concesse ai mutilati ed invalidi di guerra o per servizio si tradurrebbe per l'erario dello Stato nell'assunzione di un onere di misura non facilmente valutabile, in aggiunta alla rilevante entità degli altri oneri che già gravano sul bilancio statale.

D'altra parte, secondo lo stesso Ministero, occorre considerare che con legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze per i mutilati ed invalidi civili, sono stati predisposti ampi interventi a favore della cennata categoria, principalmente rivolti ad assicurare l'assistenza sanitaria specifica per il recupero funzionale, con lo stanziamento per ognuno degli esercizi 1966, 1967 e 1968 della somma di 7.150 milioni di lire.

In relazione a quanto sopra, pur tenendo conto della portata altamente morale della proposta, si ritiene che la stessa non sia assecondabile.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la bonifica, dai relitti bellici, del mare prospiciente il litorale emiliano-romagnolo, relitti che rendono assai rischiosa ed onerosa la pesca nella zona.

(4-00718)

RISPOSTA. — La zona di mare in oggetto, analogamente a tutte le zone costiere dell'alto Adriatico, fu sottoposta ad operazioni di dragaggio da parte della marina militare, quasi ininterrottamente dal 1947 al 1952, anno in cui detta zona venne dichiarata libera alla navigazione poiché tale risultava sulla base delle possibilità allora e tuttora esistenti in materia di dragaggio.

Nel 1967 sono state recuperate due bombe negli specchi acquei antistanti rispettivamente Galteo e Cattolica ed un carrello per torpedini al largo di Riccione.

Non sono stati segnalati altri ordigni e non è stato avanzato nessun esposto, da parte del ceto peschereccio, per denunciare recuperi di residuati bellici o per chiedere risarcimento per danni subiti.

Quanto alla presenza nella zona di relitti di navi militari e mercantili, affondate durante la guerra e successivamente, si fa presente che trattasi, nella quasi totalità, di imbarcazioni di modesto tonnellaggio, i cui scafi, per il lungo tempo trascorso sono completamente insabbiati. Tale presenza, comunque, ha formato oggetto di avvisi ai naviganti e, pertanto, è a conoscenza della marineria.

Anche la posizione degli scafi affondati, alcuni dei quali trovansi in tratto di mare in cui è vietato l'esercizio della pesca meccanica a strascico, è nota ai naviganti ed in particolare ai pescatori.

Si fa presente, infine, che è stata disposta una ispezione al relitto della chiatta allibatrice « Candiano », che giace quasi sulla rotta d'entrata e di uscita dal porto di Ravenna, al fine di esaminare la possibilità di un suo eventuale recupero.

Il Ministro della difesa: GUI.

SERVELLO. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali l'ex religiosa Angelina Bianchi non è stata iscritta - durante il servizio da lei prestato come insegnante (dal 1° ottobre 1950 al 30 settembre 1952 e dal 1° ottobre 1953 al 16 ottobre 1966) presso gli asili di Broni e di Oriolo di Voghera (Pavia) - alla cassa pensioni per gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, come sarebbe

stato suo diritto per disposizione dell'articolo 37 della legge 11 giugno 1954, n. 379.

L'interrogante fa presente che il Ministero del tesoro (direzione generale degli istituti di previdenza) con note del 22 settembre 1967 e 20 maggio 1968, n. 3037282 - indirizzate al provveditorato agli studi di Pavia - ha preso formalmente atto delle date di prestazione d'opera sopra riportate ed ha richiesto agli enti interessati la documentazione ufficiale di tale servizio.

Poiché l'insegnante Bianchi desidera giungere al più presto alla normalizzazione della sua posizione previdenziale, l'interrogante si rivolge ai ministri competenti per sapere se ritengano di disporre in modo che la richiesta dell'interessata venga sollecitamente accolta. (4-00088)

RISPOSTA. — Si premette che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1916, n. 720 e dell'articolo 21 del regolamento di esecuzione 7 gennaio 1917, n. 295, il requisito essenziale per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è la stabilità dell'impiego.

Poiché nel caso della ex religiosa Angelina Bianchi è stato accertato che per le prestazioni della medesima presso gli asili infantili di Broni e di Voghera-Oriolo non esisteva alcun rapporto diretto di servizio, in quanto le prestazioni stesse avvenivano su designazione dell'istituto religioso suore Benedtine DP di Voghera che si riservava la più ampia facoltà di nomina e di trasferimento delle insegnanti, si comunica che l'interessata, non avendo obbligo di iscrizione né risultando iscritta, non può conseguire alcun trattamento pensionistico a carico della precitata cassa.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

SILVESTRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se intendano intervenire presso le competenti autorità del MEC per ovviare al grave danno derivante all'economia italiana dalla liberalizzazione (vigente dal 1° luglio 1968) per l'importazione di tabacchi lavorati di produzione comunitaria, mentre in pari data non ha potuto entrare in vigore l'organizzazione comune del mercato del tabacco greggio già decisa dal Consiglio dei ministri della Comunità europea nel maggio 1966 e che offriva all'Italia la possibilità di ottenere contributi finanziari dal FEOGA

per tutto il settore del tabacco, soprattutto a favore dell'azienda di Stato.

L'interrogante ritiene che il Governo italiano debba pretendere (indipendentemente dalla approvazione dei regolamenti) il rispetto degli impegni finanziari assunti nel 1966 dal Consiglio dei ministri della CEE, chiedendo che il FEOGA destini una somma, non inferiore a 40 miliardi all'anno, da assegnare per il miglioramento della tabacchicoltura italiana e per l'ammodernamento dell'azienda di Stato, a partire dal 1° luglio 1968, minacciando in caso contrario, come ha già minacciato di fare il governo francese, di revocare tutte le misure di liberalizzazione attuate in favore dei manufatti di tabacco di produzione comunitaria. (4-00589)

RISPOSTA. — Si premette che, con il 1° luglio 1968, si è avuta soltanto la soppressione delle residue tariffe doganali ancora esistenti sui tabacchi lavorati comunitari, mentre il regime applicato a tale prodotto già consisteva nella liberazione, intervenuta fin dal 1959. L'azienda Monopoli tabacchi opera, infatti, acquisti di tabacchi manufatti di origine CEE, senza restrizioni quantitative fin da quell'epoca, e pertanto, la data del 1° luglio 1968 non ha apportato alcuna innovazione in materia.

Ciò premesso, s'informa che la proposta di regolamento per una organizzazione comune del mercato del tabacco greggio, formulata dalla Commissione esecutiva della CEE, ha formato oggetto di esame da parte di un gruppo di esperti governativi, in una serie di riunioni a Bruxelles.

Tale gruppo ha ultimato i suoi lavori e ha rimesso i risultati dell'esame preliminare al Comitato dei rappresentanti permanenti presso il Consiglio dei ministri della Comunità, che dovrà vagliare le osservazioni formulate.

Dall'insieme delle discussioni che hanno avuto luogo per studiare il complesso problema, si è avuto modo di rilevare che ben difficilmente questo potrà trovare una soluzione a livello tecnico e dovrà necessariamente investire l'aspetto politico delle questioni sul tappeto, le quali presentano notevoli ripercussioni nel campo economico, fiscale e sociale dei singoli paesi membri.

Per quanto concerne la responsabilità finanziaria della Comunità nel particolare settore, si precisa che essa è stata già prevista con una prima assegnazione all'Italia di 15 milioni di unità di conto (9.375 milioni di lire) per il miglioramento delle strutture di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

produzione e di commercializzazione del prodotto.

Tale apporto finanziario è destinato ad aumentare con l'approvazione della regolamentazione di mercato, allo scopo di garantire il collocamento della nostra produzione ed assicurare un'equa remunerazione ai tabacchicoltori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: SEDATI.

SPADOLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali motivi ostano, essendo trascorso un ragionevole periodo di tempo dall'entrata in vigore della relativa disposizione, alla stipula del contratto di riscatto dell'alloggio delle poste e telecomunicazioni, sito a Ragusa in via Dante, n. 90, interno 2, di cui è assegnatario il signor Filippo Angelica in atto in servizio presso la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Ragusa.

In particolare si chiede di sapere quanto altro tempo ancora l'amministrazione postale prevede che possa trascorrere prima che si addivenga alla stipula del detto contratto.

(4-01317)

RISPOSTA. — Fra gli alloggi posti nella quota di riserva, costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, era compreso quello in oggetto.

Successivamente con l'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 42, che ha ridotto la suddetta quota di riserva, gli alloggi che erano stati precedentemente in essa inclusi potevano essere ceduti a riscatto e, pertanto, la direzione provinciale postale di Ragusa dava comunicazione di ciò agli assegnatari, ai fini della presentazione delle domande di cessione in proprietà.

Il ritardo nella stipula del contratto riguardante l'alloggio in argomento, è stato determinato dalle indagini intese ad accertare se il concessionario fosse o meno in possesso dei prescritti requisiti.

Comunque, essendo state portate a termine le indagini di cui sopra, si assicura che entro brevissimo termine verrà provveduto alla stipula dell'atto di cessione in proprietà in favore di Filippo Angelica.

Il Ministro: DE LUCA.

SPADOLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre la costruzione ad Ispica (Ragusa) di un edificio postale in con-

siderazione della precaria situazione in cui in atto sono costretti a funzionare gli uffici postali.

(4-01362)

RISPOSTA. — Al fine di dare un migliore assetto ai servizi postali di Ispica, è già stata avviata la pratica per la costruzione di un nuovo edificio postale, pratica la cui definizione richiede ancora del tempo.

Attualmente è in corso, a cura degli organi periferici di questa amministrazione, l'istruttoria tecnico-funzionale per accertare l'idoneità di un suolo che il comune di Ispica intenderebbe donare all'amministrazione postale per la realizzazione dell'opera.

In data 7 ottobre l'ufficio lavori delle poste di Messina ha ritenuto opportuno sentire preventivamente il provveditorato regionale alle opere pubbliche circa l'edificabilità del suolo di che trattasi in rapporto alle norme urbanistiche vigenti.

Qualora la predetta istruttoria si concluderà con esito positivo si procederà all'acquisizione del suolo e nel contempo verrà predisposta anche la redazione del progetto per la costruzione del nuovo edificio postale.

Il Ministro: DE LUCA.

SPADOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia nel potere discrezionale dei presidi di istituto nominare per l'educazione fisica maschile insegnanti senza anzianità di servizio, preferendoli a quelli che hanno prestato servizio riportando qualifiche di « ottimo ».

(4-01417)

RISPOSTA. — La interrogazione parlamentare si riferisce, evidentemente, alle nomine dei supplenti temporanei sprovvisti del prescritto titolo di studio. Si fa presente che le nomine in questione (consentite in via eccezionale e temporanea, dalla legge 27 dicembre 1963, n. 1878), sono disciplinate — con disposizione comune a tutti gli insegnamenti — dall'articolo 27 terzo comma, dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1968, secondo il quale, dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali e d'istituto « qualora per assoluta necessità debba procedersi, con carattere eccezionale e temporaneo alla nomina di persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione, i capi di istituto affideranno tali supplenze a coloro che ne facciano domanda e che per possesso di titoli di studio e professionali, ovvero per i corsi di studio seguiti, diano il maggiore affidamento possibile per l'insegnamento da conferire ».

La stessa norma prescrive che i presidi debbono dare comunicazione delle nomine effettuate al provveditore precisando i criteri seguiti nella scelta ed i titoli in base ai quali è stata conferita la supplenza.

L'esposta normativa (conforme a quella contenuta nelle precedenti ordinanze annuali sugli incarichi e supplenze) è ispirata al principio che trattandosi di aspiranti sprovvisti di titolo di studio, la scelta — rimessa al prudente apprezzamento dei capi di istituto ma sotto la vigilanza dei provveditori — debba essere effettuata con criteri di valutazione globale, tenendo conto cioè di una pluralità di elementi non agevolmente predeterminabili.

Pertanto, pur dando la norma in parola indubbio rilievo al servizio già prestato (rientrando tra i « titoli professionali ») non può escludersi che ad un aspirante che abbia già insegnato venga preferito altro che per titoli di studio o altri specifici requisiti dia maggior affidamento per l'insegnamento da conferire; trattasi per altro di eventualità piuttosto teorica che pratica giacché evidentemente l'insegnamento reso costituisce, di norma, il più sicuro indice di una specifica competenza già acquisita. Quindi di fatto sia i capi di istituto nel procedere alla scelta sia, eventualmente, i provveditori agli studi in sede di controllo sulle nomine o di decisione di ricorsi, considerano tale titolo come preminente.

Si fa comunque presente che la questione, su richiesta delle associazioni rappresentanti i supplenti di educazione fisica sprovvisti del titolo di studio, è nuovamente all'esame del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro: SCAGLIA.

SPADOLA. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per il porto di Augusta (Siracusa) che ha visto sensibilmente diminuire il traffico delle merci per le note vicende medio-orientali del giugno 1967, per la tendenza del naviglio cisterniero verso stazze di 200 mila tonnellate e per l'esistenza nel porto di alcune secche che impediscono l'evoluzione di tali superpetroliere dall'imboccatura agli idonei pontili approntati.

In particolare si chiede di sapere quando potranno essere iniziati i lavori di dragaggio per restituire la necessaria competitività al porto di Augusta idoneo per le caratteristiche uniche a raggiungere traguardi elevatissimi

di traffico a vantaggio non solo dell'economia locale ma di quella dell'intero paese.

(4-01419)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-01639, del deputato Cottone, pubblicata a pag. 431).

SPONZIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga di modificare la circolare ministeriale 3 maggio 1961, n. 02/4139, con la quale si invitava la direzione delle manifatture tabacchi di Lecce ad attenersi a quanto stabilito dall'articolo 241 del regolamento sui salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, in tema di anticipi sulle competenze quindicinali.

Trattandosi di una legge vecchia di ben 44 anni, quando il guadagno dei salariati ammontava solo ad appena qualche lira al giorno, non vi è chi non veda che il rispetto formale e sostanziale del citato articolo 241 del regolamento potrebbe consentire degli anticipi al massimo di alcune decine di lire: il che, tra l'altro, fa assumere all'ordinanza un contenuto involontariamente umoristico che non poteva essere certamente nelle intenzioni di chi la predispose.

Le esigenze e i costi della vita moderna hanno fatto aggiornare tutte le analoghe disposizioni.

(4-01553)

RISPOSTA. — La nota del 3 maggio 1961, n. 02/4139, fu inviata dall'amministrazione dei monopoli di Stato alla manifattura tabacchi di Lecce a seguito di un rilievo mosso in sede di verifica amministrativa.

Nel corso di detta verifica, infatti, si rilevò che erano stati accordati al personale salariato di quell'opificio vari anticipi sulle competenze quindicinali, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 241 del regolamento sui salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Tale articolo — è bene chiarire — stabilisce testualmente che « per motivi giustificati, può, eccezionalmente, concedersi ai salariati, prima della data dei pagamenti periodici, una anticipazione non eccedente i quattro quinti delle ordinarie competenze guadagnate, al netto di qualsiasi ritenuta ».

Trattasi, quindi, di una anticipazione effettuata non in valore assoluto, ma percentuale.

Si può pertanto fornire assicurazione nel senso che i quattro quinti di cui alla succitata norma regolamentare vanno riferiti alla

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

paga goduta al momento dell'anticipazione e non a quella in vigore al momento in cui fu varata la disposizione stessa.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano le ragioni per le quali non viene definita l'annosa pratica di pensione di guerra di Soloperto Giuseppe, da Sava (Taranto), già sottoposto a visita medica sin dal lontano aprile 1960.

Malgrado siano trascorsi tanti anni, l'interessato è ancora in attesa di vedere definita la propria pratica. (4-01918)

RISPOSTA. — Malgrado le più accurate ricerche, non sono stati rintracciati, presso questa amministrazione, precedenti pensionistici di guerra che si riferiscano al signor Soloperto Giuseppe.

Ai fini di poter effettuare ulteriori accertamenti, sarebbe opportuno conoscere gli estremi di trasmissione della domanda di pensione ed ogni altro elemento utile all'identificazione della relativa pratica.

Il Sottosegretario di Stato: BERTOLA.

TERRAROLI, PASSONI E ORILIA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) se abbiano notizia del violento nubifragio che ha colpito il 29 agosto 1968 molte zone della provincia di Brescia provocando la perdita di una vita umana e danni materiali che, dalle prime notizie, sembrano assai rilevanti;

b) quali misure urgenti intendano adottare a sollievo delle popolazioni colpite e quali interventi intendano decidere a riparo dei danni materiali provocati dal nubifragio. (4-01267)

RISPOSTA. — Si precisano qui di seguito gli interventi disposti dalle amministrazioni in favore delle zone della provincia di Brescia colpite dai nubifragi dell'agosto scorso:

1) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È in corso di perfezionamento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riconoscimento del carattere di pubblica calamità agli eventi atmosferici in parola.

Come è noto, detto decreto rende operante la legge 13 febbraio 1952, n. 50, che dispone provvidenze per le imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da calamità naturali.

2) Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dagli accertamenti disposti dal Ministero dell'agricoltura e foreste è risultato che, nel complesso, i danni alla produzione non sono stati rilevanti nelle zone ad ordinamento cerealicolo-zootecnico, mentre hanno assunto una certa entità nelle zone viticole e frutticole.

Del tutto modesti sono poi i danni accertati alle strutture fondiari, essendo essi limitati, e soltanto in qualche caso, ai tetti di fabbricati rurali.

I tecnici dell'ispettorato agrario di Brescia, nel corso dei sopralluoghi effettuati per l'accertamento dei danni, hanno fornito consigli per il pronto ripristino delle colture e per la sostituzione di quelle che non assicuravano sufficiente ripresa.

Quanto ai provvedimenti per venire incontro alle aziende agricole colpite, si ricorda che il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, reca provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

In particolare il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonché la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso delle 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostruzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibili all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli e associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonché al pagamento delle rate di prestiti e mutui scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subito una riduzione dei conferimenti di prodotti di oltre il 40 per cento, il tasso dell'in-

teresse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Infine, il provvedimento reca autorizzazione di spesa aggiuntiva per la difesa fito-sanitaria, estendendo all'acquisto di sementi elette e di concimi i prestiti, con abbuono del 40 per cento del capitale mutuato, previsto per l'alimentazione del bestiame dalla legge sui danni dalla siccità (legge 29 luglio 1968, n. 857).

Per quanto riguarda la provincia di Brescia, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già provveduto, con decreto del 16 settembre, alla delimitazione delle zone colpite — includendovi numerosi comuni, per gran parte del loro territorio — nelle quali potranno essere accordati i benefici contributivi e creditizi, considerati dagli articoli 1 e 2 del provvedimento, ed ha in corso l'assegnazione, a favore dei competenti ispettorati agrari, compreso quello di Brescia, dei fondi necessari per la concreta attuazione di tutte le provvidenze recate dal provvedimento stesso. A tal fine, il Ministero ha già impartito ai predetti uffici tempestive e dettagliate istruzioni.

Inoltre il Ministero ha immediatamente disposto un'assegnazione straordinaria e aggiuntiva di lire 40 milioni a favore dell'ispettorato agrario di Brescia, per l'attuazione di interventi nel settore delle strutture fondiarie aziendali e interaziendali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Quanto prima il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad assegnare allo stesso ispettorato, e per i medesimi scopi, altra somma per interventi integrativi a carico delle disponibilità del proprio bilancio per l'esercizio 1968.

Inoltre, con decreto 2 ottobre 1968 all'intero territorio della provincia di Brescia sono state concesse le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838. Di conseguenza, gli istituti che esercitano il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole gravemente danneggiate.

3) Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici ha già assegnato la somma di lire 12 milioni al provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia, perché venga utilizzata, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per la costruzione di quattro ricoveri prefabbricati da installare due nel comune di Caino e due nel comune di Castrezzato.

Per la riparazione dei danni ad opere pubbliche ed abitazioni ed altri edifici privati ammontanti a lire 463.600.000 occorre l'emanazione di apposito provvedimento legislativo.

4) Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno, con decreto in data 4 settembre 1968, ha provveduto ad erogare per i lavori di ripristino delle opere pubbliche dei comuni della provincia di Brescia colpiti dai nubifragi dell'agosto scorso, contributi per un ammontare complessivo di lire 38.850.000.

Inoltre, sono stati assegnati alla prefettura di Brescia due contributi straordinari per complessive lire 20 milioni per l'attuazione di interventi assistenziali, tramite gli ECA interessati, a favore delle famiglie maggiormente bisognose.

5) Ministero delle finanze.

In armonia con quanto disposto all'articolo 7 del citato decreto legislativo numero 917, il Ministero delle finanze, in caso di perdita di almeno il 40 per cento del prodotto ordinario del fondo a causa degli eventi atmosferici in questione, accorderà ai possessori danneggiati lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, nonché delle relative sovrimposte e addizionali, per il 1968.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

TOGNONI E BENOCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza del malcontento dei lavoratori, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali della provincia di Grosseto per i criteri seguiti dal prefetto nella nomina dei componenti la giunta esecutiva della camera di commercio di Grosseto.

Gli interroganti fanno presente, in particolare, che sono stati nominati a rappresentare i lavoratori dipendenti, gli artigiani e i commercianti, persone che non sembrano essere espressione genuina delle categorie medesime e soprattutto non provengono dalle associazioni e organizzazioni rappresentanti la maggioranza dei lavoratori e dei piccoli operatori economici.

Gli interroganti domandano se il ministro intenda intervenire affinché siano revocate le decisioni del prefetto di Grosseto e perché le nomine dei componenti la giunta esecutiva della camera di commercio vengano effettuate con criteri più rispondenti alle aspirazioni delle categorie interessate. (4-01895)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

RISPOSTA. — Come certamente noto all'interrogante, in base all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, la scelta e la nomina dei componenti delle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competono esclusivamente ai prefetti, i cui provvedimenti sono poi sottoposti all'approvazione di questo Ministero.

La legislazione vigente in materia lascia piena facoltà ai prefetti per la scelta dei componenti le giunte camerale, purché, ovviamente, i prescelti siano operatori economici delle rispettive categorie.

Ciò premesso, per quanto specificatamente riguarda la giunta camerale di Grosseto, si fa presente che le persone prescelte in rappresentanza dei commercianti, degli artigiani e dei lavoratori risultano svolgere, rispettivamente, l'attività di commerciante (grossista, di cereali), di artigiano (fabbricante di infissi in metallo) e di lavoratore dipendente (impiegato dell'ufficio contributi unificati).

Allo stato delle cose, in mancanza di specifici e validi motivi di doglianza nei riguardi delle persone prescelte a comporre la giunta camerale di Grosseto, manca anche il presupposto per poter prendere in considerazione la richiesta di intervento, sollecitata dagli interroganti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga assolutamente necessario provvedere a che ai tanti che hanno eseguito opere, fatti acquisti, in base al primo piano verde, sia finalmente pagato quanto dovuto dopo una attesa di vari anni.

Così avendo operato, si diffonde un senso, sempre più vasto di pessimismo nel mondo agricolo e si dissuadono gli operatori ad eseguire altre opere ed altri acquisti con grave danno per l'economia nazionale. (4-00753)

RISPOSTA. — Per quel che consta al Ministero, si dovrebbero escludere, in linea generale, ritardi nella erogazione delle provvidenze creditizie e contributive, a suo tempo concesse in applicazione delle disposizioni recate dal primo piano verde.

Eseguite le opere ed effettuati i collaudi, ove la documentazione allegata non sia difettosa, non vi sono remore, né presso gli uffici centrali, né presso quelli periferici, al pagamento delle somme dovute.

Si sarà, comunque, assai grati all'interrogante, se vorrà compiacersi di segnalare spe-

cifici casi di ritardo, per porre in grado questo Ministero di svolgere gli opportuni interventi per la sollecita rimozione delle cause che li hanno determinati.

Il Ministro: SEDATI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se l'Istituto nazionale trasporti (INT), nonostante le cospicue sovvenzioni annuali che riceve dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato, svolga regolarmente i servizi che gli sono stati affidati, sia per il trasporto del collettame, sia per la presa e consegna a domicilio. Risulterebbe che gli automezzi che circolano sulle strade nazionali con la dicitura a grandi caratteri e la sigla dell'INT, siano di proprietà dei privati sub-concessionari che di fatto eseguono il trasporto del collettame, per proprio conto, in aggiunta a quello il cui trasporto è stato dalle ferrovie affidato all'INT, verificandosi in tal modo un conflitto di interessi dannoso per l'azienda di Stato.

Per conoscere perché l'INT non abbia provveduto a riprendere l'espletamento del servizio di presa e consegna a domicilio di cui lo stesso INT è diretto concessionario nella città di Ascoli Piceno. (4-01498)

RISPOSTA. — L'azienda delle ferrovie dello Stato non corrisponde all'Istituto nazionale trasporti alcuna sovvenzione, bensì versa all'Istituto medesimo i compensi ad esso spettanti per l'espletamento dei servizi affidatigli.

Per il servizio delle spedizioni ordinarie in piccole partite è stato provveduto, da qualche anno, ad una riforma delle modalità di effettuazione che, senza modificare i rapporti giuridici fra le ferrovie dello Stato e gli utenti, si è concretata nella creazione di circuiti automobilistici per la raccolta capillare del collettame da inoltrare poi per ferrovia in carri completi. Gli stessi circuiti provvedono anche alla riconsegna delle spedizioni contenute in detti carri.

Tale organizzazione è affidata all'Istituto nazionale trasporti che, in alcuni casi, per ragioni di economia si avvale di apposite ditte le quali forniscono i necessari mezzi per il trasporto su strada. Tale attività è regolata in modo da prevenire conflitti di interessi e da eliminarli non appena essi dovessero eventualmente manifestarsi.

Per quanto concerne il servizio di presa e consegna a domicilio delle spedizioni in piccole partite a resa accelerata e dei bagagli, si precisa che la gestione diretta di tale

attività viene espletata dall'Istituto in questione soltanto nelle località (15 in tutta la rete) in cui detti trasporti raggiungono una consistenza tale da compensare le spese di gestione di un'apposita filiale.

Nelle altre località, tra cui Ascoli Piceno, l'espletamento del servizio è invece affidato, per economia di gestione, a ditte del posto che operano per conto dell'INT.

Il Ministro: SCALFARO.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare con carattere di urgenza per scongiurare gli allarmanti pericoli denunciati, mediante petizione inviata il 2 settembre 1968 al Presidente della Repubblica ed alle altre autorità competenti, da un largo numero di viaggiatori che si servono delle navi-traghetto per l'attraversamento dello stretto di Messina quasi quotidianamente nella tratta Reggio Calabria-Messina.

Tali viaggiatori hanno denunciato che le ferrovie dello Stato hanno improvvisamente sostituito la nave traghetto *Messina* con la vecchia e logora nave *Villa*, la quale, oltre ad impiegare quasi il doppio tempo rispetto alle altre navi per le pessime condizioni dei propri motori e delle avarie al timone mette a repentaglio l'incolumità fisica dei viaggiatori.

Quindi l'ingiustificata decisione presa dall'amministrazione ferroviaria, mentre ha determinato il legittimo allarme tra i viaggiatori, va incontro alle aziende private che da qualche tempo sono presenti nell'attività di traghettamento di mezzi e di merci e che puntano all'accaparramento completo di tali servizi, ai danni dell'azienda delle ferrovie dello Stato.

Di fronte alla gravità dei problemi denunciati gli interroganti chiedono se ritengano opportuno e urgente intervenire per far sostituire la nave *Villa* con un'altra efficiente e moderna, per consentire la massima celerità nell'attraversamento dello Stretto e tranquillizzare i viaggiatori che si servono delle navi-traghetto. (4-01625)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-01624, del deputato Minasi, pubblicata a pag. 454).

TROMBADORI E POCHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di dover prorogare la compe-

tenza dei provveditori agli studi a nominare i professori, per l'anno scolastico 1968-1969, oltre il termine, già fissato, del 19 ottobre 1968.

Tutto ciò in considerazione del fatto che cause di forza maggiore non hanno permesso di esaurire le nomine in base alle graduatorie provinciali. (4-02091)

RISPOSTA. — Quanto prospettato dall'interrogante viene superato dalla circolare telegrafica in data 18 ottobre 1968, n. 416, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha disposto la modifica dell'articolo 24 della ordinanza ministeriale 19 febbraio 1968 (concernente il conferimento degli incarichi e supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria) nel senso che il termine dopo il quale il conferimento dei posti di insegnamento è affidato ai presidi è prorogato dal 19 al 28 ottobre 1968.

Il Ministro: SCAGLIA.

URSO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se intenda intervenire per limitare — almeno nei centri inferiori a 100 mila abitanti — il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi supermercati. Infatti una presenza massiccia di detti grandi magazzini determina, soprattutto nelle città indicate, preoccupanti ed estesi disagi al piccolo e medio commercio senza arrecare beneficio alcuno ai consumatori. (4-01778)

RISPOSTA. — La materia delle autorizzazioni per l'apertura di magazzini a prezzo unico e supermercati è regolata, come noto, dal regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, il quale attribuisce all'autorità prefettizia la competenza al rilascio delle autorizzazioni di che trattasi.

Nell'attuale situazione legislativa, pertanto, questo Ministero è competente soltanto in sede contenziosa per la decisione dei gravami proposti, in via gerarchica, contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge del 1938 sopra citato.

Per altro, in tale fase, il Ministero non può non tener conto dell'orientamento del Consiglio di Stato, di cui verrebbe d'altronde ad essere sollecitata la competenza nella immediata ulteriore sede giurisdizionale, secondo cui il rilascio delle licenze di commercio costituisce la regola mentre il diniego la eccezione, in quanto quest'ultimo può essere legittimamente adottato soltanto quando sia

possibile dimostrare l'esistenza di preminenti interessi generali ostativi.

Infatti, nella sede di propria competenza, il detto Consiglio, ispirandosi all'articolo 41 della Costituzione, ha costantemente affermato che va tutelata la libertà della iniziativa economica, tenendo presente non già gli interessi di natura privatistica dei commercianti, ma quello pubblico, da individuare nel vantaggio di tutte le categorie di consumatori e da considerare, quindi, generale e preminente.

Sempre secondo la citata giurisprudenza del Supremo collegio amministrativo, si deve inoltre tener presente che fra lo stato di sufficienza e quello di saturazione esiste in genere un margine di resistenza o di sopportazione per l'apertura di uno o più esercizi, soprattutto se si tiene conto non soltanto della popolazione della zona interessata ma anche di quella che vi può accedere per fare acquisti.

Tuttavia, per ragioni sociali, connesse alle considerazioni svolte dall'interrogante, nei riguardi della situazione di molti piccoli commercianti, viene tuttora attuato in Italia un controllo sull'apertura dei nuovi grandi esercizi così come, con diverse procedure, sugli altri esercizi commerciali.

Comunque, il problema sollevato è ben presente a questo Ministero, il quale è dell'avviso che esso vada risolto nel quadro degli studi attualmente in corso per una revisione delle norme sulla disciplina del commercio.

Il Ministro: ANDREOTTI.

USVARDI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per chiedere se ritenga di prendere opportune iniziative allo scopo di soprassedere a nuove istituzioni di punti di vendita generi di monopolio, salvo casi di improrogabile esigenza, sia in ordine alle preoccupazioni della categoria dei rivenditori che assolvono a tale servizio secondo precise disposizioni di legge e debbono sostenere tutti gli obblighi e rischi relativi, sia a seguito delle nuove recenti concessioni, avendo presenti anche le ragioni che dovrebbero raccomandare un opportuno contenimento di tali iniziative agli effetti della diffusione del fumo.

Per chiedere, in proposito, se risponda al vero che l'ispettorato compartimentale di Bologna abbia concesso una rivendita speciale nell'interno dell'ospedale psichiatrico in quella città, in via Sant'Isaia, n. 90, mentre per le esigenze del pubblico esiste una rivendita or-

dinaria a venti metri dall'ingresso dell'ospedale stesso, e se ritenga, in caso affermativo, di disporre la revoca dell'istituzione della stessa rivendita speciale. (4-01615)

RISPOSTA. — In merito al quesito posto, in via generale, si ritiene opportuno rappresentare, anzitutto, un sintetico quadro sullo sviluppo della rete di vendita dei generi di monopolio in Italia, in un arco di tempo abbastanza ampio, per offrire un'idea sufficientemente indicativa dell'andamento del fenomeno.

Nel periodo 1940-1967 il rapporto fra rivendite e popolazione è passato da un esercizio per ogni 945 abitanti ad uno su 962. Da questo primo indice di raffronto emerge chiaramente come la rete di vendita non soltanto non ha camminato di pari passo col ritmo d'incremento della popolazione, ma è addirittura rimasta tagliata fuori dal processo evolutivo economico del Paese.

Le conseguenze di tale stato di cose sono ovviamente da ravvisarsi nella crescente insufficienza del servizio in rapporto alle aumentate pubbliche necessità, per effetto della progressiva sclerotizzazione dell'apparato commerciale; nell'acquisizione di posizioni di privilegio economico da parte della categoria dei rivenditori in confronto degli altri lavoratori, in dipendenza dei maggiori profitti loro derivanti dalla dilatazione della domanda dei generi di monopolio; nell'intensificazione dell'attività contrabbandiera, favorita da una non sufficiente rete di vendita legale dei prodotti, in grado di contrastarla efficacemente.

Prendendo, d'altra parte, come riferimento il reddito medio delle rivendite nel 1940, base 100, l'indice sale nel 1967 a 275, calcolato a moneta costante, tenendo conto cioè di tutti i coefficienti di svalutazione monetaria nello stesso arco di tempo. Dal che si evince che la remunerazione media di ciascun rivenditore è aumentata, nel periodo considerato, oltre due volte e mezzo.

Qualora, poi, alle accennate indicazioni si vanno ad aggiungere le considerazioni che:

1) la vendita dei generi di monopolio costituisce un servizio di pubblico interesse, per cui l'amministrazione ha il diritto-dovere di adeguarlo pienamente alle necessità del consumo e alle esigenze degli utenti, costituendo ciò suo compito primario per evidenti motivi di natura sociale, oltre che di carattere fiscale;

2) una politica di contenimento della rete di vendita a livelli inferiori al ritmo di

incremento della popolazione dei consumi non trova plausibile giustificazione, nemmeno sotto il profilo della tutela economica della categoria degli esercenti, tenuto conto dei benefici economici dalla stessa finora tratti in misura largamente superiori a quella delle altre categorie di lavoratori;

3) la lotta al contrabbando, al cui successo, per altro, sono interessati gli stessi rivenditori, può essere svolta con maggiore incisività solo attraverso una controllata espansione della rete distributiva dei generi del monopolio, in guisa da ridurre le aree sguarnite di punti di vendita, ove maggiormente fiorisce l'attività delittuosa.

Ne risulta di tutta evidenza come la proposta dell'interrogante di soprassedere ad ulteriori istituzioni di punti di vendita di generi di monopolio non appaia per alcun verso compatibile con le attuali esigenze dell'azienda di Stato.

Per quanto attiene, invece, alla seconda parte dell'interrogazione, risulta che effettivamente l'ispettorato dei monopoli di Bologna ha autorizzato, in data 12 settembre 1968, l'istituzione di una rivendita speciale nell'interno dell'ospedale psichiatrico Roncati di quella città.

Contro il cennato provvedimento autorizzativo i gestori delle tabaccherie vicine hanno però esperito collettivo ricorso gerarchico, il quale trovasi attualmente in corso di istruttoria.

Si assicura al riguardo che, appena saranno stati acquisiti gli occorrenti elementi di giudizio, la vertenza non mancherà di formare oggetto del più scrupoloso esame, in relazione alle norme di legge che disciplinano la materia.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

VAGHI E SANGALLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — avendo gli uffici distrettuali delle imposte dirette assoggettato ad imposta i fabbricati adibiti a scuole (elementari, medie, ecc.); non ritenendo secondo giustizia che i comuni debbano tributi per fabbricati privi di qualsiasi reddito, costruiti con propri mezzi e dati in godimento allo Stato; a conoscenza che esistono sentenze dell'autorità giudiziaria che riconoscono per detti edifici l'esclusione da ogni imposta — se ritenga che per gli edifici scolastici degli enti pubblici territoriali destinati a scuole statali ricorrano gli estremi della esclusione della imposta sui fabbricati prevista dalla lettera C

dell'articolo 77 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, che recita:

« Sono esclusi dall'imposta... *omissis*...:

c) le costruzioni costituenti demanio pubblico infruttifero dello Stato e degli enti pubblici territoriali ». (4-01514)

RISPOSTA. — La disposizione di cui allo articolo 77, lettera c), del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ad avviso del Ministero delle finanze esclude dall'imposizione unicamente le costruzioni costituenti demanio pubblico infruttifero dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali. Tale esclusione, pertanto, non interessa gli immobili comunali ceduti in uso gratuito allo Stato per l'istruzione pubblica, dovendosi intendere la norma in questione riferita esclusivamente agli immobili di cui agli articoli 822 e 824 del codice civile, i quali soltanto, come beni di uso pubblico, non sono, in via di massima, suscettibili di un reddito immobiliare vero e proprio, secondo le leggi concernenti le imposte fondiarie.

In altre parole, è la natura stessa dei beni, ovverosia la loro incapacità ad una destinazione diversa da quella di uso pubblico, a determinarne la esclusione dalla imposizione tributaria.

E l'affermata interpretazione, almeno sul piano fiscale, sembra avvalorata dalla considerazione che, verificandosi per i medesimi beni la possibilità di produrre un reddito immobiliare, sia pure allo stato potenziale, la legge (articolo 69 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645) ne rende possibile la tassazione totale o parziale, a seconda che gli interi immobili o parte di essi divengano suscettibili di reddito.

D'altra parte, sembra ovvio che con l'aggettivo « infruttifero » il legislatore abbia inteso riferirsi a quelle costruzioni di demanio pubblico che per loro natura non sono suscettibili di alcun reddito.

Ciò, d'altronde, anche per una considerazione di ordine sistematico, fondata sul rilievo che, nell'esclusione prevista dal predetto articolo 77, le costruzioni in questione sono accomunate alle chiese ed ai cimiteri, per i quali non può sussistere alcun dubbio sulla loro incapacità oggettiva di produrre un qualsiasi reddito.

Se, per altro, tale non fosse stato l'intendimento del legislatore — così ha stabilito la Corte di cassazione in una sentenza resa sull'argomento — egli avrebbe dichiarato non assoggettabili all'imposta tutti i beni demania-

li, senza alcuna necessità di adoperare il termine « infruttifero ».

Sostanzialmente allineata sul principio della tassabilità dei beni in questione è da ritenersi, altresì, la giurisprudenza della commissione centrale delle imposte.

Detto collegio, infatti, ha avuto occasione in diverse decisioni di dichiarare che il concetto di reddito per i beni di demanio pubblico, al fine di stabilire o escludere il loro assoggettamento al tributo edilizio, va riferito all'utilità economica, paragonabile ai canoni di locazione, che, nel caso di affitto, potrebbe essere ritratta dagli stessi beni.

La soluzione al quesito posto è quindi nel senso che la previsione dell'articolo 77, lettera c), del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non può trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali (indisponibili) destinati ad un pubblico servizio.

Certo, non si ha difficoltà a riconoscere che tale risultato, se appare ineccepibile sulla base della norma di legge precitata e dei principi giuridici innanzi espressi, tuttavia non si sottrae a quella attenta osservazione che, attribuendo prevalente considerazione alla destinazione del bene, manifesta ragionevoli perplessità in merito al criterio attuale di discriminazione fiscale tra beni di uso pubblico e beni patrimoniali indisponibili, basato sulla suscettibilità o meno di detti beni, anche se soltanto potenziale, di produrre un reddito immobiliare.

Il Ministero delle finanze ha pertanto posto all'esame l'opportunità di una iniziativa legislativa intesa a modificare le disposizioni contenute negli articoli 77 e 78 del surrichiamato testo unico e ciò al fine di ammettere all'esenzione tributaria i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, destinati a servizio pubblico.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

VENTUROLI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per far cessare o quanto meno spostare le esercitazioni aeree che hanno luogo nello spazio sulla città di Bologna, ponendo fine all'ossessionante catena di boati prodotti dai reattori supersonici.

Dette misure, come testimoniano le numerose proteste di privati e di illustri clinici, si rendono necessarie e urgenti, non solo per la quiete pubblica, ma, in particolare, per lo stato di morbosa tensione alla quale vanno

soggetti i malati, le persone anziane e i bambini, il cui stato di salute va rispettato anche dall'autorità militare. (4-01085)

RISPOSTA. — La detonazione detta « bang supersonico » prodotta dagli aeroplani che volano a velocità superiore a quella del suono è fenomeno inevitabile, allo stato delle conoscenze.

Trattasi tuttavia di effetti sonori paragonabili al tuono e che di regola non producono danni meccanici a terra (tranne talvolta la rottura di vetri, che l'amministrazione rassicura normalmente), né particolari conseguenze dannose per gli organismi viventi.

L'amministrazione militare segue comunque criteri estremamente cautelativi nella effettuazione dei voli supersonici, avendo stabilito che gli aerei possono superare la barriera del suono solo ad altezze considerevoli, di regola sopra i 12 mila metri, mai comunque al di sotto degli 11 mila, e che i voli devono avvenire su zone per quanto possibile distanti dai centri abitati.

Ove si consideri però la distribuzione ravvicinata dei centri abitati grandi e piccoli sul territorio nazionale e il fatto che il caratteristico fenomeno sonoro di che trattasi non si verifica solo al momento del superamento del muro del suono ma permane per tutto il tempo in cui la velocità del velivolo si mantiene al di sopra dei 1.100 chilometri orari e per uno spazio che corrisponde a terra ad una larghezza di 100 chilometri in media, non potrà non ammettersi la materiale impossibilità di impedire la ripercussione del fenomeno anche su taluni centri abitati.

Né d'altra parte si potrebbe, senza determinare carenze nell'addestramento dei piloti militari, rinunciare all'impiego di aerei veloci.

Resta solo da intensificare, di concerto con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile anch'esso interessato in vista della entrata in servizio di aeroplani civili supersonici, la diffusione tra il pubblico delle conoscenze sulla reale portata del fenomeno, in modo da tranquillizzare la popolazione; il che questa amministrazione non manca di fare.

Quanto in particolare alla città di Bologna, si chiarisce che essa è solo marginalmente interessata dall'attività volativa che si svolge in altra zona e si assicura la più stretta vigilanza perché siano rispettate le norme intese, come sopra accennato, ad attenuare, nei limiti del possibile, l'incidenza del fastidioso ma ineliminabile fenomeno, da annoverare

tra i molti inconvenienti dell'attuale stadio del progresso tecnico.

Il Ministro: GUI.

VENTUROLI, FERRI GIANCARLO, DEGLI ESPOSTI, VESPIGNANI E BOLDRINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia stato informato di quanto è successo nella mattinata al congresso di medicina del lavoro che ha avuto luogo a Bologna, dove il brutale intervento della polizia ha cercato di impedire agli studenti di esporre le loro opinioni in merito agli indirizzi stessi del congresso. Per sapere quali misure abbia predisposto per il rilascio immediato degli studenti fermati dalla polizia, e prevenire nuove forme di intervento che nulla hanno a che fare con la democrazia e il diritto di tutti i cittadini di manifestare le loro opinioni.

(4-01777)

RISPOSTA. — Nel pomeriggio del 2 ottobre, circa mezz'ora prima della inaugurazione nell'aula magna dell'università di Bologna, del 31° congresso nazionale della Società italiana di medicina del lavoro, circa duecento giovani aderenti al Movimento studentesco e alla federazione giovanile comunista, lasciavano il vicino collegio Irnerio dove si erano prima riuniti e si portavano dinanzi all'ateneo.

Il rettore, informato dall'autorità di pubblica sicurezza, dichiarava di non volere opporsi all'ingresso degli studenti e quando questi, entrati in massa nell'edificio, iniziavano una clamorosa manifestazione, invitava i congressisti a trasferirsi nel salone podestà di palazzo Re Enzo, di proprietà comunale, dove per altro era già previsto che i lavori, dopo la cerimonia inaugurale, sarebbero proseguiti.

Poiché anche dinanzi a detto edificio si radunavano nuovamente i manifestanti che, irrompendo nell'atrio, continuavano l'azione di disturbo, distruggendo pannelli indicatori ed alcuni quadri, la forza pubblica, previe le rituali intimazioni, interveniva per ristabilire l'ordine e la legalità e per sgomberare l'edificio pubblico nei cui locali erano allestite apparecchiature mediche di ingente valore.

Durante l'azione di polizia, diversi « occupanti » reagivano dando luogo a violente col-

luttazioni, nel corso delle quali riportavano contusioni 2 funzionari e 3 militari di pubblica sicurezza.

Sono stati fermati cinque giovani, dei quali due sono stati trattenuti e denunciati in stato di arresto per violenza e resistenza, mentre degli altri tre, rilasciati, si stanno vagliando le responsabilità.

Il Ministro: RESTIVO.

ZAMBERLETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se corrisponda a verità che l'azienda privata delle ferrovie Nord-Milano non può assumere nuovi oneri di bilancio a seguito di un intervento del ministro, per rispettare un regolamento normativo degli orari e dei servizi dei capistazione.

Per sollecitare la soluzione della vertenza anche con i giusti nuovi oneri al fine di evitare la sospensione del servizio che colpisce quasi 100 mila viaggiatori, quasi tutti lavoratori pendolari della Lombardia, con grave danno dell'economia delle province interessate e dei bilanci familiari dei viaggiatori colpiti.

(4-01709)

RISPOSTA. — La società per le ferrovie Nord-Milano, a causa della propria situazione deficitaria, deve, pur nel rispetto della normativa inerente al trattamento dei propri dipendenti, contenere al massimo le spese di esercizio, atteso che le stesse, ai sensi delle vigenti disposizioni, vanno poi ripianate con interventi finanziari da parte dello Stato che, per altro, devono essere contenuti entro le limitate disponibilità di bilancio.

Quanto alla vertenza in atto, cui si riferisce l'interrogante, si assicura di aver dato disposizioni perché gli organi competenti di questo Ministero svolgano ogni possibile azione per facilitare il rapido componimento della vertenza medesima; e ciò anche allo scopo di alleviare i disagi che derivano agli utenti dalla sospensione dei servizi ferroviari esercitati dalla società per le ferrovie Nord-Milano.

Il Ministro: SCALFARO.